



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano

Asse PD-M5S per fottare i Poliziotti

CARI COLLEGI, VI INVITIAMO CALDAMENTE AD IMPEGNARE UN PÒ DEL VOSTRO TEMPO E LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO SEGUE, NON MANCANDO DI FARE ATTENZIONE A CHI SONO I "SIGNORI ONOREVOLI" CHE STANNO CERCANDO DI METTERCI TUTTI QUANTI IN GALERA!

SE UN DOMANI VI RITROVERETE CONDANNATI A 30 ANNI DI RECLUSIONE PER AVERE SEMPLICEMENTE SVOLTO IL VOSTRO LAVORO, SAPRETE ALMENO CHI RINGRAZIARE!

Disegno di Legge approvato dal Senato della Repubblica il 5 marzo 2014, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 10, 362, 388, 395, 849 e 874, d'iniziativa dei senatori MANCONI, CORSINI e TRONTI (10); CASSON, AMATI, CHITI, CIRINNA', CUCCA, DE MONTE, DIRINDIN, FAVERO, FEDELI, FILIPPI, GINETTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO GIUDICE, PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, PINOTTI, PUGLISI, PUPPATO, SPILABOTTE, VACCARI, BARANI e PALERMO (362); BARANI(388); DE PETRIS e DE CRISTOFARO (395); BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI e GIARRUSSO (849); TORRISI(874), **modificato dalla Camera dei deputati il 9 aprile 2015**

Quello che segue è il testo trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato della Repubblica il 13 aprile 2015 per l'ulteriore discussione da parte di tale ala del Parlamento:

Art. 1.

(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura)

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-bis. – (Tortura). – *Chiunque, con violenza o minaccia ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza, intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.*

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Ai fini dell'applicazione del primo e del secondo comma, la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

Se dal fatto deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate. Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e della metà in caso di lesione personale gravissima.

Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due

terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613-ter. - (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). -- Fuori dei casi previsti dall'articolo 414, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale».

Dal canto suo, in data 14 aprile 2015, il Senato della Repubblica ha assegnato detto disegno di legge alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) "in sede referente" ... e questa, martedì 7 luglio 2015, ha approvato alcuni emendamenti che hanno modificato, come segue, il testo del disegno di legge che è stato poi comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 10 luglio 2015 per la conseguente discussione in Assemblea:

DISEGNO DI LEGGE	DISEGNO DI LEGGE
TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI	TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Art. 1.	Art. 1.
<i>(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura)</i>	<i>(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura)</i>
1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:	1. <i>Identico</i>
«Art. 613-bis. - (Tortura). – Chiunque, con violenza o minaccia ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza, intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.	«Art. 613-bis. - (Tortura). -- Chiunque con <u>reiterate violenze o minacce gravi</u> , ovvero <u>agendo con crudeltà</u> , cagiona acute sofferenze fisiche <u>o un verificabile trauma psichico</u> a una persona provata <u>della libertà personale</u> o affidata alla sua custodia, <u>potestà</u> , vigilanza, <u>controllo</u> , <u>cura o assistenza</u> , <u>ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa</u> , è punito con la pena della reclusione da <u>tre</u> a dieci anni.
Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni.	Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale <u>nell'esercizio delle funzioni</u> o da un incaricato di un pubblico servizio <u>nell'esecuzione del servizio</u> , la pena è della reclusione da cinque a <u>dodici</u> anni.
Ai fini dell'applicazione del primo e del secondo comma, la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.	<i>Soppresso</i>
Se dal fatto deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate. Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e della metà in caso di lesione personale gravissima.	Se <u>dai fatti di cui al primo comma</u> deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; <u>se ne deriva</u> una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e <u>se ne deriva una</u> lesione personale gravissima <u>sono aumentate</u> della metà.

Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.	Se <u>dai fatti di cui al primo comma</u> deriva la morte quale conseguenza non voluta, <u>la pena è della reclusione di anni trenta</u> . Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.
Art. 613-ter. - (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). -- Fuori dei casi previsti dall'articolo 414, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni».	Art. 613-ter. - (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). -- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione <u>da sei mesi a tre anni</u> ».
Art. 2.	Art. 2.
<i>(Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale)</i>	<i>(Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale)</i>
1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:	1. <i>Identico</i>
«2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale».	

La discussione del disegno di legge "Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano" ha avuto inizio il 6 luglio 2016.

Ribadiamo di seguito il testo degli articoli 1 e 2 (quelli che maggiormente ci riguardano) proposto all'Assemblea del Senato della Repubblica dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia):

Art. 1.

(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura)

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-bis. - (Tortura). -- **Chiunque con reiterate violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni.**

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni o da un incaricato di un pubblico servizio nell'esecuzione del servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613-ter. - (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). -- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale».

DI SEGUITO I RESOCONTI DELLE ASSEMBLEE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA TENUTESI AD OGGI E CHE HANNO GIÀ MODIFICATO IL MENZIONATO TESTO, RENDENDOLO INACCETTABILE ED UN VERO ATTACCO NEI CONFRONTI DEI POLIZIOTTI!!

SENATO DELLA REPUBBLICA --- XVII LEGISLATURA-

655ª SEDUTA PUBBLICA -- MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2016

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del vice presidente CALDEROLI

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).

...

Discussione del disegno di legge:

(10-362-388-395-849-874-B) *Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano* (ore 18,14)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B, già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri, Casson ed altri, Barani, De Petris e De Cristofaro, Buccarella ed altri, Torrisi, e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

I relatori, senatori Buemi e D'Ascola, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore D'Ascola.

D'ASCOLA, relatore. Signora Presidente, mi permetto di anticipare che il testo che presentiamo all'Assemblea questa sera è un testo in un certo senso equilibrato. Quest'ultimo è un termine purtroppo raro, ma qui particolarmente significativo per la complessità delle questioni che si dovevano affrontare e soprattutto per la necessità di un punto di equilibrio tra esigenze opposte ed entrambe meritevoli di grande considerazione. Quindi, si tratta di un caso nel quale il legislatore deve essere dotato di quella capacità di equilibrio che deve comportare una norma che sia poi fruibile per l'autorità giudiziaria, la quale sarà chiamata ad applicarla.

Primo punto. Si tratta, nella sua ipotesi base, di un delitto comune, ossia di un delitto che può essere commesso da ogni cittadino. La Commissione, infatti, ha inteso determinare una tutela ancora più rafforzata che non nel caso in cui il reato fosse stato costruito esclusivamente sulla figura del pubblico ufficiale. La tutela è più rafforzata perché chiaramente amplifica il campo di applicazione della norma, rendendola ovviamente applicabile ad ogni contesto, quindi anche a quello non pubblicisticamente qualificato.

In che cosa consiste la struttura del fatto? Nel testo, perlomeno quello giunto al Senato, si parla di violenze, minacce gravi e reiterate, ovvero di avere agito con crudeltà nei confronti delle vittime; condotte che abbiano determinato una condizione di acute sofferenze fisiche a carico della medesima persona offesa, ovvero di un trauma psichico verificabile nel corso del dibattimento. I relatori sono ampiamente disponibili a dare spiegazioni per gli aspetti ritenuti problematici connessi a questi due eventi, quindi acute sofferenze fisiche ovvero un verificabile trauma psichico. Ma, queste acute sofferenze fisiche o questo verificabile trauma psichico devono essere compiuti nei confronti di un soggetto privato della libertà personale.

Onorevoli senatrici e senatori, questa scelta è stata in un certo senso dettata dalla necessità di differenziare - è un punto penalisticamente molto delicato - questo reato dalle pur contestabili, a prescindere dall'introduzione di questa norma penale incriminatrice, norme di riferimento. Infatti, una delle difficoltà nello scrivere e nel pensare al delitto di tortura risiede proprio nel fatto che il campo di queste condotte è già presidiato da altre disposizioni. Chi compie atti di violenza e gravi minacce, chi determina gravi e acute sofferenze, sia fisiche che psichiche, è chiaro che già commette un reato a prescindere dall'introduzione del delitto di tortura. Questo lo dico perché è chiaro che questa condotta andava seriamente diversificata, altrimenti non si sarebbe compreso il perché di una criminalizzazione di condotte precedentemente criminalizzate.

La figura del pubblico ufficiale è stata invece prevista, perché andava fatta, nell'ipotesi aggravata, con una disposizione che sostanzialmente rinvia alla struttura base del fatto, perché si limita a dire che se il fatto di cui al comma precedente è compiuto da un pubblico ufficiale ovviamente le pene sono aggravate. Ma qui non si introduce nessun elemento ulteriore di fattispecie se non l'indicazione della qualificazione giuridica soggettiva di pubblico ufficiale.

Poi sono previste delle aggravanti connesse alla differenziata gravità degli eventi che conseguono alla condotta di tortura. Inoltre è previsto, all'interno dello stesso articolo 1 che contempla il delitto di tortura, l'istigazione alla tortura. Si tratta anche qui di un reato di istigazione che sancisce un'eccezione a principi storici del diritto penale, ma che qui si comprende per la gravità dei fatti, ancorché si tratti di una istigazione particolare: quella del pubblico ufficiale nei confronti del pubblico ufficiale e dell'istigazione dell'incaricato di un pubblico servizio nei confronti di un soggetto analogo. Quindi, è una istigazione che avviene in un ambiente chiuso, in determinati contesti, avendo ritenuto la Commissione di considerare questi fatti particolarmente gravi.

Ragionando in senso opposto rispetto a una certa tradizione in materia di istigazione, si è ritenuto che una istigazione limitata a un determinato contesto, caratterizzato dalla presenza di più persone, potesse avere una maggiore diffusività.

Concluderei qui il mio intervento, avendo dato delle indicazioni soltanto sommarie sulla struttura del delitto di tortura. Poi, il disegno di legge si compone ovviamente di altre disposizioni, delle quali parleremo variamente nel corso dei lavori parlamentari.

Si stabilisce, per fare delle semplificazioni, che le prove ottenute attraverso tortura (qui si pensa, ovviamente, a contesti investigativi) sono inutilizzabili. È una norma necessaria, ancorché la giurisprudenza, ma anche la dottrina, abbiano da sempre elaborato la categoria delle prove illecite. È fuor di dubbio che se la prova è frutto di un'attività violenta la prova sia inutilizzabile. Si stabilisce che non possa essere riconosciuta alcuna immunità ad agenti, anche militari, di Governo stranieri che siano indagati o già condannati per il delitto di tortura.

In sostanza, a corredo di questa norma generalista sulla tortura, si dicono tante cose, tra le quali anche, conclusivamente, l'affermazione secondo la quale non sono consentiti espulsioni e respingimenti ovvero la estradizione nei confronti di una persona rispetto alla quale vi sia il concreto pericolo che, se restituita al Paese d'origine, sarebbe sottoposta a tortura, tenendo conto anche, nel contesto di un simile giudizio, della sistematica violazione dei diritti umani nel Paese dove quel soggetto dovrebbe ritornare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Buemi.

BUEMI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione svolta dal collega D'Ascola.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Manconi. Ne ha facoltà.

MANCONI (PD). Signor Presidente, senatrici e senatori, signor rappresentante del Governo, ritengo questa discussione tanto importante quanto delicata.

Voglio ricordare che questo disegno di legge prevede l'introduzione nel nostro ordinamento della fattispecie penale del delitto di tortura, ottemperando così a un dispositivo risalente ormai a ventotto anni fa. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura è del 1984. La ratifica da parte del nostro Paese è del 1988. Sono appunto trascorsi ventotto anni.

Voglio ricordare che il 15 marzo 2013 ho presentato un disegno di legge sul delitto di tortura, sottoscritto anche dai senatori Corsini e Tronti, che faceva puntuale riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite e al suo principio ispiratore.

Il testo che oggi stiamo discutendo, a mio avviso, è assai lontano da quella che era l'ispirazione della Convenzione internazionale, innanzitutto per un motivo che va evidenziato e per una ragione assai significativa. In altri ordinamenti e nel disegno di legge da me e da altri presentato, il reato di tortura viene definito come reato proprio, attribuibile cioè ai pubblici ufficiali o a chi esercita pubblico servizio. In questo non c'è alcuna forma di accanimento contro le forze di polizia o tantomeno un preconcetto, una sorta di ostilità nei confronti degli apparati dello Stato, bensì la consapevolezza

che la tortura trovi il suo fondamento, la sua ragione d'essere e il suo quadro più pertinente e coerente in una categoria cruciale: l'abuso di potere.

La tortura non è in questo contesto un'inclinazione perversa, non è la manifestazione di una psicopatologia individuale, non è l'efferatezza di un singolo. Come giustamente ha rilevato il presidente D'Ascola, per questi comportamenti, per l'esercizio della violenza fisica e psichica tra i privati, il nostro ordinamento prevede fattispecie penali precise e adeguate sanzioni.

No, il reato di tortura è qualcosa di molto diverso: è l'esercizio di una violenza fisica o psichica da parte di chi detiene il potere sul corpo di un altro. La tortura è quel comportamento che infligge acute sofferenze, messo in atto da parte di chi ha la titolarità legale della custodia di una persona privata della libertà. Questa è l'essenza fondativa del reato di tortura, sia nella Convenzione internazionale, sia negli ordinamenti di Stati democratici a noi affini. Ebbene, di tutto ciò, rispetto al testo di cui stiamo discutendo, non resta traccia, perché il reato di cui parliamo è diventato un reato comune, ovvero quello che si può commettere nelle relazioni tra i privati.

Ma del testo in discussione, che appunto solleva in me robuste perplessità e diffusi dubbi, voglio evidenziare due elementi: il primo è che, rispetto al testo approvato in prima lettura dal Senato, alla formula «violenze fisiche o psichiche» è stato aggiunto il termine «reiterate». Si pensi che in origine la formula è «violenza fisica o psichica», bastando appunto, come dice la Convenzione della Nazioni Unite, «qualsiasi atto» capace di infliggere acute sofferenze perché vi sia tortura. Quel «qualsiasi atto» diventa un plurale («violenze fisiche e psichiche») e a questo plurale si aggiunge un altro termine: «reiterate». Temo che ciò incoraggi una tendenza macabra e causidica, una sorta di numerologia, una fosca aritmetica delle crudeltà che indica una soglia oltre la quale si ha tortura, il «quante volte», e prima della quale non si ha tortura.

Ricordo che durante la XIV legislatura, esattamente per questo motivo, il presidente della Commissione giustizia, onorevole Pecorella, chiese e ottenne che il testo venisse rimandato in Commissione, perché, appunto, aveva evidenziato quella tendenza irresistibile verso una vocazione classificatoria che rendeva gli atti di tortura una sorta di sequenza *splatter* di un film *horror*. Non solo: l'originaria formulazione «violenza psichica» è stata sostituita da un'altra: «verificabile trauma psichico». Su questo io ho fatto qualche ricerca, ho avuto numerosi colloqui, ho provato ad indagare e ad approfondire. Vedrete che la letteratura scientifica internazionale sottolinea una circostanza singolare: quella che nella iconografia filmica e letteraria è la più ricorrente delle circostanze di violenza psichica, quella che comunemente viene definita *roulette* russa, secondo la letteratura scientifica internazionale è un comportamento, il cui esito non è tra quelli verificabili clinicamente come un trauma psichico, nonostante esso sia potuto accadere a poche ore di distanza dalla verifica scientifica.

Dunque, io ritengo che queste ulteriori specificazioni corrispondano ad altrettanti ostacoli, limiti posti all'accertamento di quell'atto di tortura che, a mio avviso, molto più saggiamente doveva essere affidato alla capacità di discernimento dell'autorità giurisdizionale.

Questo fa sì che il mio atteggiamento nei confronti di questo disegno di legge sia di estrema perplessità e vorrò verificare l'esito delle votazioni sugli emendamenti, tra i quali alcuni da me presentati, prima di dichiarare il mio voto.

Infine, la settimana scorsa in quest'Aula si è parlato della vicenda di Giulio Regeni. Non ho voluto intervenire, anche perché il solo fatto che quell'atroce vicenda sia ormai diventata, nei nostri archivi della memoria, il caso Regeni mi sembra neutralizzarne la portata drammatica e ridurla, appunto, a una sorta di intollerabile serialità degli accidenti della storia. Ma oggi non voglio aggiungere mie personali considerazioni, fedele alla volontà di sottrarmi a un dibattito che ho considerato spesso superficiale.

Voglio, però, ricorrere alle parole della madre di Giulio Regeni, Paola Regeni, pronunciate nel corso della conferenza stampa tenuta al Senato, in questa istituzione, il martedì di Pasqua. Paola Regeni è una donna che, forse in virtù di quella grazia di stato che la teologia cattolica riconosce in chi si trovi in condizioni di estrema sofferenza, sa trovare parole di una potenza letteraria e civile davvero rare. Paola Regeni ha detto: «Ho visto il volto di mio figlio diventato piccolo, piccolo, piccolo. In quel volto ho visto tutto il male del mondo».

La tortura non è semplicemente un atto di crudeltà che colpisce le carni di un individuo; è volontà di annichimento della persona e volontà di mortificazione e degradazione della sua dignità. È per questo che chiedo di meditare su questo testo. Non ci basta, infatti, una legge qualsiasi, ma vorremmo disporre di una buona legge. (*Applausi dai Gruppi PD e Misto-SI-SEL. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, forse è qualche anno che stiamo valutando questo disegno di legge e arriviamo qui ancora a modificare, come è stata modificata in Commissione, la proposta che era partita in questa sede, è andata alla Camera e ha avuto un sostanziale mutamento. Forse sono anni che denotano il fatto che su questo tema probabilmente non si è trovato quell'equilibrio di cui parlava il presidente D'Ascola. Non lo si vede quell'equilibrio, perché il testo varato dal Senato in prima lettura poi alla Camera dei deputati è stato completamente modificato in una maniera del tutto incomprensibile e per noi assolutamente inaccettabile. Non possiamo però tacere di questo passaggio che è stato fatto, perché fino a prova contraria, al di là di alcune precisazioni, la maggioranza che c'è in Senato dovrebbe essere la stessa alla Camera e se si parla di giustizia non si vede perché ci debbano essere disparità di vedute su testi come quello in esame.

Si è detto che ci sono problemi sulla configurazione stessa del reato di tortura. Quando si parlava degli elementi costitutivi del reato come dovrebbero emergere dalle convenzioni internazionali, probabilmente non sono state ripetute nel disegno di legge in esame e alla Camera si era tentato di ampliarlo in maniera tale che in realtà non si arrivava a punire quel reato di tortura come lo si potrebbe immaginare nel diritto naturale, ma si andava a trovare un insieme di comportamenti per cui alla fine c'erano una certa indeterminazione e genericità che rischiavano di sfruttare la tipologia di reato al fine di punire condotte che non avevano niente a che vedere con la tortura. Ricordiamo - perché ora non si può tacere - la polemica sorta da parte delle stesse forze di polizia. Infatti, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, a proposito dell'elemento costitutivo del reato di tortura si faceva riferimento a chiunque usasse violenza o minaccia (quindi potrebbe anche trattarsi un atto singolo, non si chiede nemmeno una pluralità di atti) al fine di vincere una resistenza. Su quella tematica si era discusso molto, perché **nel momento in cui il poliziotto effettua l'arresto, nel prendere il delinquente probabilmente esercita una violenza nei confronti di un soggetto che è quanto meno sottoposto alla sua vigilanza o custodia, quindi arrivava a commettere un reato di tortura e ad avere una punizione addirittura aggravata fino a quindici anni in quanto pubblico ufficiale.**

Mi chiedo come sia stato possibile pensare una configurazione di reato di quel tipo, tanto che quando il testo è tornato in Senato noi, che probabilmente noi siamo *morituri*, in Commissione abbiamo rilevato degli elementi giuridici e cercato di contenere la fattispecie con quell'equilibrio di cui parlava prima il Presidente. Allora dico che probabilmente si parla di equilibrio nella nuova formulazione dell'articolo 613-*bis* e che niente è tanto diverso dalla formulazione emersa dalla prima lettura in Senato.

Ad ogni buon conto noi restiamo ancora estremamente perplessi rispetto a questa configurazione di reato, perché ci domandiamo come è nel diritto naturale il reato di tortura e come invece lo si vuole in questa fattispecie. Non dico che si immagini la tortura nei termini in cui poteva esistere nel Medioevo, perché vi sono tematiche e strumenti diversi, ma penso al fatto stesso di indurre delle sofferenze di tipo psichico. Non per niente in Commissione giustamente abbiamo chiesto che si trattasse quantomeno di un trauma psichico verificabile, altrimenti la sofferenza psichica è difficilmente quantificabile. Non solo, è stato altresì eliminato il terzo comma, dove si diceva che al fine dell'applicazione delle norme sulla tortura la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Quell'inciso serviva proprio a cercare di contemperare questa configurazione di reato e di distinguerla, o quantomeno serviva a non arrivare a configurarla ogni qualvolta un agente di polizia o qualsiasi rappresentante delle Forze dell'ordine si trova ad avere a che fare con un delinquente, perché anche nel momento stesso in cui viene privato della sua libertà personale, alla fine una sofferenza psichica in qualche maniera gliela si produce. Questo forse era un modo di contemperare e di eliminare certi effetti stravolti della norma. In Commissione l'abbiamo soppresso, ma su questo possiamo avere delle legittime perplessità.

Tra l'altro, ci resta il grandissimo dubbio sulla formulazione dell'articolo 3, che recita: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura». Ci chiediamo se i fondati motivi derivino da una notizia di giornale o se si legge su qualche denuncia o *socia*/che in uno Stato probabilmente viene esercitata la tortura. Come facciamo a sincerarci che c'è questa violazione dei diritti umani sistematica e grave? Qual è il meccanismo per il quale abbiamo la prova che effettivamente venga praticata la tortura? Difficilmente in uno Stato viene codificata la possibilità, da parte di un'autorità di pubblica sicurezza, di esercitare la tortura. Potrebbe trattarsi di sistemi non così provabili o distinguibili. Noi temiamo che prevedere un fondato motivo di un probabile rischio - stiamo sempre parlando di un'eventualità - blocchi tutti i respingimenti e le espulsioni. Come si può dire che in Paesi del Terzo mondo non avvengono delle violazioni dei diritti umani? Non lo si sa; non abbiamo delle prove. Non c'è la possibilità. Questo potrebbe essere un meccanismo per creare dei pretesti. Non vogliamo dilungarci su delle questioni puramente tecniche. È ovvio che sembra incredibile dover parlare nel 2016 del reato di tortura per porre un divieto alla stessa. Dovremmo essere in una civiltà talmente avanzata che di tortura non se ne dovrebbe nemmeno parlare. Quando due anni fa quest'Aula trattò il reato di tortura per la prima volta vi erano dei casi che riguardavano il maltrattamento di anziani o di disabili all'interno di strutture. Qui si utilizzavano, purtroppo, delle modalità comportamentali che sfociavano in un delitto di tipo naturale come la tortura. Le persone erano sottoposte a un insieme di sofferenze psichiche con totale annientamento della dignità della persona. Troviamo veramente incredibile pensare che non siamo in un mondo civile e dover inserire un reato di tortura perché purtroppo la tortura può esistere. Dopo due anni di elaborazioni e di approfondimenti in Commissione, arriviamo però a un testo un po' povero sotto questo profilo. Probabilmente la configurazione del reato non avrà l'efficacia desiderata. Noi conserviamo ancora le nostre perplessità.

Per questa ragione abbiamo presentato una serie di proposte emendative che illustriamo in seguito. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)*). Signor Presidente, credo che quando parliamo di tortura dobbiamo avere una cosa molto chiara in mente, ovvero chi vogliamo tutelare innanzitutto nel nostro Paese. Prima di tutto dobbiamo proteggere i cittadini, cioè le persone oneste e perbene che rischiano di essere aggredite da un ubriaco, un drogato, uno stupratore o una persona, come è successo, che piglia a martellate i passanti. Poi ci sono le situazioni in cui i cittadini, per difendersi, chiamano la polizia e i carabinieri che accorrono per difenderli. Ci sono, quindi, prima

i cittadini; poi i poliziotti e i carabinieri, che fanno il loro dovere e, al terzo gradino, gli aggressori come il drogato, l'ubriaco e lo stupratore.

Il problema è che quando in questo provvedimento parliamo di tortura confondiamo i piani. Che il povero Regeni sia stato torturato è chiarissimo e che si debba colpire con la massima energia chi dovesse compiere, in Italia, comportamenti di questo tipo è altrettanto chiaro. Ma noi di cosa stiamo parlando?

Leggo una lettera al «Corriere della sera» di quattro giorni fa, della professoressa Di Cesare. Voglio ricordare in proposito che la tortura è un reato doloso: bisogna avere la volontà di torturare qualcuno. La professoressa Di Cesare, nella sua lettera al «Corriere della sera», per citare dei casi di tortura parla dei casi di Aldrovandi, Cucchi, Magherini e Uva. È il solito *mantra*, che abbiamo sentito anche in questa sede. Questi sarebbero dunque dei casi per cui, secondo la legge in esame, i responsabili dovrebbe andare all'ergastolo, dal momento che c'è stata una morte. Allora ho scritto al «Corriere della sera» per dire: "Scusi signora, in tutti questi casi l'accusa era di atteggiamenti colposi!"

Nel caso Uva sono stati assolti tutti: per tre volte il pubblico ministero ha chiesto l'assoluzione e finalmente, alla quarta volta che lo ha chiesto anche in udienza, sono stati assolti. Non c'entravano assolutamente nulla, anche se c'era stato questo *mantra*, con le fotografie dei carabinieri che sono state pubblicate sui *social media*, indicandoli come assassini, tanto che hanno dovuto cambiare casa e i figli di questi carabinieri, totalmente innocenti, sono stati minacciati a scuola. Il caso Magherini non è ancora arrivato al primo grado. Quanto al caso Cucchi, non riesco a capire che cosa c'entri con la tortura. Potete andare a vedere il filmato in cui il padre dichiara che, dal suo punto di vista, all'udienza il figlio aveva il viso gonfio e segni evidenti negli occhi, ma dal punto di vista fisico stava benissimo. Si muoveva e il fatto delle vertebre rotte assolutamente non sussisteva. Egli ha detto che per quanto abbia potuto vedere, lo escludeva al 100 per cento: Stefano si muoveva e camminava, parlava e si muoveva come una persona normale. Se ci fosse stato un problema alle vertebre avrebbe provato dolore e quindi lo avrebbe saputo e glielo avrebbe detto. Quindi egli ha escluso nella maniera più categorica che quello del figlio non fosse un comportamento normalissimo. Dopodiché, gli agente di custodia, che dopo lo avrebbero picchiato, sono stati assolti.

L'unico caso in cui c'è stata una condanna è stato il caso Aldrovandi, per omicidio colposo, perché i poliziotti avrebbero tenuto per terra il povero Aldrovandi, in una situazione tale che gli avrebbe procurato l'infarto. Guardate che è esattamente la stessa identica cosa che è accaduta davanti a Palazzo Chigi, quando è stato colpito un carabiniere, da parte di un tale Preiti e i colleghi carabinieri invece di sparare all'aggressore gli sono saltati addosso e lo hanno buttato per terra.

Andate a vedere tutte le foto con il carabiniere a cavalcioni dell'aggressore, che gli mette le mani dietro la schiena e le manette.

Ebbene, secondo la professoressa Di Cesare e secondo alcuni colleghi, se colui che ha sparato al carabiniere, in quel momento avesse avuto l'infarto, il carabiniere che lo aveva fermato avrebbe preso l'ergastolo. Secondo la professoressa Di Cesare, infatti, questi sono tutti casi di tortura.

Ho dunque scritto al «Corriere della sera»: Scusi signora, ma cosa sta dicendo? La tortura è un reato doloso e non un reato colposo. Al che la professoressa mi ha risposto dicendo che li hanno assolti, perché non c'è ancora il reato di tortura, altrimenti sarebbero stati condannati. Non so se capite il salto logico di una lettura della tortura, che non è quella che pensiamo noi, per cui una persona viene presa e torturata, con le unghie strappate e tutto quello che abbiamo visto. No, si tratterebbe di un fatto accidentale, che può capitare a qualsiasi poliziotto o carabiniere che interviene e che viene tradotto sui grandi media - in Parlamento più volte è stato detto - come caso di tortura. Del resto, nel testo che viene sottoposto alla nostra attenzione si legge che: «Chiunque con (...) minacce gravi (...) cagiona (...) un verificabile trauma psichico (...) è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni», se è un pubblico ufficiale con la pena della reclusione da cinque a dodici anni e se c'è la morte del reo con l'ergastolo. Si dice che viene punito chiunque con minacce gravi causa un verificabile trauma psichico: dunque, la minaccia diventa tortura.

Ho visto alcuni interrogatori di magistrati, ad esempio nel caso dei due che avevano sparato all'università. Se quella è la definizione di tortura, molti magistrati, quando fanno gli interrogatori, dovrebbero essere accusati di tortura. Credo che non ci sia mafioso o membro della 'ndrangheta che venga arrestato e interrogato in maniera ruvida, che non dirà immediatamente che è stato torturato, se lo minacciano di finire in galera, dicendo: «Guarda che buttiamo via la chiave, non esci più dal carcere, confessa!». Queste sono minacce. Ripeto, queste sono minacce. Se poi queste minacce hanno provocato un trauma, ecco che quella è tortura. Questa è la tortura? **Su quale strada ci stiamo incamminando rispetto a chi deve intervenire per tutelare l'incolumità di tutti? Attenzione, mentre l'aggressore certamente commette un reato e mette in pericolo la vita dei cittadini, il carabiniere o il poliziotto devono intervenire, mettendo così a rischio la propria vita per difendere quella degli altri. Cosa vogliamo fargli, senatore Manconi?**

Lo voglio dire: tutte le volte che succede una cosa del genere, arriva il senatore Manconi e, insieme a Cucchi e ad Aldrovandi, va a fare le conferenze stampa, nelle quali pregiudizialmente si accusano i poliziotti. L'avvocato Anselmo aggiunge - andate a leggere le interviste - che lui le cause non le vince in tribunale ma sui *media*, perché riesce

a creare una pressione talmente grande sui *media* che comunque poliziotti e carabinieri, anche se non hanno fatto niente, stanno tre o quattro anni sotto processo. Si rovinano le loro vite, le loro famiglie vengono minacciate, le foto vengono messe sui *media*. Quando, poi, vengono assolti non serve a nulla, perché la professoressa Di Cesare, anche davanti ad una assoluzione passata in giudicato, dice che questi sono colpevoli di tortura. Ma alla domanda se i reati sono dolosi o colposi, si risponde che, certo, erano colposi, ma se ci fosse stata la tortura sarebbero stati dolosi. Collegati, in questo modo teniamo aperte talune fattispecie nel nostro Paese. Io ho fatto il carabiniere di leva, ma non tutti hanno fatto il carabiniere di leva; hanno una storia diversa alle spalle rispetto alla concezione che hanno dei carabinieri e dei poliziotti. Certo, quando si dice che c'è una cultura di violenza nei carabinieri o nella polizia, e quindi pregiudizialmente si suppone che, quando questi intervengono, lo fanno esercitando questo tipo di violenza, benissimo, anzi malissimo: se lo fanno - e se viene provato - devono essere giudicati con la massima severità. Ma attenzione, pensiamo a quando un carabiniere o un poliziotto - cito ancora il caso davanti a Palazzo Chigi - interviene per bloccare una persona, specialmente se alterata. Basti pensare al caso Magherini: quante telefonate sono arrivate da cittadini perché quello aveva buttato una donna fuori da un taxi e aveva aggredito un'altra persona dentro: era nel classico delirio da cocaina. Fermare una persona così non è facile perché in questi casi quella mena, si ribella.

Se succede qualcosa, se succede un imprevisto, cosa fa il poliziotto o il carabiniere? Sa già da prima che se interviene a bloccare una persona così rischia l'ergastolo? Non solo rischia la vita, ma rischia comunque di andare sotto processo?

Sapete che persino nel caso Aldrovandi la Corte dei conti ha quasi annullato la sanzione rispetto a quei poliziotti dicendo che alla fine sono intervenuti come il regolamento imponeva loro di fare per bloccare una persona che resisteva all'arresto. Se tenendolo per terra in quella posizione, con le manette dietro la schiena, c'è stato un caso accidentale, non discuto. La sentenza c'è: omicidio colposo per negligenza, imperizia; lo hanno tenuto nella posizione sbagliata. Ma è forse tortura, come tutti vanno dicendo?

Il problema è che l'Italia è uno strano Paese perché prima di fare una norma bisognerebbe mettersi d'accordo sulle finalità della stessa. Questo provvedimento serve se un caso Regeni succede in Italia, sia il canaro, sia un privato, quel tale che aveva preso prigioniero uno che lo prendeva in giro, e per una settimana a Roma lo ha torturato in tutte le maniere possibili e poi lo ha ucciso: certo che è giusto averlo punito severamente per quell'omicidio perché in quel caso era tortura. Allo stesso modo, quando capitano certi episodi in una casa di riposo rispetto ad una persona anziana o in un asilo rispetto a soggetti che non possono difendersi: certo che quella è tortura. Ma qui facciamo un'operazione pubblico-mediatica in cui indichiamo come tortura un certo tipo di comportamento.

Volete che non ci sia preoccupazione nei poliziotti, nei carabinieri, nei capi della Polizia e dei Carabinieri che sono venuti in Commissione a spiegare che, quando il cittadino è in pericolo, il carabiniere, il poliziotto che interviene mette anche in conto il gravissimo rischio cui va incontro, che non è solo il rischio di perdere la vita nella colluttazione - molte volte, purtroppo, quando ci sono le cerimonie, il Capo dello Stato consegna premi alle vedove, ai familiari dei poliziotti che sono caduti sul dovere proprio in situazioni di questo genere - ma anche quello di finire sotto processi infiniti, sotto la pressione di un'opinione pubblica che viene comunque pilotata, ogni caso? D'altra parte, come la scienza dimostra, per uno stato di eccitazione da cocaina e alcool si può morire anche spontaneamente. E, se questo avviene nel momento in cui i poliziotti intervengono, questi che fanno? Vanno all'ergastolo, perché sono colpevoli di essere intervenuti nel momento in cui è successo questo fatto, che sarebbe successo anche e comunque senza il loro intervento?

Noi abbiamo presentato degli emendamenti per precisare meglio quello che vogliamo fare e lo facciamo alla luce di quello che insistentemente ogni giorno i *media*, e non solo i *media*, riportano. Se non fosse stato il «Corriere della sera», che è il maggiore giornale italiano, a dare cinque giorni fa un grande spazio a questo professore, indicando questi quattro casi di tortura, tutti colposi, che dovrebbero essere puniti come tali, noi non avremmo questa preoccupazione. Purtroppo l'aspettativa è quella e pertanto i nostri emendamenti sono volti a precisare ulteriormente le finalità di questo provvedimento. (*Applausi del senatore D'Anna*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

MAZZONI (AL-A). Signor Presidente, credo che abbia ragione il presidente D'Ascola: questo è un provvedimento molto complesso e delicato, in cui è difficile trovare un punto di equilibrio. Ma bisogna partire da un dato di fatto: nonostante la ratifica di numerose convenzioni internazionali, l'Italia ha finora disatteso l'obbligo di incriminare la tortura attraverso l'adozione di una fattispecie penale *ad hoc*. Eppure, il divieto di tortura è considerato nel diritto internazionale una norma di diritto cogente, cioè inderogabile anche in situazioni d'emergenza, così come previsto dalla Convenzione siglata nel 1984 e recepita dall'Italia quattro anni dopo.

Non solo, gli Stati devono anche esercitare una sistematica sorveglianza su regolamenti, istruzioni, metodi e pratiche di interrogatorio, nonché sulle disposizioni relative a custodia e trattamento di persone sottoposte in qualsiasi modo a limitazioni della propria libertà.

Tuttavia, dopo la ratifica della Convenzione contro la tortura, l'Italia non ha sentito la necessità di introdurre un reato *ad hoc*, perché si riteneva che nel nostro codice fossero già previste delle fattispecie idonee a punire tutti gli atti indicati nell'articolo 1, anche quelli commessi da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.

Il nostro Governo sostenne tale posizione nei *report* inviati al Comitato contro la tortura nel 1990, nel 1994 e nel 1998. Solo nel *report* del 2002 le autorità italiane riconobbero espressamente la necessità di modificare le previsioni del codice penale. Il provvedimento, che dovrebbe recepire anche l'invito della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, è diventato ancora più urgente dopo la condanna ricevuta dall'Italia in merito alle torture commesse dalla polizia nella scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001.

L'assenza di una fattispecie che permette di punire in modo proporzionato condotte particolarmente efferate poste in essere dalle Forze dell'ordine è stata infatti motivo di censura sia a livello internazionale, sia da parte dei giudici chiamati a decidere su quella vicenda, i quali hanno rilevato che le condotte inumane e degradanti accertate in giudizio avrebbero potuto indubbiamente essere ricomprese nella nozione di tortura prevista dalla Convenzione, denunciando così l'inadeguatezza delle fattispecie incriminatrici per cui gli imputati erano chiamati a rispondere.

La *ratio* sottesa all'introduzione del reato di tortura può essere ricondotta a due ordini di considerazioni: da un lato, le informazioni estorte mediante tortura non possono essere ritenute attendibili per venire assunte come prova in un procedimento penale; dall'altro lato, la sanzione di inutilizzabilità dovrebbe rimuovere gli incentivi per l'utilizzo della tortura, contribuendo così a prevenirla. Ma è da marzo 2013 che è in atto un rimpallo sul testo tra i due rami del Parlamento. Al centro della questione c'è soprattutto la preoccupazione, sottolineata dai vertici di Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza, che non si vada a configurare un reato contro le Forze dell'ordine. Dopo un primo testo approvato al Senato, poi ampiamente corretto dalla Camera, da quasi un anno il provvedimento è finito nel limbo, dopo il mandato al relatore conferito dalla Commissione giustizia nel luglio 2015. Ora siamo tornati, con qualche correzione, al testo originario uscito dal Senato. Si contestualizza ciò che fa scattare la pena; viene introdotta l'espressione «reiterate violenze», l'agire «con crudeltà» e il «verificabile trauma psichico». Sul punto relativo alle Forze dell'ordine, torna la dicitura originale del Senato. Nel testo della Camera era invece specificato: «Se i fatti (...) sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni». Il testo che torna oggi nell'Aula del Senato prevede invece: «Se i fatti (...) sono commessi da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni (...), la pena è della reclusione da cinque a dodici anni».

In poche parole, diminuiscono le sanzioni, e il reato, che rimane comune e non proprio di pubblico ufficiale, come è invece prescritto dalla Convenzione di New York, diventa ancora più generico. Affinché venga considerata tortura, per esempio, la violenza e la minaccia devono essere reiterate.

Spariscono anche, tra le finalità elencate per definire meglio la fattispecie, quelle discriminatorie etniche, religiose o sessuali; così come sparisce la locuzione «per vincere una resistenza», accogliendo un rilievo mosso dal prefetto Pansa, secondo il quale per il testo della Camera poteva essere considerato un torturatore anche chi «causa una sofferenza acuta» (quindi anche con una singola manganellata), con il dolo specifico di «vincere una resistenza». Ma siccome il codice penale, all'articolo 53, stabilisce all'opposto che è compito del poliziotto «vincere una resistenza», si sarebbero profilati conflitti di giurisprudenza. **I vertici delle Forze dell'ordine hanno in particolare messo l'accento sul rischio che con questa legge non si possa più garantire l'ordine pubblico, perché ogni tafferuglio potrebbe essere seguito da un diluvio di denunce alla magistratura.**

Si confrontano insomma due esigenze: la tutela dell'ordine pubblico e il rispetto dei diritti umani. E in questo senso è stato disperante ascoltare un procuratore generale della nostra Repubblica dire che Stefano Cucchi è stato vittima di tortura, come Giulio Regeni, quando era nelle mani dello Stato italiano.

Signor Presidente, in conclusione ritengo che difendere i diritti umani e rendere operative le Convenzioni internazionali contro la tortura non sia un atto contro qualcuno, ma un atto a garanzia di tutti, e che se anche questa legislatura si concludesse con un nulla di fatto sarebbe un fallimento che la politica non si può permettere. *(Applausi della senatrice Ferrara).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.

ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, non vi nascondo il compiacimento personale nel potere intervenire quest'oggi sul provvedimento in esame. La proposta di legge, al di là dei giudizi dettagliati sul contenuto e dei singoli convincimenti, ha il merito di introdurre nel nostro ordinamento, nel codice penale, il reato di tortura. L'assenza nel nostro ordinamento di questo reato ha dell'incredibile, essendo l'Italia la Patria di Cesare Beccaria e di Pietro Verri, che oltre duecento anni fa avevano già trattato e stigmatizzato la pratica della tortura.

Per la verità, la proposta di legge è stata contraddistinta da un *iter* legislativo molto difficile, a volte incoerente, ed i colleghi che mi hanno preceduto l'hanno già illustrata. Eppure, su un tema così importante mi sarei aspettato una convergenza di posizioni che guardassero di più alla portata sociale e internazionale delle future disposizioni che a quella, molto più miope, della politica nazionale. Infatti, l'ordinamento italiano non prevede fattispecie in merito al delitto di tortura, nonostante la Costituzione,

all'articolo 13, comma quarto, stabilisca che è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

Resta il fatto che sia trascorso molto tempo da quando l'Italia, nel 1988, ha ratificato la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, adottata nel 1984 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 39/461. Non meno importanti, poi, sono i numerosi trattati e accordi internazionali che sanciscono che nessuno possa essere sottoposto a tortura, soprattutto se tra questi vi è la più volte citata **Convenzione del 1984, che è quella che definisce, in maniera specifica, il reato in oggetto.**

Orbene, colleghi, concorderete con me che sia giunto il momento storico di dotare il nostro ordinamento di una figura di reato apposita, in maniera univoca e chiara, non solo perché è emerso dal dibattito pubblico quanto sia ormai necessario, ma soprattutto colmare un *vulnus* normativo non più accettabile. Lo dimostrano anche i recenti episodi di cronaca nei quali quei comportamenti criminosi sarebbero stati puniti in maniera più efficace e più puntuale qualora il nostro ordinamento fosse stato dotato di questo tipo di reato. Affermo e sottolineo quanto detto, perché noi non siamo solamente dei legislatori ma anche dei cittadini, che credono nella giustizia e - ancor di più - credono nella tutela dei diritti umani, in tutte le sue forme, soprattutto quelle più garantiste.

Non occorre essere certo esperti giuristi o particolari promotori della dignità umana per attestare che, in materia, il nostro ordinamento è contraddistinto da un *deficit* di tutela. Basta leggere qualche pagina degli atti giudiziari su quanto accaduto tra il 19 e il 21 luglio 2001 a Genova in occasione del G8, oppure sui casi di Cucchi e Aldrovandi. Si tratta di vicende oscure che lasciano trapelare quel senso di inadeguatezza e incompletezza del nostro sistema penale nel reagire a violazioni sulla dignità di essere umano, nella sua integrità e perfino sulla vita.

Come accennavo prima, l'*iter* legislativo è stato molto disordinato, e non posso non manifestare il mio disappunto sulla pretestuosa volontà da parte della Camera di stravolgere un provvedimento approvato all'unanimità in prima lettura al Senato, con nessuno voto contrario e tre soli astenuti.

Nello specifico, concordo per l'introduzione dell'articolo 613-*bis* nel codice penale, che punisce con la reclusione da tre a dieci anni chiunque, con reiterate violenze e minacce gravi, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, cura o assistenza. Ritengo si possa soprassedere sul ribadire quanto gravi debbano essere le minacce e quanto debbano essere reiterate le violenze. Forse è quel punto d'incontro tra varie posizioni che ci aiuterà ad andare avanti.

L'articolo 613-*bis*, poi, contempla l'aggravante se l'autore del reato è un pubblico ufficiale, con una reclusione da cinque a dodici anni. Infine (aggiungerei finalmente), si dispone l'aggravante per la morte come conseguenza della tortura nelle due diverse ipotesi di morte voluta o non voluta, ma conseguenza dell'attività di tortura.

Un altro aspetto meritevole di attenzione è quanto disposto all'articolo 2, laddove si novella l'articolo 191 del codice di procedura penale, introducendo il principio dell'inutilizzabilità nel processo penale delle dichiarazioni eventualmente ottenute per effetto di tortura. Questo articolo rappresenta - a mio modesto parere - una tutela *a priori* per eventuali azioni coercitive avute con tortura al fine di ottenere dichiarazioni.

Mi preme, tuttavia, sottolineare che il testo della Convenzione definisce la tortura come un comportamento che richiede il coinvolgimento di un pubblico ufficiale (o di chi esercita una pubblica funzione), chiarendo al contempo che eventuali definizioni più ampie non pregiudicano l'oggetto della norma.

Tale è stata la soluzione accolta dal Parlamento, così giungendo ad un compromesso ragionevole tra posizioni altrimenti difficilmente conciliabili tra di loro, che avrebbero di fatto impedito l'introduzione di questa fattispecie di reato nel nostro ordinamento.

Sinceramente, avrei personalmente preferito un recepimento quasi letterale del testo della Convenzione. Ad ogni modo, come anticipato precedentemente, ritengo importante si stia finalmente colmando una gravissima lacuna normativa e civile.

Ciò detto, colleghi, vorrei però sottolineare una mia personale opinione ovvero che le disposizioni che stiamo introducendo nel nostro ordinamento penale non sono e non devono essere utilizzate in modo strumentale per colpire le nostre Forze dell'ordine, che compiono il proprio dovere a difesa della legalità e della sicurezza dei cittadini, operando molte volte nel rischio personale, nel pieno rispetto della legge e delle garanzie costituzionali dei cittadini.

Quello che dobbiamo tenere ben presente è l'obiettivo della Convenzione di New York contro la tortura che era, ed è, prevalentemente diretto a quei Paesi che sono retti da regimi anti-democratici e che, per tale motivi, praticano largamente sui propri cittadini maltrattamenti fisici e di tortura. Detto questo, è evidente che le norme presenti nel nostro ordinamento, contro comportamenti assimilabili a pratiche di tortura, possono essere rafforzate ed è in questa logica che va valutato il voto che daremo a questo provvedimento.

Concludendo, signor Presidente, introdurre il reato di tortura nel nostro codice penale significa non solo colmare una lacuna normativa particolarmente grave, ma significa smetterla di fare finta che il nostro Paese non abbia avuto episodi in tale senso. Qui stiamo trattando una questione che ha un enorme rilievo, soprattutto internazionale e deve essere affrontato e discusso come

un passo avanti nella civiltà del popolo italiano. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore Tonini*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sappiamo bene che ci sono le convenzioni e gli accordi internazionali, che sono stati più volte richiamati e che devono portare l'Italia ad adempiere a queste intese.

Tuttavia, l'*iter*, anche complesso, di questa legge dimostra che le affermazioni che in molti passaggi, sia qui al Senato ma poi, successivamente, anche alla Camera, gli esponenti di Forza Italia hanno svolto hanno un loro fondamento. In molti casi, anche di fronte a fatti di cronaca che hanno causato sconcerto e a interrogativi in un senso e nell'altro, avendo assistito a processi mediatici, ad assoluzioni nelle aule di giustizia e a vicende che ovviamente hanno colpito tutti - l'epilogo tragico di vite è sempre una tragedia - non c'è dubbio che nell'animo di molti questa legge è stata più volte letta come un atto di diffidenza, e non vorrei dire di ostilità - ma potrei anche dire di ostilità - nei confronti delle forze di polizia.

L'uso legittimo della forza è un tema delicato, sia nell'ambito dei trattati che delle intese dell'ONU. Si attua una norma costituzionale. L'Italia ripudia la guerra, ma ovviamente, se le organizzazioni internazionali - ed è successo nel corso della storia, anche recente - hanno deciso di contrastare dittature, invasioni e decimazioni di popoli, ha partecipato a iniziative di siffatto tipo, dove si ritiene che ci sia un uso legittimo della forza, anche quella militare più estrema.

E così nel campo dell'ordine e della sicurezza pubblica sono chiamate a operare le Forze di polizia, talvolta anche le Forze armate, che vengono utilizzate pacificamente, spesso per presidiare luoghi pubblici, tribunali o nelle varie operazioni "Strade sicure" in Sardegna, in Sicilia e su tutto il territorio nazionale. Diciamo che poi non accade nulla, perché - per fortuna - la deterrenza esercitata dalla presenza e dal controllo del territorio fa sì che quei soldati che vediamo, anche uscendo qui dal Senato, all'angolo di San Luigi dei Francesi o a piazza Cavour, davanti al Palazzo di giustizia, poi non usino legittimamente la forza, perché nessuno li costringe a questo, ma sono lì perché, in teoria, ciò potrebbe accadere. E, quindi, sia le Forze di polizia che le Forze armate hanno questo diritto.

È ovvio che la tortura, di cui si parla, non è consentita a nessuno e nemmeno l'uso legittimo della forza ammette le vessazioni e le prepotenze. Dopo di che c'è un'area grigia che non riguarda vicende come quelle che sono state evocate, dove ci sono stati poi giudizi penali, anche - cari colleghi - in assenza di questa legge. Parliamo del contrasto alle violenze arbitrarie, a maggior ragione ai danni di persone in stato di fermo o di detenzione, che quindi sono affidate all'autorità pubblica, che può trattenerle in attesa dell'accertamento di responsabilità. Se poi c'è una condanna, le può trattenerne a maggior ragione per l'espiazione della condanna, ma quella persona già viene trattenuta e non può essere sottoposta a una vessazione, meno che mai a una violenza.

Per questo già numerose norme consentono nel nostro ordinamento d'impedire l'arbitrio e i reati - ne posso fare un elenco sommario - di percosse, lesioni, violenza privata, minacce, ingiurie, sequestro di persona o arresto illegale, con tutte le sanzioni previste per l'indebita limitazione della libertà personale, l'abuso di autorità nei confronti di arrestati o detenuti, perquisizioni o ispezioni personali arbitrarie.

Insomma, il nostro codice presenta una gamma di norme e sanzioni che impedisce, appunto, l'arbitrio. Ciò è tanto vero che le vicende evocate, compresa quella di Genova, hanno visto, in assenza di questo reato, processi, condanne e anche estromissioni - poi il tempo ci dirà se giuste o sbagliate - anche di altissimi dirigenti delle nostre forze di polizia. Quindi, non è che in assenza di questa norma c'è il libero arbitrio, ci sono la violenza di Stato e la tortura. Se diciamo questo, facciamo un grave errore.

Ecco perché il disegno di legge è tornato dalla Camera dei deputati modificato. Anche dal punto di vista dei relatori ci sono stati ulteriori interventi. Il nostro Gruppo interverrà e ci sono ancora emendamenti che abbiamo presentato.

Richiamo una particolare attenzione ai temi della sicurezza e delle forze di polizia e conservo un fondo di perplessità maggiore di altri, perché diffido delle intenzioni di alcuni. Infatti, il combinato disposto della norma sulla tortura e quella che non è stata fatta sui numeri di identificazione delle forze di polizia non vorrei che portasse a una paralisi delle azioni di ordine pubblico, perché poi nell'azione di ordine pubblico l'Italia negli ultimi mesi non ha vissuto momenti allarmanti, ma potrebbero esserci. È infatti vero che anche tutti i temi del degrado della vita nelle città, spesso connessi al dilagare dell'immigrazione clandestina o della criminalità comune, in alcuni quartieri si collegano anche all'ordine pubblico. Spesso si tenta di impedire l'arresto di esponenti della criminalità organizzata in alcune parti d'Italia, e non solo in quelle in cui mafia, camorra e 'ndrangheta sono più forti; è successo anche a Roma. In quei casi l'esecuzione dell'arresto di una persona diventa quasi un problema di ordine pubblico: si sono ribellati quartieri, familiari, parenti. Anche in quei casi c'è un limite all'uso della forza. Ma noi vogliamo che il testo in esame non consenta, poi, la paralisi dell'azione, che a volte deve anche essere decisa. Se si vuole arrestare un camorrista e un quartiere, una zona, un rione, un palazzo si ribellano, che deve fare lo Stato? Torna il giorno dopo, quando magari quella persona si è resa latitante? A volte, quindi, occorre anche consentire di agire con forza.

Riteniamo che, nella stesura di questo testo, la tecnicità delle parole che vengono usate sia fondamentale per impedire che, poi, abusi e usi arbitrari delle norme portino alla vessazione delle Forze di polizia e non a quello che è giusto, ossia alla tutela della persona, anche nell'ordine pubblico. È chiaro che, se un poliziotto esce per strada e dà una

manganellata a uno, è un atto di violenza. Ma se qualcuno sta incendiando un'automobile per strada o sfasciando le vetrine - parlo di fatti che, ahimè, hanno fatto parte della vita e della cronaca italiana - che fa? Manda una e-mail? Fa un invito?

Una volta nell'ordine pubblico - non so se si usi ancora - il responsabile supremo, il più alto in grado, doveva mettere la fascia tricolore; bisognava suonare gli squilli di tromba - non so se questo sia previsto ancora in qualche normativa, può darsi che sia sopravvissuto - per avvisare il manifestante non autorizzato e violento: attenzione che adesso lo Stato interviene! Non so se si usino più la fascia tricolore e lo squillo di tromba, ma, colleghi, attenzione a non favorire in maniera esagerata le denunce arbitrarie.

Non abbiamo ancora approvato - e mi auguro che non si faccia mai - la norma sui codici identificativi, ma il combinato disposto del numero scritto bello grande sul casco o sulla tuta del poliziotto o del carabiniere e una norma sulla tortura ambigua possono portare il manifestante a dire che il numero 408 scritto sulla tuta ha fatto questo e quell'altro. Ci sono stati casi di cronaca. Ricordo che una volta, in occasione di una manifestazione a Terni, un ferimento era stato causato dall'ombrello di un manifestante e non dalla polizia. Eppure, per giorni, e giorni, abbiamo assistito a recriminazioni contro la polizia.

Abbiamo quindi acceso un faro sul rischio di abusi. Le norme che vengono dalla Commissione giustizia sono spesso oggetto di lunga discussione in quest'Assemblea e spesso sono anche motivo di un'inevitabile discussione, per via dell'imprecisione di alcune decisioni, che abbiamo visto, anche recentemente, in altri casi.

Invitiamo allora a una riflessione ulteriore. Ci sono degli emendamenti del relatore che abbiamo apprezzato e che sono frutto dell'azione che anche i senatori Caliendo, Palma e altri hanno svolto in Commissione, per introdurre quella ragionevolezza sulla differenza tra gli abusi, che non devono essere effettivamente commessi, e l'uso legittimo della forza a tutela della legalità, dell'ordine pubblico, dell'esecuzione di un ordine di arresto nei confronti della camorra.

I limiti sono molto labili. È qui presente il sottosegretario Migliore il quale, nei giorni scorsi, in occasione della discussione su un altro capitolo, quello dell'articolo 41-*bis*, ha replicato precisando che le cose che gli erano state attribuite non erano vere. Ricordo che, nella mia lunga esperienza parlamentare, quando il 41-*bis* era ancora a tempo, fui io - ero allora all'opposizione di un Governo di centrosinistra - a proporre la proroga di quella misura; poi si unirono anche gli altri partiti e il Governo dell'epoca, che credo fosse presieduto da D'Alema. Poi i nostri Governi di centrodestra hanno reso stabile e permanente quella norma, dopo che la Corte costituzionale se ne era occupata; anche nei casi dei più efferati mafiosi, alcuni hanno sostenuto che vi fossero diritti minimali che non dovevano essere negati a nessuno. Anche in quel caso si pose un problema di sicurezza, di collegamento con l'esterno e sono quindi ben lieto del 41-*bis* e di aver contribuito a pagine più delicate. Ricordo che anche nella scorsa legislatura, quando ero Capogruppo, abbiamo rafforzato ulteriormente il 41-*bis* perché la magistratura di sorveglianza e l'ordinamento giudiziario avevano chiesto una maggiore e più precisa definizione delle norme, per evitare il collegamento dall'interno all'esterno. A volte anche quello che può sembrare vessatorio (il vetro divisorio o altre cose) è necessario per impedire che la criminalità comunichi dal carcere.

Sui temi della sicurezza, della legalità, dell'ordine pubblico, della tortura o anche dei diritti del detenuto vi è un confine che non deve essere mai varcato. La norma del 41-*bis* è importante perché evita che alcune cosche possano riprodurre ancora la loro catena di comando. Ma, nell'ambito delle norme che ho già citato, **ritengo questa norma - con buona pace dei trattati internazionali - ultronea. Può servire a combattere la tortura in quei Paesi assolutisti, nelle dittature, dove peraltro se ne fregano delle convenzioni internazionali, le calpestano e fanno di tutto e di più, e questo non è accettabile. Noi abbiamo già un ampio impianto legislativo e di sanzioni penali che ha consentito di svolgere processi. Non cito altri casi di attualità, ma se ne potrebbero ricordare tanti e, se ci sono stati processi, significa che ci sono delle norme.**

Attenzione, quindi, a non mandare un segnale di criminalizzazione preventiva delle Forze dell'ordine e di polizia, perché statisticamente sbagliano i politici, i medici e può sbagliare anche un appartenente alle forze di polizia. Quale realtà è perfetta? Nessuna categoria è immune dall'errore. Tuttavia, nel dibattito interno alle istituzioni, ma anche nel Paese, da parte di molti è emerso quasi un senso di punizione e di sanzione. In chi indossa una divisa noi non dobbiamo vedere il nemico da abbattere, il portatore di violenze e di torture. Pertanto, anche su altre questioni come quella inerente i codici identificativi, ben venga la pausa di riflessione che è durata molto a lungo, per evitare una paralisi dell'azione di sicurezza e di contrasto anche per quanto riguarda le espulsioni e quant'altro, visto che il testo è stato in parte modificato.

Qualcuno dice che non si può fare l'espulsione, a parte che il Governo si occupa più dell'ingresso e del trasporto dei clandestini. Ricordo che ieri sono arrivate 4.500 persone in un giorno, e poi ci vengono a dare le statistiche del Ministero dell'interno che parlano di 170.000 arrivi in un anno. Compratevi un contatore e guardate! Non si possono fare le espulsioni - tanto voi non le fate in nessun caso - e in tutta una serie di casistiche si troverà il pretesto per dire che in un caso non ci sono garanzie di legalità, in un altro non ci sono garanzie sulle torture. Attenzione, quindi. Anche quella parte è oggetto di riflessione. Io ho anche proposto emendamenti abrogativi dei vari articoli, perché ritengo che non tutti siano necessari.

Pertanto, nell'affermare che ogni tipo di illegalità deve essere sancita e punita, forse avremmo dovuto ritenere già sufficiente il nostro impianto di ordine penale. Ci sono dei trattati a cui adempiere: facciamo senza norme ultronee che vadano ad aggravare la situazione. Dosiame le parole, perché molte volte in questa legislatura abbiamo visto arrivare in Aula provvedimenti su materie di carattere penale che poi forse andavano istruiti meglio in Commissione. In tutte le leggi, infatti, una parola può fare la differenza, ma in campo penale è ancora più importante. Quindi formulo un augurio per la conclusione del nostro lavoro. Se non sbaglio, siamo alla terza lettura e, quindi, c'è stato un dibattito ampio in cui il Senato ha svolto un ruolo importante, tanto che ce ne sarà una quarta. Evidentemente l'adempimento dei trattati internazionali non è scevro dalla saggezza del legislatore. Tutti siamo contro le torture e le violenze, ma è bene avere a mente l'uso legittimo della forza, la possibilità di mantenere l'ordine pubblico, il non scoraggiare il personale delle forze di polizia che già è scontento per i contratti, per il riordino delle carriere, per mille frustrazioni per cui non c'è bisogno di fare una Commissione d'inchiesta. Ognuno di noi trova degli appartenenti alle forze di polizia per strada e può dialogare con loro - come io faccio da sempre - e trovare mille ragioni, alcune delle quali forse si possono lenire con le parole, ma altre danno un segnale di un certo tipo.

Concludo con un riferimento alla riflessione cui il Senato ha contribuito, sta contribuendo e contribuirà, perché il testo arrivato dalla Commissione avrà ulteriori modifiche. Io ho presentato emendamenti che mi auguro vengano approvati. Il relatore ha dato un contributo e mi auguro che ciò possa indurre anche la Camera e tutto il Parlamento a una riflessione. La tortura va combattuta. La forza della legalità non va paralizzata. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS (Misto). Signor Presidente, quello in esame è un disegno di legge d'iniziativa parlamentare e - come è già stato detto in quest'Aula - noi siamo partiti da un testo che aveva dei contenuti decisamente molto più chiari, evidenti e anche più finalizzati, coerentemente con quanto contenuto nei trattati internazionali ai quali abbiamo aderito e cui facciamo riferimento. Oggi abbiamo un testo, modificato poi alla Camera, che - a nostro avviso - è stato fortemente indebolito dall'ultima attività svolta in Commissione giustizia rispetto alla sua finalità originaria.

Abbiamo e manteniamo, fintantoché non arriveremo all'esame degli emendamenti che anche noi abbiamo proposto per tornare allo spirito originario del progetto, fiducia che i cambiamenti necessari vengano fatti. Del resto, questo è uno dei passaggi che devono essere compiuti perché l'articolato venga approvato in via definitiva. Un altro passaggio verrà fatto alla Camera e molto di quanto essa aveva stabilito è stato modificato - secondo noi - in peggio nel testo che viene proposto oggi all'approvazione del Senato.

Cosa non ci convince? L'ha detto prima benissimo il senatore Manconi. Non ci convince l'idea che sta alla base del testo che è stato così fortemente ridimensionato introducendo formule come «reiterate violenze» e «minacce gravi», cambiando la natura del reato e introducendo di fatto un concetto di crudeltà che a noi pare assolutamente privo di senso in ragione del reato e del delitto che si intende punire. La tortura di per sé prevede la crudeltà. Non c'è bisogno di una specificazione. La tortura è crudeltà finalizzata, scientificamente adoperata e usata. C'è storia sulla tortura. La tortura ha una storia dietro di sé di ingiustizie e colpevolezze profonde attribuibili agli Stati e, soprattutto, a un certo tipo di Stati. Non a caso in questo Senato, pochi giorni fa, si è svolta una grande discussione su un emendamento che tutti abbiamo definito emendamento Regeni. Uno Stato autoritario, colpevole di un'azione nei confronti di un cittadino italiano, innocente sotto ogni profilo, ha utilizzato la tortura nell'idea di estorcere informazioni con la violenza. Cosa c'è di più crudele della consapevolezza di utilizzare uno strumento di violenza verso una persona per estorcere informazioni o per imporre comportamenti?

Ogni specificazione è particolarmente incomprensibile perché sembra difensiva. È una sorta di *excusatio non petita*. Siccome penso che si possa verificare nell'ambito dei comportamenti dello Stato, anche del nostro Stato, un'azione di violenza di siffatta natura, incomincio a introdurre una serie di specificazioni e aggettivi che deve pormi nella condizione di difendermi. Si tratta di una *excusatio non petita*. Ed è preoccupante questo tipo di atteggiamento. Penso che ci siano tutti gli spazi per intervenire e correggerlo.

Noi tutti viviamo in un mondo difficile. Noi tutti vogliamo difendere le migliori condizioni di vita che abbiamo conquistato. Noi tutti riteniamo che le libertà personali siano qualcosa di sacro che non possiamo in modo assoluto mettere in pericolo. Noi tutti sappiamo che cosa è avvenuto nella storia dell'uomo, anche in Europa e non solo. Ho sempre piacere di ricordare una vicenda, che riguarda un giovane sardo, sindacalista del porto di Buenos Aires, andato in Argentina con la famiglia per lavorare, che si è fatto strada nella sua attività, tanto da essere riconosciuto - lo chiamavano El Tano i portuali di Buenos Aires - come una guida. I componenti della giunta militare furono condannati all'ergastolo da un tribunale italiano e per loro si attivò la procedura di estradizione, perché compirono nei suoi confronti un delitto gravissimo: si trattò infatti di una tortura, fino all'ultimo. Mastinu era un giovane sindacalista sardo a Buenos Aires, che fu buttato vivo da un aereo, così come si usava fare nei confronti degli oppositori di quel regime fascista. Si trattò di un caso di tortura, portato fino all'ultima estrema conseguenza, in tutta la sua capacità di violenza, nei confronti suoi e dei suoi familiari, per ottenerne l'arresto, fino al momento della sua esecuzione, effettuata in modo ambiguo, nascosto e vigliacco.

Il reato di tortura va introdotto come riconoscimento doveroso e come atto di condanna nei confronti di queste modalità di agire degli Stati. E non lo dico perché penso che ciò riguardi i nostri operatori: anzi, sono convinto del contrario. Quando dico che non

c'è bisogno di giustificarsi, dico che siamo convinti che i nostri operatori, gli operatori delle Forze dell'ordine e della giustizia, hanno in sé così maturato lo spirito democratico e il rispetto dei diritti dell'uomo che non sono interessati, se non in una deviazione episodica e rara, a questa fattispecie. (*Richiami del Presidente*).

Concludendo, signor Presidente, si tratta di un atto di condanna rivolto a questo tipo di cultura, che si esercita anche in altri Paesi. Si legittima, infatti, il nostro Paese a chiedere giustizia per i propri cittadini, che hanno subito le violenze in altri posti, se esso stesso si dota di una disposizione di legge che quella condanna rende esplicita e inequivocabile. (*Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL, PD e della senatrice Mussini*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, vorrei iniziare con una citazione. Nel 1972 Carlo Alberto Dalla Chiesa disse: «L'Italia può sopravvivere alla perdita di Aldo Moro ma non può sopravvivere all'introduzione della tortura».

In queste semplici parole c'è l'enunciazione assoluta e condivisibilissima dell'incompatibilità tra tortura e democrazia. Il reato di tortura, insomma, è la più grave forma di degenerazione di un'autorità in violenza, di un potere in arbitrio. L'introduzione di questo reato è attesa persino da troppi anni nel nostro ordinamento, ed è tanto più necessario e urgente farlo adesso, ora, alla vigilia del *referendum* sulle riforme costituzionali più dannoso della storia della Repubblica. È un motivo in più, insomma, per fare presto; un motivo che si aggiunge alla necessità di assolvere agli obblighi cui il nostro Paese è notoriamente inadempiente da oltre trent'anni.

Nel merito delle modifiche intervenute in Commissione giustizia al Senato, rilevo che sono state in buona parte da noi condivise. Il testo pervenuto dalla Camera andava necessariamente cambiato. Noi alla Camera ci eravamo astenuti su quel testo, nonostante fossimo e siamo tuttora tra i più convinti assertori della necessità di introdurre questo reato nel nostro ordinamento. Ci eravamo astenuti perché quel testo introduceva limiti probatori molto difficili per l'accertamento del reato, con la prevedibile conseguenza che sarebbe stato, appunto, difficoltoso, se non addirittura impossibile, in sede processuale, pervenire all'accertamento del reato di tortura. Mi riferisco nel dettaglio alla necessità di dimostrare l'intenzionalità delle condotte. Nel caso, per esempio, di Federico Aldrovandi, non c'è dubbio alcuno che vi sia stata tortura, essendo stato vittima di ben 54 ripetuti atti di violenza. Ma ben difficilmente si potrebbe dimostrare l'intenzionalità nell'infliggere tortura.

GIOVANARDI (GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)). Hai letto la sentenza?

LO GIUDICE (PD). Stai zitto!

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, lei è potuto intervenire. Adesso lasci intervenire il senatore Cappelletti.

FORNARO (PD). Impara ad ascoltare gli altri.

GIOVANARDI (GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)). C'è la sentenza. Guardate la sentenza.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, se qui dovessimo giudicare i contenuti...

Prego, senatore Cappelletti, prosegua pure.

CAPPELLETTI (M5S). Poi, si sarebbe dovuto dimostrare che il fatto del pubblico ufficiale fosse avvenuto con abuso di potere. È di tutta evidenza che non potrebbe essere che così, ma tale prova addizionale renderebbe più complesso l'accertamento del fatto da parte del magistrato.

Ancora, si sarebbe dovuto accertare se la persona torturata fosse stata affidata al suo torturatore, ovvero sottoposta alla sua autorità, vigilanza e custodia: elementi difficilmente dimostrabili, anche in un caso conclamato come quello dei ben noti fatti accaduti alla Diaz. A queste criticità - segnalate dal Movimento 5 Stelle alla Camera - la Commissione giustizia del Senato ha opportunamente risposto modificando il testo in maniera sostanziale. Rimangono, tuttavia, anche altre criticità, a cui si potrebbe agevolmente porre rimedio semplicemente recuperando i nostri emendamenti. **Non convince - ad esempio - il termine «reiterate» riferito alle violenze e alle minacce gravi. È notorio, infatti, che l'articolo 1 della Convenzione ONU sulla tortura riferisce al singolo atto di violenza. Allo stesso modo, non convince il termine «verificabile» riferito al trauma psichico, per cui al danno per le vittime di violenza seguirà l'umiliazione di una visita con lo psichiatra.**

Chiediamo inoltre che anche i trattamenti inumani o degradanti la dignità umana debbano essere inseriti nel novero dei comportamenti suscettibili di rappresentare reato di tortura. Ricordo che questa previsione era stata peraltro già oggetto di approvazione da parte della Commissione giustizia del Senato e anche dall'Assemblea del Senato nella precedente lettura.

Infine, se non vogliamo che vadano ad aggiungersi anche i procedimenti per tortura al novero degli oltre 1,5 milioni di processi prescritti dall'entrata in vigore dall'ex Cirielli, dev'essere opportunamente considerato il raddoppio dei termini di prescrizione.

In conclusione, dobbiamo fare una legge giusta, necessaria e urgente, ma dobbiamo anche fare una legge che sia efficace. Per questo motivo, invito tutti, Governo, Assemblea, relatori, a guardare con particolare attenzione alle criticità evidenziate.

Peraltro - come ho già detto - sarebbero facilmente superabili con l'accoglimento degli emendamenti presentati dal nostro Gruppo, anche in considerazione del fatto che il provvedimento in esame non può più permettersi ulteriori correttivi e, quindi, ulteriore *navette* tra Camera e Senato. Di tempo ne è già passato fin troppo. **Adesso è arrivato il momento, al contrario,**

di accelerare e lo dobbiamo fare per Stefano Cucchi, Giuseppe Uva, Aldo Bianzino, Federico Aldrovandi e per i tanti che sono ancora oggi vittime di tortura nel nostro Paese...

GIOVANARDI (GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)). Tutti assolti!

CAPPELLETTI (M5S). Lo dobbiamo fare perché questa vergogna, indegna di un Paese civile, non debba ripetersi mai più. Per questo motivo, dobbiamo fare in fretta. (Applausi dal Gruppo M5S).

AIROLA (M5S). Presidente, lo sbatta fuori! Il senatore Giovanardi ci ha interrotto tre volte!

PRESIDENTE. Ho richiamato il senatore Giovanardi usando il campanello. (Commenti del senatore Giovanardi). Senatore Giovanardi, per cortesia, ciascuno, se non eccede, può dire quello che vuole. Il giudizio spetta poi a coloro che ascoltano, sia all'interno di quest'Aula che fuori.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

SENATO DELLA REPUBBLICA -- XVII LEGISLATURA

656ª SEDUTA PUBBLICA -- GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2016

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente LANZILLOTTA
e del vice presidente GASPARRI

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

...

Seguito della discussione del disegno di legge:

(10-362-388-395-849-874-B) *Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano* (ore 11,23)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B, già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri, Casson ed altri, Barani, De Petris e De Cristofaro, Buccarella ed altri, Torrisi, e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresì che nella seduta pomeridiana di ieri il relatore D'Ascola ha svolto la relazione orale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signora Presidente, colleghi, il reato di tortura è necessario. Ahimè, non è scontato ribadirlo e sottolinearlo. Perché, cari colleghi? È semplice: manca nel nostro codice. In tante legislature si è provato ad inserire il reato di tortura, ma tutti i tentativi sono andati falliti, legislatura dopo legislatura. Cari colleghi, abbiamo tutti insieme la responsabilità di non mancare a questo importante appuntamento.

Il reato di tortura è necessario perché utile a colpire particolari condotte. Colleghi, il nostro codice copre la minaccia, la violenza, le lesioni, l'omicidio - condotte gravi - con delle pene severe. Ma siamo sprovvisti di una norma in grado di colpire il tipico reato di tortura che, rispetto a quei gravissimi comportamenti, ha un disvalore accentuato e particolare che merita l'intervento del legislatore.

Onorevoli colleghi, il reato di tortura è necessario perché risponde alla scelta di aderire alle convenzioni internazionali, innanzitutto alla Convenzione di New York del 10 dicembre 1984, con cui in modo solenne si chiede a tutti gli Stati di prevedere il reato di tortura, richiamandosi all'articolo 6 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e all'articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Inoltre, siamo anche distanti da quando, nella Convenzione europea di Strasburgo del 26 novembre 1987, si definirono le istituzioni e le procedure che gli Stati membri debbono adottare per monitorare i casi di violazione di diritti umani e di tortura.

C'è poi un altro motivo molto attuale. L'introduzione di tale reato fa crescere la nostra autorevolezza di fronte al caso che già il Senato, con una scelta molto forte, ha affrontato, e ieri lo ha fatto la Camera: mi riferisco al caso Regeni, che ci impegna tutti ad avere un comportamento coerente, in grado di poter dire che il nostro Paese ha tutte le carte in regola.

Abbiamo anche una diffusione vasta della tortura in diversi Paesi. Questa mattina abbiamo ricordato la tortura delle torture che i nostri italiani a Dacca hanno dovuto subire.

Insomma, colleghi, questa volta non dobbiamo perdere una preziosa occasione che qualifica il lavoro del Parlamento, che dà conto del lavoro legislativo a cui tutti siamo chiamati al di là della funzione che abbiamo, sia di maggioranza che di opposizione.

Ieri, in discussione generale sono emerse le caratteristiche del reato di tortura. Ho apprezzato moltissimo l'intervento del senatore Manconi, Presidente della Commissione a tutela dei diritti umani qui al Senato, il quale ha spiegato bene le caratteristiche del reato di tortura: avvilisce la persona, ne degrada la condizione umana, ferisce e annienta la sua dignità, produce sofferenze inenarrabili e ha diverse finalità punitive, perché spesso si fa ricorso a essa per estorcere informazioni. Ecco perché è necessario dare il nostro consenso all'introduzione del reato di tortura.

Noi, come Partito Democratico, ci siamo spesi perché fosse raggiunto un equilibrio tra l'attenzione alla tutela dei diritti umani, che a gran voce ci viene richiesta anche in queste ore da tante associazioni, da tanti esperti e cittadini, e la necessità di garantire l'agibilità delle nostre Forze dell'ordine. Nessuno ha mai pensato di depotenziarne la funzione o di inibire l'uso democratico della forza. Niente paura. Niente giudizi. Niente disdoro. Al contrario, mettere al loro servizio uno strumento in più per fare in modo che anche il loro importante lavoro possa scorrere lungo i binari della massima correttezza e della massima tutela dei diritti inviolabili delle persone. Penso che questo equilibrio sia stato raggiunto. Ecco perché invitiamo tutta l'Assemblea a votare questo provvedimento.

Si è fatta la scelta di concepire la struttura del reato come reato comune. Anche questa è stata una scelta equilibrata, perché la tortura può essere consumata da diversi soggetti. Sulla pelle del nostro Paese abbiamo sperimentato questa maturazione e le scelte che adesso ci apprestiamo a fare.

Pensate alle mafie, alle cosiddette camere della morte, dove delle persone sono state portate e hanno subito degli orrori sulla loro psiche e sul loro corpo. Alla fine, molti di questi sono stati anche sciolti nell'acido. Pensiamo al piccolo Di Matteo.

Pensiamo anche ad altre forme di criminalità che abbiamo conosciuto. Pensiamo ai casi dei quali sono stati proiettati anche dei filmati, come alcune case di riposo e alcuni asili nido. Ecco perché abbiamo fatto la scelta di considerarlo reato comune.

Naturalmente non ci siamo sottratti, così come le convenzioni internazionali ci richiedono, a prevedere delle aggravanti per il pubblico ufficiale e per l'incaricato di pubblico servizio. È un equilibrio, a mio avviso positivo e fecondo, che ci può mettere nelle condizioni di votare e licenziare questo provvedimento.

Ecco perché, cari colleghi, signora Presidente, in questa legislatura possiamo scrivere una pagina positiva ed essere orgogliosi di un Parlamento che ha fatto delle scelte, ha coperto un limite e ha saputo dare una bella autorevolezza in questo particolare momento al nostro Paese. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore D'Ascola.

D'ASCOLA, relatore. Signora Presidente, mi permetto di replicare, data la delicatezza del tema e la necessità di fare chiarezza su questioni che possono avere una apparente fondatezza. Per questa ragione, l'Assemblea deve riflettere sui punti che mi permetterò di esporre da qui a qualche momento.

Intanto, alcune critiche già si desumevano dagli emendamenti. Quando si leggono gli emendamenti, infatti, si capisce l'orientamento di chi li ha proposti. Tali critiche si dividono, sostanzialmente, in una sorta di doppia opposizione al testo.

Per un verso, si dice che il delitto di tortura, per come noi lo abbiamo pensato e scritto, restringerebbe troppo l'area della punibilità. In altri termini, si pretenderebbe una fattispecie più dura e un ampliamento del cerchio della punibilità. Per altro verso, si dice che con questa norma troppa dilatata (ecco perché parlavo di critiche di segno del tutto opposto) noi mettiamo le forze di polizia in una condizione di difficoltà.

Proprio l'estrema divaricazione delle due critiche è dimostrativa della natura equilibrata del testo che già nella relazione introduttiva mi sono permesso, appunto, di reclamare.

Non potendo rispondere ad ogni emendamento, perché il tempo non sarebbe sufficiente, ho in un certo senso classificato per gruppi e categorie generali gli emendamenti proposti e su questi darò una risposta, premettendo però un avvertimento importante: il diritto non è una categoria ideologizzabile all'estremo, non è una categoria dello spirito. Una norma si inserisce in un sistema e sarebbe del tutto incongruo scrivere una norma che non tenesse conto del sistema dentro il quale è destinata a operare.

Si dice che, per restringere il campo di applicazione della norma, avremmo dovuto introdurre un dolo intenzionale, ovvero l'avverbio «volontariamente»: è una componente che ricorre con una certa frequenza negli emendamenti proposti. Il «volontariamente» è certamente superfluo; tutti i delitti sono dolosi e quindi sono volontari. Non c'è dubbio e sarebbe - direi - un errore tecnico piuttosto imbarazzante.

Quanto alla scelta dell'«intenzionalmente» ora qui dico una cosa, peraltro ovvia: ci sono determinati delitti che, per la loro struttura oggettiva, implicano condotte che sono tipicamente intenzionali, direi fortemente caratterizzate sul versante del dolo.

È pensabile che chi operi violenze reiterate e minacce gravi a una persona privata della libertà personale, che cagioni quei risultati, lo faccia per colpa o lo faccia distrattamente, per imprudenza, imperizia o negligenza? È chiaro che l'introduzione di qualificazioni della componente soggettiva è del tutto superflua, direi che si tratterebbe di un vistoso errore.

Si sottolinea poi la necessità di introdurre varie cause di non punibilità: si dice «uso legittimo delle armi», necessità di fare uso non soltanto di armi, ma di ogni altro mezzo di coazione al fine di respingere una violenza o di vincere una resistenza. Bene, queste sono componenti di storiche scriminanti che stanno nel nostro sistema penale. È chiaro che queste scriminanti non debbono e non possono essere inserite all'interno della norma, in quanto operano autonomamente in via del tutto automatica.

Quindi, se il pubblico ufficiale avrà agito nell'esercizio, appunto, di un obbligo giuridico che caratterizza l'esercizio delle sue funzioni nell'adempimento di ordini legittimi e peraltro non sindacabili (non entro troppo nel dettaglio della questione), questo pubblico ufficiale non sarà punibile. Il legislatore inserisce nella parte generale tutta una serie di istituti che automaticamente e senza alcuna necessità di richiamo si applicano alla parte speciale.

Sostanzialmente si dice (ma questa è una critica opposta): "Voi avete scritto «violenze o minacce» peraltro «reiterate»; qui dovrebbe bastare una sola violenza o una sola minaccia". Questa scelta non la si può con assoluta certezza percorrere, perché se questo avessimo fatto, non avremmo potuto spiegare la differenza sanzionatoria che costituisce l'intervallo che separa una violenza privata o una minaccia (da un anno a tre anni di reclusione) da un delitto molto più grave che arriva a dieci, dodici anni di reclusione. Se una sola violenza o una sola minaccia fosse stata ritenuta sufficiente a classificare il delitto di tortura, altro non avremmo fatto che sovrapporlo a delitti preesistenti: la minaccia nelle sue forme non aggravate o aggravate, la violenza privata e altri reati che sono contestabili.

Qui dobbiamo avere la convinzione, che costituisce d'altronde il risultato di una banale constatazione, che quando parliamo di tortura interveniamo su di un terreno rispetto al quale le norme già esistono, norme diverse che vanno contestate in concorso. Andava tipizzata la forma del delitto di tortura, ma certamente non la si poteva tipizzare costruendola su norme già esistenti. Poi, ovviamente, la giurisprudenza e la dottrina avrebbero avuto gioco facilissimo nel dire che il Parlamento è disattento rispetto al sistema e che non si coordina culturalmente per come dobbiamo al contrario fare.

Poi si dice che si dovrebbe inserire «aver praticato sevizie» o «agito con crudeltà». La crudeltà c'è già, quindi direi che vi è una certa distrazione sul testo: le sevizie sono implicate dalle violenze e le norme non possono scontare delle superfetazioni, delle ripetizioni, che ne complicano il processo di applicazione.

Si critica, poi, il «verificabile trauma psichico». Devo fare un passo indietro: non potevamo trascurare quelle lesioni di natura psichica, quella malattia psichica - per usare un termine più confacente al linguaggio, perché lesione significa, appunto, malattia - che avesse un contenuto di natura psichica. Se a seguito di torture, di qualsivoglia natura, taluno avesse subito un trauma psichico ma non una lesione personale sarebbe stata dispari una disposizione che avesse, al contrario, previsto la punibilità soltanto per una malattia di natura fisica.

È chiaro però - e, in un certo senso, la norma è accorta ma, potrei dire, anche enfatica - che il trauma psichico deve essere verificato, come accade normalmente in ogni processo. Questo è un momento di dialogo con una disciplina diversa, che è la psichiatria; la psichiatria moderna ha strumenti indiscutibili, condivisi a livello mondiale, di verifica dei traumi psichici. Non è che, in questo caso, stiamo pensando alle categorie dell'impossibile o dell'astrazione. Il *Thermal Rorschach* e l'MMPI, tanto per fare alcuni riferimenti banali, sono strumenti collaudati dalla psichiatria mondiale per verificare il trauma. Comunque un buon giudice - ma direi, **ogni giudice - dinanzi alla dichiarazione di aver subito un trauma psichico ricorre inevitabilmente a una verifica, che si espleta attraverso il conferimento di un incarico psichiatrico.**

Ho visto anche contestare quella pena che giunge purtroppo - e sottolineo il purtroppo, con un doppio significato: purtroppo per la vittima, principalmente, ma purtroppo anche per l'imputato, che ne subisce le conseguenze - a causa della tortura alla quale consegue la morte, che è punita con la pena di trent'anni di reclusione.

La pena arriva a trent'anni, in caso di morte non voluta, e dell'ergastolo, nel caso di morte voluta. La soluzione non poteva essere diversa. Infatti, nel nostro ordinamento il delitto di sequestro di persona al quale consegue la morte, voluta o non voluta, è punito in maniera del tutto identica; non potevamo quindi differenziare due fattispecie, le quali ovviamente andavano trattate alla stessa maniera.

Abbiamo costruito, credo, una norma equilibrata sul divieto di respingimenti, espulsioni, estradizioni, allorché vi sia il concreto pericolo che la persona respinta sia sottoposta a tortura. In questo caso si pretende, da parte della norma, che il giudizio sia personalizzato. Si deve dire che un certo soggetto effettivamente corre il pericolo di subire torture. Questa individualizzazione della verifica del rischio di tortura è, ciò nonostante, mediata da una valutazione ulteriore, ma accessoria, secondaria, in virtù della quale si dice che si tiene conto anche delle violazioni sistematiche dei diritti umani, nel caso in cui quel soggetto fosse respinto verso un Paese in cui i diritti umani sono sistematicamente violati.

Inoltre abbiamo escluso la possibilità che taluno vanti immunità di ogni genere se nel Paese d'origine è indagato, ovvero è già stato condannato per tortura e non credo che questa circostanza possa esserci rimproverata.

Infine, concludo il mio intervento dicendo che trovo francamente priva di ogni base la polemica sulla natura pubblicistica in via esclusiva o anche privatistica del reato. Perché costruire il delitto in maniera equivalente come delitto del privato ma anche come delitto del pubblico ufficiale significa allargarne il campo di applicazione. Noi non potevamo restare insensibili rispetto a casi di violenza, di cui parlava il senatore Lumia, che avvengono in contesti in cui le qualifiche soggettive di tipo pubblicistico (sia quella del pubblico ufficiale, sia quella dell'incaricato del pubblico servizio) non sono ovviamente riscontrabili. È chiaro che abbiamo dato maggiore risalto punitivo alla tortura compiuta da soggetti pubblicistici, perché si tratta di soggetti rispetto ai quali è giusto pretendere una maggiore tassatività di fedeltà rispetto agli obblighi che incombono sulle loro funzioni, ma era impensabile lasciare fuori le tante ipotesi riconducibili a questo testo che avvengono in contesti privati.

La illustrazione e la replica agli emendamenti, ma anche l'espressione dei pareri che il relatore Buemi farà daranno conto peraltro di aperture che abbiamo ritenuto doveroso operare per la qualità degli emendamenti e per la bontà delle argomentazioni che stavano alla loro base; di talché il testo non è caratterizzato da una sorta di resistenza a tutti i costi da parte di chi lo ha scritto, nel senso che si è ritenuto di non accettare i tanti giusti fondati consigli; ripeto che il senatore Buemi ne darà conto, perché noi alcune indicazioni importanti abbiamo ritenuto di doverle accogliere.

È per questa ragione che mi permetto per la terza volta - e mi scuso per la ripetizione - di affermare che questo è davvero un testo equilibrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MIGLIORE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente, onorevoli senatori, mi accingo a replicare all'intensa discussione che si è svolta in questo ramo del Parlamento sull'introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento, con la consapevolezza del passaggio storico che ciò rappresenta per il nostro Paese, sia dal punto di vista della necessità di introdurre nel nostro ordinamento un reato che non era previsto, sia per il contesto che esso ha prodotto.

Vorrei altresì ricordare che il presente è uno degli obblighi che il nostro Stato ha dovuto assolvere nel corso degli anni e in questo caso vorrei dare puntuale conto di ciò che il nostro Paese ha realizzato nei termini di prevenzione della tortura e di adesione ad altre modalità che hanno inteso richiamare i trattati internazionali.

Non si tratta quindi semplicemente di un adeguamento di carattere codicistico, ma del completamento di un percorso che, come è stato autorevolmente ricordato in questa sede, è iniziato molti anni fa. Si tratta quindi - e sono risuonate parole importanti proprio stamattina nel corso dei dibattiti precedenti - di porre l'attenzione massima a ciò che prevede e prescrive la nostra Costituzione in termini di protezione dei diritti umani e di divieto della tortura al pari di ogni trattamento crudele, disumano e degradante.

In questo senso vorrei ricordare che il divieto è previsto sia nella Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, all'articolo 3, sia nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, all'articolo 7. Già la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 poneva il divieto, pur con delle limitazioni di non poco conto (morale, di ordine pubblico) a questa fattispecie.

Infine, **la più volte richiamata Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984, è in vigore dal 26 giugno 1987.**

Il richiamo delle date non vi appaia superfluo o semplicemente nozionistico perché vorrei far comprendere, dal nostro punto di vista, come questa discussione e l'adozione anche di questa Convenzione siano state prodotte in un contesto - la metà degli anni Ottanta - nel quale c'erano ancora molte dittature a livello internazionale. Era da poco terminato il regime della guerra sporca della dittatura argentina; erano in vigore in molti Paesi, anche in Europa, dei regimi di carattere dittatoriale e c'era l'*apartheid* in Sudafrica. Il fatto che sia stata ratificata dopo tre anni significa che solo dopo tale lasso di tempo si è raccolto il consenso del ventesimo Paese per rendere operativa la Convenzione.

Il fatto che nel nostro Paese con un processo legislativo si sia portato alla ratifica il 3 novembre 1988 e poi alla vera adozione l'11 febbraio 1989, quando fu poi consegnata alle Nazioni Unite questa autorizzazione, ritengo debba farci riflettere non solo sui ritardi odierni, ma anche sulla difficoltà che ha comportato l'adozione di questa norma. È importante richiamare anche in maniera puntuale cosa prevede, nell'articolo 1, la nozione di tortura, in modo che possa esserci utile nel nostro compito di legiferare. «Qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito». Ciò serve a dire che quanto noi introduciamo nel nostro codice non può essere ricompreso nelle fattispecie di reato già previste di violenza e minaccia.

La Convenzione rappresenta, per quanto ci riguarda, un punto fondante della civiltà giuridica nostra e dell'intero consesso dei Paesi civili. L'idea che si possa assumere quello che è già presente all'interno del nostro codice come sufficiente a punire il reato di tortura deve essere rimossa, a nostro giudizio, da una discussione che altrimenti apparirebbe fuorviante. È per questo

motivo che, nonostante il nostro Paese abbia adempiuto agli obblighi di sottoporsi ai periodici controlli dei comitati e delle agenzie che presiedono al controllo delle attività, anche nell'esercizio delle funzioni pubbliche, che prevedano la possibilità di condotte assimilabili alla tortura, il nucleo della Convenzione ci impone la necessità di legiferare. In particolare, gli articoli 1 e 4, in combinato disposto, propongono questo tipo d'iniziativa. Io solo in sede di esame degli emendamenti interverrò nelle discussioni relative alle varie opzioni rappresentate nel corso della discussione generale con il parere del Governo.

Il mio compito qui è indicare il nucleo fondamentale intorno al quale si costruisce questa ipotesi di reato. Il tema, quindi, è quello di dare conto anche di un'evoluzione, non solo normativa ma anche di convenzioni, che è stata poi oggetto di una successiva intenzione da parte delle Nazioni Unite.

La stessa ratifica del cosiddetto OPCAT, il Protocollo opzionale dell'ONU alla Convenzione contro la tortura e ogni altro trattamento o punizione crudele, inumano e degradante, che è del 2002, è stata autorizzata dal Parlamento - pensate un po' - con la legge n. 195 del 2012, con un ritardo di dieci anni, con relativo ordine di esecuzione. Il Protocollo prevede il meccanismo di prevenzione nazionale, che doveva essere designato o creato entro un anno alla data di entrata in vigore. È evidente che l'adozione del Protocollo opzionale non ha mutato, però, il contesto legislativo entro il quale ci siamo mossi. Tale Protocollo opzionale rappresenta una valida sintesi del contributo che ai lavori preparatori hanno dato non solo organismi di carattere istituzionale e governativo, ma anche organizzazioni non governative. Ciò per dare il senso che su questo tema e sulla sensibilità nella protezione dei diritti umani ci debba essere sempre un proficuo e articolato confronto con quelle organizzazioni della società civile e non solo con i termini giurisdizionali, che tanto hanno contribuito a far crescere una consapevolezza intorno a questi temi.

È per questo motivo - lo vorrei ricordare - che, anche sulla base di precisi e sistematici richiami della giurisdizione internazionale, è stato istituito nel nostro Paese il Garante nazionale dei detenuti, con la legge 21 febbraio 2014, n. 10. Lo stesso Consiglio d'Europa, in cui la tortura è proibita dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 nonché dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti, del 1987, ha subito un'ulteriore implementazione da due protocolli nel 1993. L'Italia è parte di tutti questi strumenti e l'organo di controllo della Convenzione europea per la prevenzione della tortura, il CPT, agisce con sistematiche missioni anche di controllo all'interno del nostro Paese.

Si tratta, quindi, di evidenziare le lacune normative, che qui vengono coperte dall'introduzione specifica del reato, in modo tale che vi sia una fattispecie incriminatrice specifica. Che poi questa abbia - lasciatemi dire - un'estensione anche al regime privato a me sembra un rafforzamento di quelle garanzie che rappresentano anche gli obblighi costituzionali ai quali noi dobbiamo rispondere.

Fino ad oggi mancava la determinazione della pena; con questa legge si istituisce, e dev'essere necessariamente stabilita, una relazione in modo tale che possano essere tipizzati i reati che vengono condannati. Analogo discorso - e forse tra i più importanti, anche per il richiamo che è venuto da sentenze della Cassazione e della Corte EDU - riguarda la prescrizione del reato, che fino ad oggi, essendo rapportato a fattispecie criminose previste esplicitamente dal legislatore, risultava troppo breve rispetto a quelle che vengono previste come lesioni e abuso d'ufficio, agli articoli 608, 572 e 582 del codice penale. In questo senso, l'introduzione del reato sana anche questo aspetto, consentendo che la prescrizione non intervenga su una fattispecie criminosa tanto odiosa. Questo è tanto importante quanto lo è il richiamo alla non estradizione o espulsione verso i Paesi dove i soggetti siano a rischio di tortura. Anche questo rappresenta non solo un'ambizione, ma anche un convincimento profondo del nostro Governo relativamente a quali siano i suoi obblighi nel difendere quei diritti di civiltà che rappresentano la materia viva della Costituzione materiale del nostro Paese rispetto alla sua presenza nel consesso internazionale.

In questa sede vorrei ricordare anche quali sono stati gli impegni precisi a seguito di sentenze, come quella del cosiddetto caso Cestaro. Nella cosiddetta sentenza Diaz, la Corte di cassazione rilevò che, mancando nell'ordinamento giuridico italiano un reato *ad hoc*, le violenze in causa erano state perseguite come lesioni personali, semplici o aggravate, in relazione alle quali, in applicazione dell'articolo 157 del codice penale, era intervenuta la prescrizione nel corso del procedimento. I ricorrenti poterono pertanto ricorrere alla Corte di Strasburgo per violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che riconosce il diritto a un equo processo.

La mancanza di vie di ricorso proprio per la mancanza di questa fattispecie di reato nel diritto interno ci consegna una responsabilità non solo etica e politica, ma anche giuridica nei confronti degli obblighi cui dobbiamo assolvere. Quindi, si tratta non solo di un'eredità quasi ventennale nell'applicazione di una convenzione, ma anche di una cogente richiesta della nostra giurisdizione affinché il diritto dei cittadini alla giustizia venga garantito attraverso la nostra azione legislativa.

Fu così che anche nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo vennero specificati gli elementi di violazione, in particolare con riferimento all'articolo 3, in tema di divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti. A tal proposito, vorrei citare il testo della sentenza della Corte europea di Strasburgo: «La Corte ritiene necessario che l'ordinamento giuridico italiano si doti degli strumenti giuridici atti a sanzionare in maniera adeguata i responsabili degli atti di tortura o di altri maltrattamenti rispetto all'articolo 3 e a impedire che questi ultimi possano beneficiare di misure che contrastano con la giurisprudenza della Corte».

Cito solo per nome, per ragioni di brevità e anche di correttezza nei confronti della stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, i processi pendenti, che riguardano il caso Bolzaneto e quello del carcere di Asti. Per quanto ci riguarda, essi rappresentano degli elementi da tenere presenti nell'assunzione della nostra decisione politica e legislativa.

Per questo motivo, vorrei anche sottolineare che l'ampliamento dell'applicazione della norma sul piano soggettivo e su quello oggettivo nel caso dei funzionari rappresenta una più puntuale descrizione della fattispecie incriminatoria. È per questo motivo che è stata introdotta un'aggravante specifica per quanto riguarda gli agenti e gli ufficiali di polizia, ossia per garantire - è interesse nostro e, in primo luogo, del Governo - che coloro i quali operano in piena coscienza, secondo i loro doveri d'ufficio, devono essere protetti e coloro i quali abusano della loro funzione devono invece essere sanzionati. È questo il motivo per cui è importante dare il senso di una piena capacità di intervento del nostro Governo e del nostro Stato nel perseguire questo reato.

Non va neanche sottovalutato il mancato riconoscimento di alcuna condizione di immunità che, all'interno del nostro ordinamento, può essere considerata valida per opporsi all'incriminazione per il reato di tortura. Questo è importante anche nel caso in cui ci si trovi di fronte a contesti nei quali sono coinvolti cittadini stranieri, dotati tanto di immunità funzionale quanto di quella diplomatica. È questo il senso dell'introduzione di un reato di tortura. C'è la nostra volontà di colmare le lacune del diritto interno e di costituire una norma di chiusura nell'ordinamento, in relazione alle garanzie di tutti i cittadini. È questo il senso della nostra iniziativa a sostegno pieno della volontà del Parlamento di introdurre il reato di tortura.

L'esplicita previsione del reato di tortura, ad ulteriore corredo di quanto ci riguarda in caso di obbligo internazionale, ci dice che bisogna ragionare sui limiti della forza e sulle prerogative dell'esercizio della forza, in modo tale che siano tutelate le funzioni pubbliche e siano tutelati i diritti inviolabili dei cittadini. Sono vicende e sono diritti che devono essere garantiti, in modo tale che non vi possa essere alcuna omissione e alcuna capacità di fraintendimento. Il legislatore si pone in questo caso al servizio della giurisdizione, in modo tale da definire un quadro più esaustivo, più completo e più funzionale al perseguimento degli obblighi costituzionali e dei precisi doveri politici e civili che quest'Aula e questo Parlamento si propongono. (*Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC)*).

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, dopo aver ascoltato gli interventi del relatore e del Governo, c'è ancora più incertezza in merito a questo provvedimento e a quello che sarà poi il riverbero reale che avrà sui tutori dell'ordine. Per tale ragione, ai sensi dell'articolo 96 del nostro Regolamento, chiedo di non passare all'esame degli articoli.

GIOVANARDI (GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)). Signor Presidente, intervengo a favore della proposta di non passare all'esame degli articoli. In effetti, a seguito del dibattito i dubbi sono aumentati. Vorrei richiamare l'attenzione del senatore Cappelletti...

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, lei intanto parli, poi i colleghi la ascolteranno.

GIOVANARDI (GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)). Credo che, in un confronto franco e onesto, si debba considerare se le cose dette vengono fatte perché si ignorano i fatti o per malafede. Ieri il senatore Cappelletti ha indicato come caso di tortura il caso di Federico Aldrovandi, dicendo che non c'è dubbio che vi sia stata tortura. Ho portato qui la sentenza, che rispetto e che vado a leggere (*Commenti del senatore Castaldi*), perché credo che il Senato debba decidere...

PRESIDENTE. Lei sta parlando sulla proposta di non passare all'esame degli articoli, senatore Giovanardi, e sta motivando la sua posizione. Le ricordo che il suo intervento è su questo tema.

GIOVANARDI (GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)). La morte improvvisa di Federico Aldrovandi era stata motivata dal consulente della procura, cioè dall'accusa, per un *excited delirium syndrome*, dovuta alla ketamina e alla droga che era stata assunta. Invece la perizia di parte è arrivata a conclusioni diverse e la sentenza dice: «Non è ragionevolmente immaginabile che quattro agenti di esperienza come gli odierni imputati non fossero al corrente del rischio di una asfissia da restrizione nella situazione nella quale si sono trovati ad operare, cosicché esso costituiva un pericolo di cui i medesimi dovevano tener conto, essendo risaputo, in specie per chi segue corsi di difesa personale, che ogni forma di pressione sulla schiena e sul tronco del soggetto in posizione prona e con il viso schiacciato a terra, restringendo la capacità di espansione della cassa toracica, provoca difficoltà respiratorie». (*Commenti dal Gruppo PD*). Quindi la posizione in cui l'hanno tenuto per imperizia ha determinato la condanna per omicidio colposo.

Noi ci dobbiamo allora mettere d'accordo su cosa succede in casi come questi, colposi e non dolosi. Il senatore Cappelletti ha citato i casi Cucchi, Uva, Bianzino e Aldrovandi, come casi di tortura. Voi ricorderete che c'è stata una Commissione di inchiesta in Senato, presieduta dal senatore Ignazio Marino, con una relazione depositata agli atti

della senatrice Albertina Soliani, che ha negato ogni relazione fra eventuali percosse e la morte di Stefano Cucchi (questo è agli atti del Senato).

Vorrei allora capire meglio e per questo appoggio la richiesta di far tornare il provvedimento in Commissione. Qui si parla insistentemente di reati che sono colposi, dove non c'è alcun dolo, che rientrano nel rischio professionale di ogni poliziotto o carabiniere che interviene per fermare persone ubriache o drogate o per rispondere alla richiesta di intervento da parte dei cittadini. Ebbene, secondo le interpretazioni che sono state date qua per i casi citati, compreso quello Uva, in cui i carabinieri e i poliziotti sono stati assolti con formula piena, si parlerebbe di tortura. Quattro pubblici ministeri hanno chiesto l'assoluzione e sono stati assolti con formula piena. Tali casi ancora vengono definiti come casi di tortura. È evidente che tutto dipende dalla lettura che viene data a norme che sono ancora ambigue. Pensiamo, ad esempio, al turbamento psichico accertato. Sostiene giustamente il relatore che saranno poi i periti a stabilire se questo turbamento psichico ci sia stato o no. Sì, ma nel frattempo l'accusa è quella di tortura, che è un reato che, nei casi citati dal collega Cappelletti, riguarderebbe l'ergastolo. Quelli accusati e anche quelli condannati per omicidio colposo, per negligenza o imperizia. Ho ricordato ieri il caso Preiti. Secondo questa interpretazione, quando i carabinieri davanti a Palazzo Chigi lo hanno immobilizzato, tenendolo per terra prono e gli hanno messo le manette dietro la schiena, se fosse intervenuto l'infarto di Preiti, come in quel caso, quei Carabinieri, se si definisce tortura questo tipo di atteggiamento, sarebbero finiti all'ergastolo.

Ebbene, capisco la preoccupazione dei cittadini e delle Forze dell'ordine. Un ripensamento per scrivere meglio queste norme è necessario perché abbiamo visto, sentito e sono state dette esplicitamente cose che sono evidentemente un pregiudizio nei confronti delle Forze dell'ordine e non una serena valutazione dei rischi, dei pericoli e della necessità di colpire il dolo. I fratelli Savi è giusto che siano in galera e all'ergastolo sette volte per quello che hanno fatto e così carabinieri e poliziotti infedeli che si macchiano di delitti dolosi. Quando però il collega Parisi ha ricordato che un pubblico ministero ha detto che il caso Cucchi è come il caso Regeni, c'è da indignarsi. Tutti dovrebbero indignarsi con paragoni di questo tipo rispetto ad una tortura bestiale di cui Regeni è stato vittima ed è stato ucciso e i casi di cui stiamo parlando. Certo, se si confondono i due piani c'è da essere preoccupati come cittadini e come Forze dell'ordine. *(Commenti della senatrice Cardinali).*

PRESIDENTE. Ricordo che la proposta avanzata è di non passare all'esame degli articoli, non di un ritorno in Commissione del provvedimento.

LO GIUDICE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE (PD). Signor Presidente, esprimo la contrarietà del Gruppo del Partito Democratico rispetto alla proposta di non passare all'esame degli articoli, anche a partire dalle motivazioni che sono state adottate per questa richiesta. **Non spetta al Parlamento stabilire in quale caso specifico ci sia stata, ci sarà tortura oppure no. È una cosa che spetta alla magistratura, che lo farà, come lo ha già fatto in sede nazionale come in sede europea, a fronte di tristi e note vicende accadute nel nostro Paese. A noi spetta varare una norma generale senza entrare nel merito dei singoli fatti di cronaca.** La stagione delle leggi *ad personam* in questo Paese è definitivamente tramontata. *(Commenti dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut).*

MALAN (FI-PdL XVII). Etruria!

LO GIUDICE (PD). Noi le leggi le facciamo per tutti e non si tiri in ballo la credibilità delle Forze dell'ordine, che è una cosa che a noi sta molto a cuore ed è proprio per fornire alle Forze dell'ordine, che nella loro quasi totalità hanno atteggiamento di grande correttezza e da servitori dello Stato, uno strumento ulteriore di garanzia della trasparenza e della legittimità della loro azione, che noi oggi andiamo a proporre l'approvazione di questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD).*

SCOMA (FI-PdL XVII). Vai tu a fare questo lavoro!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli.

Verifica del numero legale

CANDIANI (LN-Aut). Presidente, ovviamente dopo il comizio del senatore Giovanardi, molto è cambiato, chiedo però comunque la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Gli interventi sono interventi, i comizi si fanno altrove.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, ritiro la proposta di non passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, così come proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MALAN (FI-PdL XVIII). Signor Presidente (con il suo consenso, premetto, in quanto lei ne è primo firmatario), annuncio il ritiro dell'emendamento 1.200 soppressivo dell'articolo ed il mantenimento degli altri emendamenti per poter avere la possibilità di discutere ulteriormente queste norme.

La Commissione ha fatto un lavoro sicuramente molto positivo, pertanto la ringrazio nel suo insieme, ma in particolare ringrazio i senatori Palma e Caliendo per il lavoro che hanno svolto. Resta però qualche dubbio sul testo di questo provvedimento. In particolare, il pericolo è il seguente: chiunque (e certamente noi che siamo garantisti dei diritti del cittadino nei confronti di qualunque abuso da parte dello Stato e di persone che a nome dello Stato devono svolgere determinati compiti) ritiene condannabile sotto ogni punto di vista nel modo più grave i maltrattamenti gravi e la tortura nei confronti di persone sottoposte a restrizioni della loro libertà. E vanno intraprese le misure necessarie a fare sì che questo comportamento venga punito. Ecco perché vi è il ritiro dell'emendamento 1.200 soppressivo dell'articolo che sarebbe soppressivo dell'intero provvedimento.

Tuttavia bisogna evitare che si verifichi ciò che accade molto spesso in quest'Assemblea: che si parta da comportamenti odiosi, che vanno sicuramente e severamente puniti, ma che poi si estendano pian piano la definizione e la fattispecie, e si finisca con il colpire, con lo stesso provvedimento, anche provvedimenti del tutto diversi.

C'è da aggiungere una cosa, ossia che grazie all'azione svolta in Commissione si è tornati a un testo simile a quello originariamente approvato dal Senato, che dunque si rivolge a tutti. Ricordiamo che con il testo approvato da quella che molti vorrebbero fosse l'unica Camera, le più efferate, sistematiche torture, che da tutti potrebbero essere riconosciute come torture gravissime, non sarebbero state colpite da questo reato purché non si fosse trattato di pubblico ufficiale. Per cui, restando alla *fiction*, Hannibal Lecter o, passando alla triste realtà, del "Canaro" non sarebbero stati colpiti da questo provvedimento, perché era riservato sostanzialmente alle Forze dell'ordine.

Questa è una stortura che si è evitata, ma va ricordato che le Forze dell'ordine purtroppo non hanno a che fare sempre con dei gentiluomini, poiché spesso devono trattare con delinquenti - e la cosa non dovrebbe sorprendere - che conoscono benissimo gli strumenti attraverso i quali tentare artificiosamente di accusare chi è addetto alla loro difficile sorveglianza di reati gravi, che con questo provvedimento diventeranno ancora più gravi. Ecco perché ci sono vari emendamenti, che poi verranno evidenziati durante la discussione, in cui si specifica, ad esempio, che vengono esentate in ogni caso le sofferenze che possono essere inflitte durante l'esercizio legittimo e nel rispetto della legge della forza pubblica nelle manifestazioni di ordine pubblico. Cosa ben diversa è la percossa data a una persona in carcere o arrestata rispetto alla percossa inflitta in contrasto o in risposta ad aggressioni subite durante attività di mantenimento dell'ordine pubblico.

Quando si svolge un servizio di ordine pubblico, si eseguono degli ordini e non si deve poter essere perseguiti. Nell'eseguire l'ordine di sgomberare dei manifestanti violenti, infatti, può capitare di colpire, anche ripetutamente, una persona. Dobbiamo evitare che si confonda chi svolge il proprio dovere con chi, abusando del proprio ruolo, compie reati gravissimi che tutti condanniamo.

DI MAGGIO (CoR). Signor Presidente, innanzitutto ritengo doverosa una precisazione. Su argomenti così delicati, io trovo sia indice di poca sensibilità dividersi su posizioni da stadio, facendo il tifo per una posizione piuttosto che per un'altra.

E ho apprezzato molto l'intervento del Presidente della Commissione giustizia, proprio nel tentativo di trovare equilibrio tra le diverse istanze che sono alla base di questo provvedimento. Prendendo spunto proprio dall'intervento del Presidente della Commissione giustizia, concordo con lui sul fatto che, quando parliamo di diritto, il diritto non è una categoria dello spirito.

Proprio per questo, però, in relazione agli emendamenti che abbiamo presentato, noi riteniamo che queste norme non siano così tautologiche. **L'elemento che riguarda molti degli emendamenti che abbiamo presentato, come quello sulla questione della volontarietà da aggiungere all'azione della crudeltà, viene molto spesso richiamato (e credo sia questo il motivo fondamentale) soprattutto dalla Convenzione dell'ONU quando, all'articolo 1, definisce la tortura «qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali».**

Quindi, la nostra insistenza è nel voler ribadire in più punti, perché gli emendamenti riguardano soprattutto questo elemento, il fatto che la volontarietà è quell'elemento distintivo attraverso il quale nella tortura viene evidenziato il dolo. Dunque il richiamo in questi emendamenti per noi è fondamentale anche per l'approvazione finale del provvedimento.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 1.262 si riferisce all'articolo 613-ter: «Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura». L'emendamento, molto semplicemente, mira ad aumentare la pena edittale, prevista nel provvedimento da sei mesi e a tre anni.

Do lettura del testo dell'articolo 613-ter: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni». Ora il reato di istigazione a delinquere, previsto dal codice penale all'articolo 414, per qualsiasi tipo di delitto prevede una pena da uno a cinque anni di reclusione. Risulta un po' difficile comprendere perché chi istiga a commettere un delitto, quale può essere qualsiasi altro delitto, punito con pene anche inferiori a quelle che prevediamo per la tortura (un furto, una rapina, un qualsiasi altro delitto), debba essere soggetto a una sanzione minima di un anno, mentre il pubblico ufficiale che istiga un collega a torturare qualcuno debba essere punito con una pena minima di sei mesi e una massima di tre. Ritengo pertanto che sia da condividere l'emendamento 1.262 che porta la finestra edittale nel caso che ci occupa da uno a sei anni, cioè aumentata di un anno in più nel massimo, circostanza che tra l'altro - ricordiamolo - potrebbe permettere a livello investigativo il disporsi anche di intercettazioni telefoniche da parte dell'autorità giudiziaria, che tante volte possono essere utili. Ritengo che, al di là di ogni demagogia o irragionevolezza, questo sia un emendamento che faccia il punto delle situazioni e dica che il pubblico ufficiale che istiga alla tortura debba essere punito in maniera quantomeno uguale al privato cittadino che istiga a compiere un qualsiasi altro reato. Sarebbe altrimenti difficile spiegare - o comunque fino a questo momento non ho avuto alcuna spiegazione al riguardo - perché la pena debba essere da sei mesi a tre anni. (*Applausi della senatrice Nuges*).

DE CRISTOFARO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, in particolare sul contenuto dell'emendamento 1.300 (testo 2), con cui chiediamo la soppressione della parola «reiterate», ho visto che ci sono emendamenti simili presentati da altri Gruppi.

In realtà ieri il mio collega, senatore Uras, ha già spiegato nel suo intervento svolto in discussione generale le ragioni per cui consideriamo il testo che stiamo discutendo questa mattina, purtroppo, dopo il lavoro della Commissione giustizia del Senato, arretrato rispetto a quello licenziato dalla Camera alcuni mesi fa. In sede di approvazione del provvedimento nella scorsa lettura qua al Senato abbiamo già evidenziato un elemento di dubbio molto forte che in quel caso ci fece comunque esprimere un voto favorevole sul provvedimento, ma rimase da parte nostra il grande dubbio di introdurre questo reato nell'ordinamento italiano, non immaginandolo come reato proprio, ma come reato comune e, quindi, in qualche modo contravvenendo alla Convenzione dell'ONU del 1984 e anche a quanto accade in molti ordinamenti di altri Paesi.

Ebbene, già quello era un punto di grande perplessità ed è evidente che dal nostro punto di vista sarebbe molto sbagliato se dovessero rimanere nel testo quelli che consideriamo dei peggioramenti anche significativi rispetto al lavoro fatto in Commissione giustizia alla Camera e poi in Aula alcuni mesi fa.

Noi pensiamo che sarebbe stata molto più corretta la dizione in cui si faceva riferimento alle «sofferenze fisiche o psichiche», appunto quelle richiamate dal testo della Convenzione dell'ONU; parlare oggi di «reiterate violenze» e «verificabile trauma psichico» ci sembra un modo per rendere meno individuabile la fattispecie della tortura ed è il motivo per cui abbiamo presentato questo emendamento che, per l'appunto, prevede l'eliminazione della parola: «reiterate».

MUSSINI (*Misto*). Signor Presidente, chiedo se possibile di sottoscrivere gli emendamenti dei senatori che propongono sia l'eliminazione del termine «reiterate», sia l'introduzione delle parole «ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana»: mi riferisco agli emendamenti 1.213 del senatore Casson, 1.214 dei senatori Buccarella e Cappelletti e all'emendamento 1.300 (testo 2) testé illustrato dal collega De Cristofaro che, nella nuova formulazione, richiede l'eliminazione del termine «reiterate».

In sostanza, il mio subemendamento 1.254/200 chiede di sostituire le parole: «in modo concretamente idoneo» con le seguenti: «in qualsiasi modo».

A me sembra che sia stato già ampiamente illustrato, che la redazione di questo disegno di legge sia già colma di mille cautele rispetto all'accertamento delle condizioni nelle quali avvengono questi atti che definiamo tortura. Mi sembra che la dizione «in qualsiasi modo» possa costituire un'adeguata compensazione di una fin troppo attenta definizione della parte precedente, in cui si cerca di definire ulteriormente l'atteggiamento, lo stile, la volontà di chi commette questi atti.

GIOVANARDI (*GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)*). Signor Presidente, se leggiamo il testo, c'è una differenza abissale rispetto a quello che ha letto il Sottosegretario. La normativa internazionale dice cosa è la tortura: quando si prende una persona e la si sottopone - come è nell'immaginario collettivo e nei film - a tutta una serie di violenze per farle confessare qualcosa o per farle dire qualcosa, e ognuno immagina tutte le tecniche che vengono utilizzate.

Cosa è, invece, la tortura secondo questo testo? Lo rileggo per avere la consapevolezza di quello che votiamo. Tortura è «chiunque con (...) minacce gravi (...) cagiona (...)» un verificabile trauma psichico; viene definita «tortura» la minaccia grave. Ma non solo. Il collega del Movimento 5 Stelle ha detto che bisogna aggravare la pena per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio il quale istighi un altro pubblico ufficiale a minacciare; e il reato scatta anche se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso. Quindi introduciamo una norma che riguarda minacce del tipo «guarda che se non confessi buttiamo via la chiave», «stai attento che finisci in galera», «stai attento 'ndranghetista, camorrista sotto il mio controllo e sotto interrogatorio»: è una minaccia; se il

magistrato dice a chi interroga di far presenti all'interrogato le conseguenze del suo comportamento, il rischio di finire in galera trent'anni, avanza una minaccia.

Si stabilisce, quindi, che la minaccia sia una tortura e che venga punita con queste pene e che una persona che istiga un'altra a minacciare, anche nel caso in cui la minaccia non venga fatta, sia condannata lo stesso. Vorrei sapere che attinenza c'è tra questa accezione di tortura e la tortura che vogliamo introdurre nel nostro ordinamento, che tutti abbiamo in mente, ossia una cosa gravissima, che una persona sottoposta a custodia, o sequestrata da un privato o in mano alle Forze dell'ordine o alla magistratura, subisca determinati comportamenti.

Torniamo all'ambito psichico. Per voi la minaccia può determinare pressioni psichiche che - il relatore ci dice - devono essere poi esaminate dalla scienza medica per capire se effettivamente il turbamento psichico che viene denunciato è vero o non è vero. Immagino che, con questo testo, qualunque esponente della criminalità organizzata ('ndrangheta, camorra o mafia) che verrà arrestato per prima cosa farà una denuncia per essere stato minacciato o trattato in maniera ruvida; poi al processo vedremo, visto che questi soggetti hanno avvocati e persone esperte in queste cose.

Noi apriamo la strada a una definizione di tortura che è totalmente diversa da quello che la gente si immagina sia la tortura. Non sto parlando di cose teoriche: è sufficiente che prendiate il testo e lo leggete per come è stato scritto per rendervi conto che ciò che introduciamo nell'ordinamento è una cosa mirata a rendere i cittadini inermi davanti alla violenza e ai delinquenti e a mettere in difficoltà qualsiasi esponente delle Forze dell'ordine che debba fare un controllo. Infatti, se a un pubblico ufficiale capita di dover intervenire, con questi presupposti, per bloccare o fermare un violento ditemi se può sentirsi tutelato da queste norme.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei ricordare a tutti che questo provvedimento è stato approvato da quest'Assemblea a larga maggioranza; è stato poi modificato alla Camera e la Commissione giustizia ha ricostituito il testo votato dal Senato. Mi chiedo se non sia il caso di lasciare solo l'emendamento dei relatori 1.254, che si muove nella stessa linea votata in Commissione, e di ritirare tutti gli altri emendamenti. Infatti, se abbiamo scelto una linea, votata a larga maggioranza da quest'Assemblea, **credo che oggi non potremmo smentirci votando emendamenti che aggiungono o modificano piccole espressioni.**

Il testo, così com'è, fa anche luce su quelle che sono state dichiarazioni in sede di discussione generale, perché ricostruisce, come ha ricordato il relatore, il presidente D'Ascola, quella che è stata la scelta della Commissione e di quest'Assemblea: reato comune con l'aggravante per i pubblici ufficiali.

Crede che questa sia la scelta più saggia, se volete farla, altrimenti andiamo a votare, dopo di che vedremo, perché ovviamente se fosse modificato il testo votato dal Senato, probabilmente non ci sarebbe la stessa maggioranza che si è prodotta in prima lettura (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

PRESIDENTE. I presentatori di emendamenti sono titolari della potestà di confermarli o di ritirarli, quindi se li hanno confermati avranno ritenuto di poterlo fare.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BUEMI, relatore. Signor Presidente, in linea con le considerazioni espresse dal presidente relatore D'Ascola, vorrei brevemente dire che i pareri sono finalizzati al raggiungimento di maggiori coerenze sistemiche, ad evitare concetti ridondanti e a raggiungere una maggiore pulizia concettuale della norma. Lo spirito è quello che in Commissione ci ha già portati a valutare in maniera molto convergente il merito. Rispettando e apprezzando il contributo di tutti i colleghi, che è passato attraverso la discussione in Commissione e in Aula e le proposte di modifica che sono state presentate, invito al ritiro di tutti gli emendamenti, altrimenti esprimo parere contrario con le eccezioni che mi accingo a specificare.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.204.

PRESIDENTE. Senatore, c'è un emendamento identico a prima firma del senatore Centinaio che è anche precedente. (Commenti).

Senatore Buemi, lei esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.300 (testo 2) e 1.204?

BUEMI, relatore. Signor Presidente, le chiedo scusa, mi lasci esprimere i pareri, poi lei li interpreterà.

PRESIDENTE. Dica anche i numeri delle pagine, perché sul fascicolo è stato aggiunto a mano un riferimento all'emendamento 1.300 (testo 2).

BUEMI, relatore. Mi faccia parlare, signor Presidente. Il parere è favorevole sugli emendamenti 1.204 e 1.205 con la seguente riformulazione. Fermo restando l'esclusione della parola: «reiterate», rimane la formula seguente: «con violenze o minacce gravi».

Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 1.300 (testo 2), 1.224, 1.225 e 1.226, 1.232.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.254 proponiamo una riformulazione. Chiediamo di espungere la parola «concretamente» e mantenere le parole «in modo idoneo». Per l'emendamento 1.255 avanziamo la stessa proposta di riformulazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.262, vorrei dire al collega Buccarella che la fattispecie richiamata è diversa rispetto alla situazione più grave. Quindi, in questo senso, confermo l'invito al ritiro altrimenti il parere è contrario perché parliamo di due cose diverse. Il collega, con il suo emendamento, evocava una sanzione più grave, ma rispetto a una fattispecie che aveva una maggiore gravità. Per il momento mi fermo qui.

PRESIDENTE. Senatore Buemi, per concedere il parere favorevole sull'emendamento 1.205 lei aveva proposto una riformulazione con l'eliminazione della parola «reiterate». Quindi, resterebbero le parole: «con violenze o minacce gravi». Siccome è rilevante, lo faccio notare ai colleghi. Il parere è favorevole senza la parola «reiterate».

MIGLIORE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello appena espresso dal relatore.

DI MAGGIO (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (CoR). Signor Presidente, intervengo per ritirare gli emendamenti, tranne quello per il quale è stato espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Ha ricevuto il parere favorevole l'emendamento 1.232; gli altri emendamenti presentati dal senatore Di Maggio sono dunque ritirati.

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, io sono veramente stupito. (*Il senatore Caliendo si avvicina al banco delle Commissioni*). Vorrei che il senatore Caliendo mi ascoltasse, tanto anche se lo dici a loro, non gliene frega niente!

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, seguiamo l'ordine dei lavori. L'intervento si fa dal microfono. Poi avrà modo di chiarire per le vie brevi. Informi anche noi, così sentiamo tutti. Prego, senatore Palma.

PALMA (FI-PdL XVII). Sono davvero stupito dei pareri espressi dal relatore. È evidentemente nei suoi poteri e ne prendiamo atto. Però vorrei dire una cosa molto chiara a tutti i senatori di questa Assemblea.

Questo provvedimento, similmente ad altri, è stato varato in Commissione con i voti anche del partito di Forza Italia e con una forte azione contributiva alla stesura del testo da parte dei componenti della Commissione giustizia di Forza Italia. Così è accaduto nella stesura del primo testo approvato dal Senato e questo si è verificato anche per la stesura del testo che ha modificato quello della Camera e che viene oggi presentato al Senato. L'azione di Forza Italia, che non è mai stata ostruzionistica in Commissione giustizia né in Aula, si è fatta valere in diversi e molteplici provvedimenti che qui in Assemblea sono passati a larghissima maggioranza. Vorrei essere chiaro su questo punto. Il fatto che la partecipazione di Forza Italia ai lavori della Commissione venga stravolta da una nuova maggioranza e che vengano concessi pareri favorevoli, per esempio, agli emendamenti dei componenti del Movimento 5 Stelle dovrebbe far riflettere i componenti del Nuovo Centrodestra. Deve essere chiaro, allora, un concetto sotto il profilo politico: se gli accordi raggiunti in Commissione vengono poi stravolti in Aula, noi non possiamo che prenderne atto e evidentemente, signori senatori, trarne le dovute conseguenze sul piano politico. Ciò equivale a dire che, ferma restando la coscienza che assisterà i componenti della Commissione giustizia nel cercare di apportare qualche modifica tecnica quando queste saranno necessarie, il Gruppo di Forza Italia non stipulerà più alcun accordo con la maggioranza in sede di Commissione, con tutto quello che ne consegue con riferimento a molteplici e diversi provvedimenti.

In Commissione questo provvedimento è stato varato quasi all'unanimità, ma si è votato un testo che prevedeva la pena minima di tre anni, che adesso si vuole portare a quattro, e che prevedeva anche la parola «reiterate» che invece adesso, sulla base di un emendamento, si vuole oggettivamente eliminare. Colleghi, la parola «reiterate» che ora si vuole sopprimere era - a nostro avviso - importante alla luce di una modifica avvenuta alla Camera, che sostanzialmente immaginava di potere disciplinare un reato di tortura anche in presenza di una sola minaccia e di una sola violenza, così evidentemente confondendo - non so con qual conoscenza del diritto - il reato di tortura con altri reati che andavano contro l'incolumità personale.

Quando in Commissione abbiamo ragionato sulla possibilità di tornare al testo che prevedeva minacce e violenze - questo era il testo originario licenziato dal Senato - si è detto, che alla luce di quella modifica della Camera, bisognava fortificare il concetto che non erano sufficienti un'unica violenza e un'unica minaccia per realizzare e concretizzare il reato di tortura. Dopodiché, questo è quanto volevamo dire con molta franchezza all'Assemblea: cambiate il testo o, con il beneplacito del Nuovo Centrodestra, fatevi tutte le nuove maggioranze che volete con il Gruppo del Movimento 5 Stelle.

MARINO Luigi (AP (NCD-UDC)). Taci, taci, provocatore!

PRESIDENTE. Senatore Luigi Marino!

PALMA (FI-PdL XVII). Ma mettiti seduto!

PRESIDENTE. Senatore Luigi Marino, non vedo perché lei, che è una persona sempre moderata, debba assumere atteggiamenti di questo genere. La prego di prendere posto.

PALMA (FI-PdL XVII). Mettiti seduto!

PRESIDENTE. Senatore Palma, ho provveduto io a richiamare il senatore Luigi Marino. Prosegua il suo intervento.

PALMA (FI-PdL XVII). Io faccio quello che devo fare, ma non posso essere continuamente interrotto da chi passa da una parte all'altra. *(Applausi del senatore Marin)*. Dopodiché, sia chiaro a tutti, andremo avanti con questo come con tutti gli altri provvedimenti: il Gruppo di Forza Italia non intende più essere oggetto di tali prepotenze. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

D'ASCOLA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA, relatore. Signor Presidente, vorrei intervenire perché bisogna chiarire i termini della questione. D'altronde, qualsiasi senatore può farlo sol che legga il testo del delitto di tortura nella colonna di sinistra del fascicolo a nostra disposizione.

Il termine «reiterate» non è mai esistito in quella fase; ossia, la Commissione giustizia, presieduta dal senatore Palma, ha licenziato, con l'accordo della componente Forza Italia, il testo del delitto di tortura senza inserire il termine «reiterate», come ognuno può apprendere leggendo la norma che compare nella colonna di sinistra. *(Applausi del senatore Cappelletti)*. Poi, è stato introdotto in tempi successivi (addirittura per un mio intervento), però c'è da osservare che tale termine ha posto talune perplessità - perché bisogna dare conto delle questioni in termini contenutistici e seri, non soltanto per reclamizzazione dei fatti - e **abbiamo ritenuto che il termine «reiterate» prefigurasse il rischio di una sorta di delitto abituale, e cioè che dovesse avvenire reiteratamente nel tempo, e che il plurale «violenze» o «minacce» fosse sufficiente ad affermare quello che io avevo già detto, cioè la necessità che vi fossero più condotte di violenza o di minaccia.** Ebbene, per la eliminazione del «reiterate», sono stati presentati emendamenti dall'opposizione - e questo non mi pare costituisca uno scandalo, ovviamente - ma quell'eliminazione non nasce da un accordo con l'opposizione - che vi sarebbe potuto stare, ripeto - ma da una riflessione dei relatori, della quale diamo conto. **Lo abbiamo eliminato perché non può diventare un reato abituale, altrimenti risponde di tortura chi tortura ogni giorno, e abbiamo ritenuto che questo fosse un rischio che non si doveva correre.**

Si dice poi che il minimo della pena è stato innalzato da tre a quattro anni. Questa variazione ha una sua precisa esigenza tecnica, perché - altrimenti - la durata della pena nel caso di lesioni personali gravissime con tortura sarebbe stata più bassa di quella prevista per il delitto di lesioni personali gravissime senza tortura. Si trattava, quindi, di un preciso errore di natura tecnica, che abbiamo provveduto a risolvere autonomamente, senza informare nessuno, come conviene fare allorquando i lavori si svolgono con serietà.

C'è poi chi protesta affermando che così si indebolisce la polizia. Noi abbiamo risposto con l'accoglimento dell'emendamento presentato dal collega Di Maggio, il quale prevede che il pubblico ufficiale non è mai punibile se ha operato all'interno dei doveri o dei poteri propri dell'ufficio che ricopre o del servizio che presta. Quest'affermazione è enfatica e, tutto sommato, poteva non esserci, perché è chiaro che chi tortura opera al di fuori dei poteri e doveri che gli vengono attribuiti. Ci mancherebbe altro che si possa ipotizzare una norma di diritto pubblico che stabilisce che un pubblico ufficiale può torturare qualcuno.

Ciò nonostante, ci siamo posti il problema - ecco il dare conto all'Assemblea e lo spiegare le riflessioni - che vi possano essere delle sofferenze inevitabilmente connesse all'esecuzione di attività coercitive tipiche del pubblico ufficiale e che si possano porre dei casi in cui qualcuno si lamenta di essere stato torturato per l'esercizio di un potere pubblico e per l'adempimento di un dovere connesso alla sfera pubblica. L'espressione contenuta nell'emendamento del senatore Di Maggio, che noi abbiamo condiviso, è volta sostanzialmente a dire che allorquando si agisce all'interno e nei limiti dei poteri e dei doveri nessuno deve temere l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Quanto al turbamento, mi sia consentito intervenire sul tema e consigliare quanto meno di leggere il provvedimento. Nella disposizione è scritto non turbamento psichico, ma «trauma». Il termine «trauma» ha un preciso significato medico-legale: si tratta di un termine non da romanzo rosa, ma presente nella letteratura psichiatrica e verificabile, certificabile attraverso gli accertamenti propri della scienza psichiatrica (qui c'è un inevitabile rinvio).

Ho ritenuto necessario intervenire per dire ciò, il resto sono polemiche. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PALMA (FI-PdL XVII). Non sono polemiche, è politica!

PRESIDENTE. L'emendamento 1.200 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.201.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intendiamo intervenire in dichiarazione di voto su tutti gli emendamenti. (*Commenti dal Gruppo PD*). Credo che il Regolamento mi riconosca il diritto di parlare e senza eccessivo disturbo e provocazioni.

Se qualcuno vuole un momento di notorietà provocando, lo faccia pure, ma per me è completamente indifferente. Nella logica che stiamo adesso iniziando a rappresentare, più mi interrompete e più perdiamo tempo. Sotto il profilo parlamentare, quando un Gruppo politico si irrigidisce, i senatori del Gruppo di maggioranza, o pseudo-maggioranza, devono semplicemente stare zitti e avere la pazienza di ascoltare.

Signor Presidente, ho ascoltato l'intervento, successivo al mio, del presidente D'Ascola, il quale ha detto delle cose anche condivisibili sul piano giuridico. Ma io non avevo posto un problema di merito in ordine agli emendamenti. Io avevo posto un problema politico e tale problema era molto semplice: perché quello che sta accadendo in Assemblea non è accaduto in Commissione e perché in Commissione non sono stati posti questi problemi, in considerazione della serena collaborazione che si stava sviluppando? Questo è il problema. Poi, se i termini «con violazione di doveri», «reiterate» e via dicendo siano termini migliorativi o peggiorativi a me importa poco, perché abbiamo avuto tutto il tempo in Commissione per affrontare queste problematiche. Ci sembra addirittura singolare che, dopo l'accordo in Commissione, si modifichi il tutto.

L'emendamento 1.200 è soppressivo. Noi avevamo immaginato di poter ritirare tutti gli emendamenti all'articolo 1, proprio in un spirito di serena collaborazione; ma, alla luce di quanto è accaduto li confermiamo e li sosteniamo. A noi non va bene un testo dell'articolo 1 come quello che risulterà dopo l'approvazione degli emendamenti sui quali è stato espresso parere favorevole. Come ho detto prima, se è vero - e ringrazio il relatore D'Ascola per averlo viepiù ricordato all'Assemblea - che nel primo testo il termine «reiterate» non c'era, ho spiegato bene perché il termine «reiterate» è stato inserito nel nuovo testo, proprio alla luce della modifica e del ragionamento ideologico che era il presupposto della modifica avvenuta alla Camera. **Per noi il termine «reiterate» è assolutamente fondamentale, come è assolutamente fondamentale la pena, che deve essere delimitata in un recinto generale di ragionevolezza, con riferimento al sistema sanzionatorio del nostro codice.** Davvero non riesco a comprendere la ragione per cui si ritiene così importante passare da un minimo di tre anni ad un minimo di quattro anni, quando nella realtà sappiamo tutti che la cosa che conta è il massimo di dieci anni. Dobbiamo passare ad un minimo di quattro anni perché, attraverso il giudizio abbreviato e l'eventuale concessione delle generiche, comunque dobbiamo schierarci su un tetto di pena superiore ai due anni e così essere certi di assicurare il carcere a chi commette tale tipo di reato? Ma, signori miei, la dovete finire di aumentare i minimi delle pene e così di dimostrare in modo palese la vostra sfiducia nei confronti dell'agire dei magistrati. Alzare i minimi delle pene significa esclusivamente questo: cari magistrati, voi, quando quantificate la pena che in concreto andate ad irrogare, quantificate sempre la pena in modo troppo basso e costringete noi legislatori ad intervenire per aumentarla, perché non abbiamo più fiducia in voi. Ma dimenticate una cosa, assolutamente fondamentale nel sistema sanzionatorio: i minimi delle pene non particolarmente alti - e mi meraviglio che la sinistra quella vera, qui rappresentata, non si schieri su questa posizione - servono al giudice per irrogare in concreto una pena ragionevole nei confronti di un reato sì odioso, ma che può essere minimale rispetto alle altre tipologie di reato e alle altre tipologie di fatto che possono concretizzare lo stesso reato.

Avete fatto questa operazione su molte fattispecie di reato. Faccio un esempio fra tutti. Se non ricordo male, per la corruzione per atto contrario ai doveri del proprio ufficio abbiamo stabilito una pena che nel minimo è di sette o di otto anni. Ve l'abbiamo spiegato qui in Assemblea: ciò equivale a dire che, ad esempio, ove mai si dovesse decidere che un vigile urbano che vi vuole fare una multa perché girate in auto con il telefonino (ne consegue la decurtazione di due o tre punti di patente), è stato corrotto con un regalo di 50 euro in contanti, a quel vigile urbano, che ha commesso senz'altro un reato di corruzione per 50 euro, voi infliggete una pena nel minimo di otto anni.

La stessa identica cosa avviene per l'omicidio stradale, ed ora avviene anche per la tortura. Ci sono torture che meritano non dieci anni, ma probabilmente molto di più; ma ci sono dei reati di tortura che devono essere puniti in quanto tortura, ma che richiedono un atteggiamento sanzionatorio di tipo diverso.

Alla luce di come si sta prospettando il testo, voi comprendete bene che noi non siamo disponibili a favorire il varo di un testo che presenta, dal nostro punto di vista, delle anomalie sia sul piano sanzionatorio sia sul piano della ricostruzione del fatto da parte dell'autorità giudiziaria. È chiaro che quando si scrive «con violenze o minacce» si fa riferimento quanto meno a due comportamenti, e cioè non si fa riferimento a uno schiaffo ma quanto meno a due schiaffi. Ma quando abbiamo inserito «reiterate» abbiamo immaginato un qualcosa che non avesse una sua dimensione temporale minima, ma che avesse una dimensione temporale estesa nel tempo, perché solo se estese nel tempo le minacce e le violenze possono portare a quel turbamento psichico a cui prima si faceva riferimento, così come possono portare alla realizzazione del reato di tortura.

In ragione di questi argomenti, il Gruppo di Forza Italia voterà a favore dell'emendamento 1.201, a prima firma del senatore Gasparri.

GIOVANARDI (GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)*). Signor Presidente, nel codice penale, all'articolo 612, è già previsto il reato di minaccia. La minaccia grave è perseguibile d'ufficio, quindi non c'è neanche bisogno della querela di parte. Noi adesso introduciamo le minacce gravi, esattamente gravi come quelle di cui all'articolo 612, che se provocano, non traumi fisici ma traumi psichici, comportano per il pubblico ufficiale una pena da cinque a dodici anni. Domanda: secondo voi - l'ho detto anche prima - un qualche arrestato per 'ndrangheta, camorra, mafia, criminalità organizzata, un qualche delinquente non denuncerà, magari avvalendosi di qualche famoso avvocato (come l'avvocato Anselmo, bravissimo in queste cose), di aver subito un grave trauma psichico a causa delle minacce ricevute?

Noi approviamo una norma per cui è tortura la minaccia, neanche reiterata. Un soggetto può dire che gliene è derivato un trauma psichico, e a fronte di ciò il relatore afferma che nel processo si chiamano gli psicologi per verificare se il trauma psichico c'è davvero oppure no. Ma questo avviene nel processo; intanto il poliziotto, il carabiniere o il magistrato viene incriminato per tortura, perché questo è il reato che noi deliniamo: chi fa una o due minacce gravi è passibile dell'accusa di tortura se ne deriva un trauma psichico. A parte il fatto che dopo affermiamo anche che basta l'istigazione alla minaccia per ricevere un'altra pena così pesante.

Nell'emendamento 1.201 si ritorna alle «acute sofferenze fisiche», che sono sì determinabili, e si elimina questa alea delle «sofferenze psichiche» che, collegata alla minaccia, diventa una spada di Damocle irresponsabile di cui non c'è traccia nelle convenzioni internazionali.

Ma dove è scritto, nelle convenzioni internazionali, che un pubblico ufficiale può finire sotto processo per tortura per una minaccia grave che provoca un trauma psichico? Questa è una invenzione del Parlamento italiano. Non a caso, perché l'espressione «reiterate» scompare? Perché il relatore ha affermato che era stato trovato un equilibrio. Per me era insoddisfacente, ma per Forza Italia era soddisfacente in quanto riteneva che il testo arrivato in Assemblea, fra spinte e contropunte e rispetto alle cose incredibili scritte alla Camera, fosse comunque un compromesso accettabile.

Il relatore poi ha accolto tutti gli emendamenti che sbilanciano il compromesso della Commissione in senso negativo, eliminando sia l'espressione «reiterate» che «concretamente», nel senso che gli effetti delle azioni, delle minacce o delle violenze, devono essere concretamente verificabili. Si è quindi sbilanciato tutto sulle posizioni del Movimento 5 Stelle o di SEL, cioè sui Gruppi che sappiamo benissimo, perché lo hanno detto e ripetuto, intendono come tortura anche gli atteggiamenti colposi, e non soltanto quelli dolosi. E continuano a ripeterlo in quest'Assemblea, criminalizzando in anticipo ogni azione di polizia o dei carabinieri condotta in difesa dei cittadini.

Ciò induce carabinieri e poliziotti ad adottare grande prudenza quando devono intervenire. Io so che non agiranno così, perché il 99,9 per cento di carabinieri e poliziotti ha il senso del dovere, ma potrà esserci qualcuno che, a questo punto, ritenga sia meglio voltarsi dall'altra parte al momento di intervenire, per fermare un ubriaco, un drogato, un violento, uno che sta stuprando mettendo così a rischio una vita. Questo perché egli sa che se interviene e succede qualcosa, sicuramente il giorno dopo riceverà una denuncia e sarà messo sotto processo, subendo delle conseguenze. La sua foto verrà postata su Facebook e si dirà: ecco l'assassino, sia che venga condannato sia che venga assolto. Anche quando essi vengono assolti, infatti, vengono criminalizzati da una certa area che ritiene poliziotti e carabinieri, per principio, dei nemici da abbattere.

Con questa norma, e non votando questo emendamento, noi apriamo la strada a queste conseguenze, le cui prime vittime non saranno tanto poliziotti e carabinieri ma i cittadini, ancora più indifesi davanti alla violenza.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, il dissenso nasce dal fatto che mi auguro una respiscenza, sia pure *in limine*. E io ripropongo l'invito, che ho fatto prima, a ritirare tutti gli emendamenti.

Ritengo necessario, infatti, insieme a tutto il Gruppo di Forza Italia, introdurre una legge sulla tortura. Riteniamo però anche che vi sia una ragione di affidabilità reciproca su quanto andiamo a fare. Forse sarà anche a causa della mia propensione a cercare di realizzare accordi per avere un prodotto legislativo che possa essere condiviso da larghe maggioranze.

Proprio in questa ottica, vorrei ricordare che quando il Gruppo di Forza Italia volle soltanto proporre una piccola modifica al primo provvedimento svuota carceri, il Presidente della Commissione giustizia, che pure apparteneva a Forza Italia, votò contro l'indicazione del partito, proprio perché bisogna mantenere l'equilibrio tra quanto si fa in Commissione e quanto si fa in Assemblea.

Il presidente Zanda ci ha richiamato la settimana scorsa chiedendo conto dell'operato della Commissione giustizia. Generalmente la Commissione giustizia, presidente Zanda, lavora e trova una soluzione concordata. Ma quando io vado dai relatori e chiedo se siano d'accordo a ritirare tutti gli emendamenti e mi dicono di sì e, nello stesso tempo, esprimono pareri che stravolgono il testo che abbiamo concordato, è evidente che si crea una situazione che non ci consente di votare.

Io mi domando allora se sia una regola di maggioranza poter fare queste operazioni. Eppure avevo chiesto di non ritirare l'unico emendamento dei relatori che si muoveva nella logica introdotta in Commissione. Ebbene, anche quello è stato modificato

con il parere del relatore. Quando si dice «tentativo concretamente idoneo» era proprio quella la logica; basta andare a vedere il nostro intervento in Commissione, non "nostro" inteso come di Forza Italia, ma del Partito Democratico. Allora mi domando qual è la logica? Che cosa è successo? C'è la volontà di aggregare qualcuno in maggioranza per cui si è cambiata questa logica di voto?

Per questa ragione, Presidente, mi astengo su questo emendamento, pur condividendone alcune idee, nella speranza che vi sia un rinsavimento generale, eventualmente sospendendo per un attimo i lavori dell'Assemblea, perché ci sia la possibilità di trovare la soluzione e non perché sia necessario avere il nostro voto. Infatti, se davvero volete introdurre il reato di tortura nel nostro Paese sappiate che le leggi hanno una diversa capacità di influenza, di comprensione e convinzione sui cittadini se hanno un forte sostegno parlamentare. Forse a voi non interessa e vi basta un voto di maggioranza. Questo è sbagliato. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa? Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). In consenso con il Gruppo.

PRESIDENTE. Ha già parlato il senatore Palma in consenso, poi c'è stato un intervento in dissenso, non c'è bisogno di un terza ipotesi.

STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, anche noi come Gruppo della Lega Nord ci uniamo alle perplessità sollevate dai colleghi in merito ai lavori che si stanno svolgendo oggi e soprattutto in merito ai pareri espressi sugli emendamenti, soprattutto quelli che vogliono togliere la parola «reiterate».

Sorprende anche noi, perché non si comprende quale possa essere stato il percorso che oggi ha portato a una diversa valutazione su questi emendamenti. L'inserimento del termine «reiterate» è stato frutto di un riflessione fatta in Commissione, non dettata da colpi e voti di maggioranza, come accadrà invece adesso su questi emendamenti, ma il frutto di un attento esame fatto dalla Commissione al fine di elaborare un testo che preveda un reato diverso rispetto ad altre fattispecie criminose.

La configurazione stessa del reato di tortura non è facile. Quella riprodotta in questo testo ricalca quelle previste da convenzioni internazionali. Il "reiterato" è insito, perché la condotta che integra un'ipotesi di tortura, anche pensandolo nel diritto naturale, in un'ipotesi delittuosa che può essere impercettibile, richiede la presenza di «reiterate condotte», perché violenze o minacce singole - come segnalava giustamente poc'anzi il senatore Palma - potrebbero anche sostanziarsi in una o due minacce. Un'ipotesi di tortura non può consistere in due minacce.

Ma a prescindere dal merito, visto che abbiamo avuto anni per poter studiare questo provvedimento e il tempo per il dibattito c'è stato, non si comprende come mai si possa arrivare adesso in Assemblea con questa modifica, che non solo incide sugli elementi costitutivi del reato, ma anche sulla pena. Della pena stessa abbiamo discusso; lo si vede anche semplicemente confrontando i testi, quello uscito dal Senato in prima lettura, quello della Camera e quello attuale, dal cui confronto emerge che è stato volontariamente deciso di prevedere una pena della reclusione da tre a dieci anni. Non si comprende la giustificazione per la quale adesso debba essere innalzato il limite della pena.

Per questa ragione noi, come Gruppo della Lega Nord, anticipiamo il voto a favore dell'emendamento 1.201, a firma dei senatori Gasparri e Malan, perché quantomeno questa formulazione prevede delle fattispecie costitutive di un'ipotesi di tortura, che quantomeno si differenzia e a questo punto può essere accertabile. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

FALANGA (AL-A). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (AL-A). Signor Presidente, vorrei invitare i relatori ad una riflessione ed eventualmente ad immaginare di sospendere l'esame di questo provvedimento, per cercare di trovare delle soluzioni che vedano, su un reato così delicato, la massima unità del Parlamento. In proposito, presidente D'Ascola, vorrei pregarla di soffermare la sua attenzione sull'articolo 2, al quale non sono stati proposti emendamenti.

Senatore D'Ascola, l'articolo 2 prevede la modifica dell'articolo 191 del codice di procedura penale, inserendo il comma 2-bis, che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni o delle informazioni ottenute mediante tortura; ma non vi è una previsione di alcuna regola o di alcuna norma di coordinamento tra lo svolgimento del procedimento nel quale sono rese le dichiarazioni o assunte le informazioni e lo svolgimento di quello sulla tortura. Questo significa, presidente D'Ascola, che se si sta celebrando un processo e devono essere utilizzate determinate dichiarazioni ai fini dell'accertamento dei fatti e dell'affermazione della responsabilità, queste dichiarazioni possono essere utilizzate soltanto se non si configura l'ipotesi del reato di tortura, nel senso che non sono state rese sotto tortura. Per arrivare a questo dato, si rende necessario sospendere il processo nel quale le dichiarazioni devono essere utilizzate per attendere l'esito del processo sulla tortura. Lei, presidente D'Ascola, e noi riusciamo ad immaginare quante denunce

di ipotesi di dichiarazioni estorte sotto tortura saranno fatte al solo scopo di vedere sospeso il procedimento in cui le dichiarazioni devono essere utilizzate? Credo che questo aspetto, presidente D'Ascola, sia importante e solo voi relatori potete eventualmente correggerlo.

La sospensione dei lavori per la quale vi chiedo di fare istanza al Senato ha una duplice finalità. La prima, innanzi tutto, è correggere ulteriormente questo aspetto che vi ho segnalato, che non mi sembra roba da poco. Parliamo di una questione estremamente importante: con le denunce di tortura, potremmo vedere paralizzati tutti i processi nei quali queste dichiarazioni devono essere utilizzate. Ma la richiesta ha anche una finalità politica e in ciò mi riallaccio a quanto dicevano il senatore Palma e la senatrice Stefani. Cerchiamo di fare in maniera che ciò che si è fatto in Commissione si ripeta anche in quest'Assemblea e non si cambino le maggioranze, perché tali accordi, mentre da un lato realizzano una convergenza, dall'altro potrebbero realizzare una divergenza.

Per queste ragioni insisto affinché i relatori chiedano la sospensione dell'esame di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Si moltiplicano le richieste di intervento su questo tema, inoltre ce ne sono già diverse su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il suo ultimo intervento mi agevola in quello che vorrei dire. Abbiamo ascoltato anche il senatore Falanga, che rappresenta un Gruppo rilevante dal punto di vista della consistenza numerica della maggioranza, e io ritengo che la cosa più saggia, su cui chiediamo anche agli altri Gruppi di convenire, sia rinviare il dibattito su questo argomento alla prossima seduta, quindi immagino alla prossima settimana, perché, come lei ha già detto, i tempi non sono compatibili neanche con le richieste di intervento su questo singolo emendamento.

Pertanto, la proposta che mi permetto di avanzare a nome del Gruppo Forza Italia è di sospendere ora la discussione su questo tema e di riprenderla in seguito, nella speranza che si possa trovare un'intesa migliore rispetto ai toni che abbiamo ascoltato.

PRESIDENTE. Ho fatto presente all'Assemblea le richieste di intervento sul dibattito in questione, inoltre ce ne sono altre sei sui cosiddetti interventi di fine seduta. Non so se i relatori vogliono avanzare una proposta, ma di fatto questo è l'andamento dei lavori senza che io faccia nulla di diverso dai miei doveri. Non so se i relatori, ripeto, vogliono accogliere le reiterate sollecitazioni.

TARQUINIO (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARQUINIO (CoR). Signor Presidente, il mio è un intervento più di natura politica che tecnica, non essendo né giudice né avvocato.

Condivido la proposta dei senatori Falanga e D'Alì di rinviare il seguito del disegno di legge in esame. Noi condividiamo per intero l'emendamento 1.201. Dopo circa una settimana da una vicenda analoga, **quel che mi meraviglia è come mai non ci si renda conto che, dopo un lavoro fatto in Commissione (a quanto ho ascoltato dai senatori Caliendo e Palma), con tanta leggerezza, quasi da dilettanti allo sbaraglio, i relatori abbiano espresso parere favorevole su emendamenti che avrebbero portato a questo tipo di discussione.** Ciò ha dell'incredibile e mi domando se ci si renda conto delle conseguenze rispetto a un clima politico in cui si dice di andare d'accordo e, come si diceva a proposito dell'intervento del ministro Gentiloni Silveri, di essere uniti. Santa Vergine, si è uniti in Commissione, si lavora con serietà e poi si accettano emendamenti che avrebbero sconvolto un accordo più o meno generale già assunto! Politicamente è un atto grave ed è assurdo che si ripeta ciclicamente, perché quando si intende far prevalere la logica politica o di punizione di qualcosa, di qualcuno o di qualche forza politica, alla fine nasce il caos.

Pertanto, nel ribadire a titolo personale (e forse anche per il Gruppo dei Conservatori e Riformisti) un voto favorevole sull'emendamento 1.201, mi associo alla richiesta avanzata dai senatori Falanga e D'Alì.

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, vorrei riferirmi alle osservazioni e alle richieste del senatore Falanga, il quale ha illustrato, dal suo punto di vista, la necessità di prenderci del tempo per rivedere ed eventualmente emendare il contenuto dell'articolo 2 del provvedimento, quello relativo alle dichiarazioni o informazioni ottenute mediante la tortura. Occorre forse ricordare ai colleghi, all'Assemblea e alla Presidenza che l'articolo 2 non è stato oggetto di modifiche alla Camera, ha già avuto la doppia approvazione e quindi, anche volendo, non potremmo più intervenire in sede emendativa.

Nel merito, sulla richiesta formulata di riprendere l'esame del provvedimento martedì prossimo, personalmente sono favorevole all'idea della concentrazione della discussione di un provvedimento in una sola giornata, affinché si abbia una visione complessiva di ciò che è stato detto e non spezzettata in più giorni, ma su questo ci rimettiamo alla decisione della Presidenza.

Mi conceda, infine, signor Presidente, di esprimere una parola di solidarietà agli appartenenti alle Forze dell'ordine che, ancora una volta, si vedono, loro malgrado, oggetto e soggetto di strumentalizzazioni, da un lato o dall'altro, quando secondo noi in

quest'Assemblea dovremmo rimanere fermi alle valutazioni ragionevoli e pragmatiche circa la bontà di un testo, senza cedere alla tentazione di tirare giacche, fare occhiolini o, diversamente, di voler quasi intimidire gli appartenenti alle Forze dell'ordine, la cui vicinanza da parte del Movimento 5 Stelle è sempre stata oggetto di azioni politiche di difesa, ad iniziare dalle loro condizioni di lavoro e dalle strumentazioni di cui sono dotati. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

MARIN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MARIN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, intervengo in dissenso non per la *ratio* del suo emendamento, Presidente, e del senatore Malan, di cui tutti noi del Gruppo, compreso il senatore Caliendo, comprendiamo le motivazioni. E dissenso anche un po' dal senatore Palma il cui intervento, sinceramente, ho trovato troppo misurato e moderato. E glielo dice un moderato per definizione.

Sinceramente rimango allucinato. Il senatore Palma era il presidente della Commissione giustizia e chiude degli accordi a nome di Gruppi parlamentari in Commissione. Oggi, quasi con un «#senatoristatesereni», ricordando «#enricostaisereno», evidentemente esprime la cifra del Governo e il comportamento in Aula del Partito Democratico e della maggioranza abusiva che lo sostiene. Non si possono fare degli accordi; non può l'opposizione contribuire a scrivere dei provvedimenti e poi arriva in Aula per abolire o annullare il lavoro svolto. Questo francamente non è accettabile. Noi contribuiamo al lavoro con emendamenti sensati come quelli in esame.

La settimana scorsa, se non ricordo male, ci è stato chiesto di votare l'emendamento secondo cui chi fabbrica o detiene ordigni nucleari nel nostro Paese viene condannato a una pena minima di sei anni. Il senatore Palma ci ha spiegato, sempre la settimana scorsa, che i sei anni non sono tali per varie motivazioni che lui conosce grazie alla sua carriera di magistrato. Quando si parla di siffatti argomenti, credo che, se si alza un senatore di finta maggioranza o di finta opposizione - per le posizioni di altri Gruppi che definire ambigue è un eufemismo - per quello che porta sulle spalle andrebbe ascoltato da tutti con la massima attenzione. Quando si alza qualche magistrato del Partito Democratico per intervenire su temi del genere, lo ascolto con rispetto. Vorrei che, quando i senatori Palma o Caliendo intervengono, tutti noi li ascoltassimo con il rispetto che si deve alla loro storia personale. Non sento francamente da parte loro *vis polemica*. Hanno fatto bene prima i senatori Palma e Caliendo a ricordare ad altri senatori che qui stiamo parlando di politica. Un ex Ministro o Sottosegretario di Governo non cerca il momento per avere tre minuti di notorietà, avendo già fatto tante cose nella vita.

Qua si cerca di migliorare alcuni provvedimenti. E lo si è fatto in Commissione, ma evidentemente per questo Governo - mi rivolgo al suo rappresentante - non è importante migliorare le cose. E abbiamo visto che anche per il provvedimento sulla scuola - per citarne uno - il Presidente del Consiglio ha deciso di dire che andava bene in trasmissioni televisive. Lo ha fatto a «Porta a Porta». Il lavoro in Commissione, che viene svolto anche dai colleghi del PD, che fanno fatica e il cui imbarazzo è evidente, viene annullato. Presentiamo gli emendamenti e poi il tutto finisce - lo dico al rappresentante del Governo - generalmente con la frasetta «poniamo la fiducia», che annulla tutti gli emendamenti presentati. Questo è un modo che svilisce il Parlamento.

Mi rivolgo ai senatori e ai colleghi che sempre devono accettare questo «#senatoristatesereni», che è l'hashtag originale di cui parlavo. E, francamente, mi sembra stia diventando insopportabile anche per voi. Ci si chiederà perché la fiducia in questo Governo e nel suo *Premier* abusivo continua a diminuire. Credo che questa domanda ve la stiate ponendo anche voi. Mi dispiace perché sono italiano e ci tengo al mio Paese, ma sono soddisfatto di come questo Governo non incontri più il favore degli italiani. Ora, se vi comportate in questo modo, se fate gli accordi in Commissione e riuscite ad avere il consenso di tutto il Parlamento su dei provvedimenti, vuol dire che potrebbe uscire qualcosa di significativo. Poi sarà la storia a dire se la strada del provvedimento è stata corretta.

Noi siamo all'opposizione senza se e senza ma e aspettiamo il *referendum* di ottobre sperando che almeno su una cosa Renzi mantenga la parola. Prima ha personalizzato il *referendum* e poi ha detto che smetterà di fare politica. Quando vincerà il no al *referendum* di ottobre, tutti noi aspetteremo gli atti conseguenti e metteremo fine a un atteggiamento nei confronti del Parlamento che non è più accettabile.

Oggi abbiamo sentito dai senatori Palma e Caliendo grida di aiuto. **Personalmente seguo la linea dettata correttamente dal senatore Caliendo, che - ricordo a tutti - è un magistrato e quindi parla di cose che conosce bene. Se eliminiamo dal provvedimento il termine «reiterate», membri autorevoli che hanno lavorato nella magistratura italiana, con risultati anche importanti che sono sotto gli occhi di tutti, ci stanno dicendo che cambia tutta la *ratio* della frase. Ma a voi pare possibile? Non capisco neanche la motivazione per cui alcuni colleghi parlamentari si comportano in siffatto modo, e cioè il termine «reiterate» per voi era fondamentale, poi non lo era più in Commissione e diventa nuovamente fondamentale in Assemblea.** Oggettivamente non capisco questo atteggiamento, a meno che l'obiettivo non sia di chiudere in fretta Camera e Senato e andare a votare. Altro che riforme! Altro che l'obiettivo dichiarato, che non verrà raggiunto, di passare al monocameralismo!

Alla fine perderete anche quei pezzi di Governo, o meglio quei pezzi che danno la fiducia al Governo, ma eletti con i voti nostri, ossia degli elettori di centrodestra che, quindi, sono contrari a un Governo così smaccatamente di sinistra, a un Governo

presentatosi come nuovo ma che è nato vecchio. Francamente questo modo di procedere impedisce a noi dell'opposizione di dare un contributo per migliorare alcuni provvedimenti che potevano nascere sotto un auspicio assolutamente diverso.

Sono, quindi, in dissenso rispetto ad un emendamento a sua prima firma, presidente Gasparri. Lo faccio con dispiacere, così come ho visto la faccia dispiaciuta del senatore Caliendo, ho ascoltato le condizioni e capisco anche voi. Non è il mio un dissenso alla *ratio* del provvedimento. È il dissenso ad un atteggiamento del tipo «#senatoristatesereni», che oggettivamente non solo non ci vede d'accordo, ma che combattiamo fortemente. Speriamo che con il *referendum* di ottobre si chiuda definitivamente questa esperienza negativa (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, noto anzitutto che, sulla legittima richiesta del rappresentante del Movimento 5 Stelle di procedere alla votazione elettronica, vi è stato l'appoggio. Tuttavia, siccome è marmorizzato nel tabellone, mi chiedo se quell'appoggio sia ancora attuale alla luce dell'assenza di molti parlamentari che prima erano presenti. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Credo quindi, Presidente, che la verifica dell'appoggio a quella richiesta debba essere, se del caso, ripetuta. È evidente che, nel momento in cui questo dovesse accadere, sarà mia cura chiedere prima la verifica del numero legale.

Nell'eventualità in cui, Presidente, ella dovesse uniformarsi a prassi che abbiamo conosciuto qui in Senato - o meglio che ci sono state riferite - e quindi sostanzialmente procedere alla votazione, ritenendo sufficiente l'appoggio di molteplici fantasmi, le sarei grato, come sarei grato ai firmatari dell'emendamento, di poter consentire una votazione per parti separate.

In sostanza, Presidente, alla luce dell'intervento in dissenso del senatore Marin, ma principalmente - senza nulla togliere al senatore Marin - del senatore Caliendo, sono costretto a chiederle la votazione per parti separate dell'emendamento 1.201, mettendo in votazione la prima parte fino alla parola: «dichiarazioni».

Se non ho male interpretato il pensiero dell'onorevole Caliendo, ho la sensazione che, al di là delle ragioni politiche ampiamente espresse in precedenza, il dissenso riguardasse anche il merito con riferimento a una delle due parti dell'emendamento. Lei, signor Presidente, comprende che, al di là delle posizioni personali espresse dal senatore Caliendo e, sul piano più generale, anche dal senatore Marin, io senta l'esigenza che il Gruppo Forza Italia si mostri compatto all'Assemblea almeno su quella parte dell'emendamento che può trovare - come io immagino - il gradimento non solo del senatore Caliendo, ma anche del senatore Marin.

PRESIDENTE. Senatore Palma, le chiedo di illustrare la proposta nello specifico. Non glielo chiedo come presentatore dell'emendamento, ma perché gli Uffici necessitano di un chiarimento.

PALMA (FI-PdL XVII). Chiedo di votare la prima parte dell'emendamento fino alla parola «dichiarazioni» (ovviamente comprendendo le parole: «è punito con la reclusione da tre a otto anni») e, separatamente, la seconda parte: «ovvero in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose».

Avanzo questa richiesta sperando di non aver mal capito l'intervento del senatore Caliendo.

PRESIDENTE. Senatore Palma, lei ha fatto la sua richiesta. Ci sono dei dubbi di lettura e di comprensibilità della norma. Quando procederemo alla votazione, valuteremo per capire meglio, anche perché - come lei mi insegna - le norme del diritto penale devono essere puntuali.

PALMA (FI-PdL XVII). Mi scusi, signor Presidente, ma, siccome non vorrei che da parte di taluno si immaginasse di voler procedere alla votazione approfittando dell'assenza in Aula dei senatori della maggioranza, credo che forse sarebbe opportuno avvisarli, attraverso l'uso del microfono.

PRESIDENTE. Senatore Palma, come non le sfuggirà, mi pare che siamo arrivati al momento in cui occorre consentire lo svolgimento degli interventi di fine seduta che - come è stato preannunciato - sono numerosi. Credo che chi ha prima detto che tali interventi non sono obbligatori, adesso li vorrebbe sollecitare. Non si può dire che gli interventi di fine seduta a volte sono indispensabili nella loro ripetitività e che altre volte non si fanno. Non ne sono un sostenitore entusiasta, ma è una prassi.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

SENATO DELLA REPUBBLICA -- XVII LEGISLATURA

660ª SEDUTA PUBBLICA -- GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2016

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente GASPARRI

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

...

Discussione del disegno di legge:

(10-362-388-395-849-874-B) **Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano** (ore 10,29)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B, già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri, Casson ed altri, Barani, De Petris e De Cristofaro, Buccarella ed altri, Torrisi, e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresì che nella seduta antimeridiana del 7 luglio si è conclusa la discussione generale, hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo e ha avuto inizio l'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, così come proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.201.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.201, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

1.201

GASPARRI, MALAN, GIOVANARDI, GALIMBERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il primo comma, con il seguente:

«Chiunque, con violenza ed intenzionalmente, cagiona ad una persona a lui affidata acute sofferenze fisiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni, ovvero in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da tre a otto anni».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

1.4

GASPARRI, MALAN, GIOVANARDI, GALIMBERTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il primo comma, con il seguente:

«Chiunque, con violenze o minacce gravi, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Il fatto non è punibile se sono inflitte sofferenze o patimenti come conseguenza di condotte o sanzioni legittime ad esse connesse o dalle stesse cagionate».

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, sono costretto a sostenere l'emendamento 1.4 a seguito di una posizione che è stata espressa dai relatori in Aula e ci ha lasciato interdetti. Grazie all'intuizione del presidente D'Ascola, in Commissione avevamo raggiunto l'unanimità; la parola «reiterate» non l'abbiamo introdotta noi, ma è stato il presidente D'Ascola a farlo correttamente. Qualcuno dice che potrebbe essere un reato continuato; no, è la fattispecie per evitare che ogni volta che succede una qualsiasi cosa vengano iscritti nel registro degli indagati forze di polizia. Noi andiamo a creare una norma che deve essere tale, di equilibrio perché nel nostro Paese la sola iscrizione determina una serie di conseguenze dal punto di vista psicologico, di preoccupazione da parte dei soggetti. Ricordo la tesi secondo la quale dovevamo introdurre un reato di tortura che fosse equilibrato rispetto agli interessi in campo; ho fatto all'inizio un invito a ritirare tutti gli emendamenti e a lasciare solo alcuni degli emendamenti dei relatori. Mi domando allora per quale motivo dobbiamo continuare in un'ottica che improvvisamente si è palesata in Aula, esprimendo parere favorevole ad un emendamento dei colleghi del Movimento 5 Stelle, che pure avevano votato in Commissione il testo che era stato approvato in quella sede.

Mi domando allora se sia proprio necessario continuare in una logica che porta a stravolgere un testo che aveva un suo equilibrio generale. Abbiamo votato insieme, non solo in Commissione, ma anche nella precedente lettura. Se andate a leggere questo nuovo testo, vi accorgete che ha un qualcosa di diverso e una maggiore possibilità di essere approvato. Quando si parla di un verificabile trauma psichico è evidente che tutto si regge nel testo votato dalla Commissione e non si può togliere una parte e lasciarne altre. Se doveste fare un'operazione di questo tipo mi porterete a sostenere l'emendamento del collega Gasparri che,

nel momento in cui togliete il «reiterate», riequilibra il testo sotto un altro aspetto. È proprio il caso di continuare in questa discussione? Mi sono rivolto anche al Capogruppo del Partito democratico in Commissione giustizia per rappresentare la necessità di una riflessione chiara e precisa. Il Gruppo di Forza Italia, ritirando tutti gli emendamenti e mantenendo l'emendamento dei relatori sul tentativo idoneo, è completamente d'accordo a votare il testo. Se invece volete discutere, mi dispiace, ma dovremo per forza di cose dibattere su ogni emendamento per descrivere cosa intendiamo realizzare. *(Applausi del senatore Volpi)*.

D'ASCOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA, *relatore*. Signor Presidente, mi permetto d'intervenire soltanto per dar conto delle modificazioni che sono state introdotte e che noi abbiamo ritenuto giusto accertare. Il senatore Caliendo dice la verità e non era possibile pensare altrimenti. Io mi assumo la responsabilità infatti di aver introdotto quel «reiterate». Ciononostante, credo sia manifestazione di umiltà ma anche di disponibilità sentire ragioni contrarie alle proprie iniziali opinioni e aver rivalutato questo contesto normativo.

È stato rivalutato proprio alla luce di quello che io già mi ero permesso di dire, ma che credo sia utile ricordare. La parola «reiterate» non introduce il rischio di un reato continuato (perché, se le torture sono più di una, ovviamente il reato continuato è applicabile), ma di un reato abituale, che è cosa diversa, cioè che per la tipicità della condotta sia necessario reiterare, magari in tempi anche diversi, quindi in giorni diversi, le medesime condotte di tortura, determinando ovviamente una tale rarefazione della norma da procurarne la inapplicabilità.

Certamente il senatore Caliendo ha ragione nel dire ciò che sostiene, perché riflette la verità delle cose; tuttavia riflette la verità delle cose anche il fatto che sul testo originariamente convenuto, ossia su quello che già la Commissione giustizia del Senato e l'Assemblea avevano votato a grandissima maggioranza, la parola «reiterate» non c'era nemmeno, come - devo dire la verità - non c'è nell'emendamento 1.4, che non registra nemmeno il requisito della reiterazione. *(Commenti del senatore Caliendo)*.

Noi abbiamo ritenuto di tutelare le Forze dell'ordine, come è doveroso fare; per questo avevo ritenuto di dire all'esordio che questa è una norma equilibrata, che tiene conto della necessità di tutelare persone destinatarie di condotte violente e offensive, ma anche ovviamente le Forze dell'ordine, per esempio accogliendo quell'emendamento che vuole che intanto la tortura implichi un nucleo iniziale di illiceità. Infatti, il pubblico ufficiale che si mantenga nel perimetro dei poteri e nel rispetto dei doveri connessi alla funzione, ovvero al servizio se si tratta di incaricato di un pubblico servizio, non ha nulla da temere.

La locuzione al plurale «violenze e minacce gravi» implica che non potrà mai ritenersi sussistente la tortura se vi è un unico atto. Gli atti devono essere plurimi, quindi non uno solo, ma la reiterazione determinerebbe quel rischio di ritenere quel reato abituale, come i maltrattamenti in famiglia tanto per fare una esemplificazione che coglie l'idea.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Ai fini del giudizio non è dubbio.

D'ASCOLA, *relatore*. Non le posso rispondere, perché mi dovrei interrompere e non è possibile farlo in questo momento.

Il senso di questo intervento è, per l'appunto, quello che avevo già anticipato e quello che per chiarezza, ma anche per manifestazione di umiltà, abbiamo ritenuto di dover precisare. Ripeto che convincersi dell'esattezza delle opinioni contrarie significa seguire i lavori parlamentari e manifestare rispetto nei confronti dell'istituzione parlamentare.

GIOVANARDI *(GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL))*. Signor Presidente, credo che in Italia ci sia una cosa difficile: mettere d'accordo tutti i sindacati di Polizia, che come sapete sono numerosi, nel sostenere una tesi. Chi ha letto i comunicati di tutti i sindacati di Polizia ha rilevato che hanno segnalato che con la norma in discussione Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Forze dell'ordine non potranno più esercitare il loro dovere di difendere i cittadini, perché la norma citata, che parla di tortura, in realtà - come ho avuto modo di dire l'altra volta - definisce tortura le minacce gravi che provocano un verificabile trauma psichico, ma le minacce gravi che provocano un trauma psichico sono già tortura.

Il collega D'Ascola sostiene di espungere anche la parola «reiterate», ma non capisco perché. La Cassazione penale, sezione III, il 23 maggio 2014, con sentenza n. 45648, sul reato di *stalking*, dove è prevista la parola «reiterate», ha affermato che bastano due episodi di *stalking* sulla stessa donna da parte dello stesso soggetto per dimostrare il reato reiterato sulla stessa persona.

È chiaro che se diciamo «reiterate minacce» non basta una minaccia per definirla tortura. Ma, colleghi, vi rendete conto che in Assemblea è stato ripetutamente detto che il caso Uva, il caso Magherini e il caso Aldrovandi sono casi di tortura?

La volta scorsa ho detto che o siete in perfetta malafede o è l'ignoranza che vi fa parlare. Poniamo il caso di Magherini di ieri: avete letto cosa era successo a Firenze? Si trattava di una persona che era in delirio da cocaina - scritto ieri in sentenza - che per un'ora ne aveva combinate di tutti i colori, stratonando un tassista fuori dal taxi e aggredendo delle donne dentro i negozi, finché la gente, giustamente esasperata da questa violenza, ha chiamato i carabinieri che lo hanno immobilizzato. Cosa ha detto la sentenza di ieri? Che vi sono state percosse da parte dei carabinieri?

Assolutamente no. Che la morte è stata determinata dal delirio da cocaina che, come è noto, quando finisce l'effetto, naturalmente (come hanno scritto tutti i tossicologi) può provocare la morte? Certo, hanno scritto questo. Però hanno dato sette mesi ai carabinieri perché, nel momento in cui - come Preiti davanti a Palazzo Chigi - l'hanno tenuto fermo in terra e gli hanno messo le manette, avrebbero dovuto prevedere che poteva avere un infarto, se la cocaina gli avesse procurato un collasso fisico.

Non discuto la sentenza (sette mesi) e vedremo in appello, ma qui è stato detto che quello è un caso di tortura, che quei tre carabinieri dovevano prendersi l'ergastolo; è stato detto dai colleghi del Movimento 5 Stelle. Sono stati citati episodi colposi, dove ci può essere stata negligenza o imperizia nell'intervenire in difesa dei cittadini, scambiati per atteggiamenti dolosi. Per cui quei carabinieri che hanno fermato Preiti davanti a Palazzo Chigi, se quel signore che ha sparato al carabiniere e che poi è stato immobilizzato fosse morto, secondo voi dovevano avere l'ergastolo, perché quella secondo voi è tortura. E lo avete scritto qui che è tortura.

È evidente che, quando si pensa alla tortura e si leggono le norme internazionali, ci si riferisce al caso in cui una persona venga presa da parte delle autorità o da un privato e venga torturata per estorcerle confessioni e farle dire qualcosa che non vuole dire. Certo che il caso Regeni è un caso di tortura. Ma quando leggiamo che qualche procuratore dice che il caso Regeni sarebbe come il caso Cucchi, stiamo impazzendo? Stiamo scherzando? Ma cosa stiamo facendo?

Vogliamo questo per i cittadini che vengono aggrediti dai violenti, come quel tale che dava il martello in testa ai cittadini a Torino, o quell'altro che stuprava una donna? Ma secondo voi quando un violento fa resistenza i poliziotti e i carabinieri come lo fermano? L'alternativa è forse fare come negli Stati Uniti - Dio ce ne scampi e liberi dalla polizia degli Stati Uniti - che quando un cittadino viene fermato, alla prima mossa che fa, gli sparano? E non vanno mica sotto processo, perché dichiarano che l'hanno fermato, ha fatto un movimento di reazione e l'hanno ammazzato. Dio ce ne scampi e liberi da quella concezione delle Forze dell'ordine.

Che fanno i carabinieri e i poliziotti italiani quando devono fermare un violento? Lo devono fermare con la forza, rischiando loro, finendo all'ospedale o ammazzati molte volte. E noi introduciamo una norma che automaticamente, in tutti quei casi, consente una denuncia, comprese 'ndrangheta, camorra e mafia. Perché secondo voi un 'ndranghetista, un camorrista fermato, magari, dopo una colluttazione violenta non dirà immediatamente che ha subito minacce da parte degli agenti e che queste gli hanno causato un grave turbamento psichico?

Il collega D'Ascola dice che dopo, al processo, saranno gli psichiatri e gli esperti a stabilire se veramente il trauma psichico c'è o no; ma noi automaticamente paralizziamo ogni possibilità di intervento delle Forze dell'ordine. Pregiudizialmente abbiamo già stabilito che, comunque e sempre, nel momento in cui succede un episodio in cui il fermato ha traumi o sfortunatamente, come può capitare, anche per ragioni totalmente estranee (basta leggere le perizie dei tossicologi nel caso di Firenze o in altri casi, purtroppo, di persone che escono dal delirio da cocaina e che muoiono spontaneamente, anche se nessuno le tocca: sono sindromi riconosciute), muore, se l'episodio accade contemporaneamente all'intervento delle Forze dell'ordine... *(Commenti dai Gruppi PD e Misto-SI-SEL. Richiami del Presidente).*

Capisco l'odio per la Polizia e i Carabinieri che anima alcuni Gruppi e alcuni interventi, però non... *(Vivaci commenti dai Gruppi PD e Misto-SI-SEL).* Questo è quello che state facendo. *(Richiami del Presidente).*

Andatevi a leggere gli interventi di tutti i sindacati di Polizia che, nero su bianco, scrivono questo. Quando sono venuti i capi delle Forze dell'ordine in Commissione hanno sottolineato queste preoccupazioni. Volete stare dalla parte dei delinquenti e dei camorristi? *(Proteste dai Gruppi PD e Misto-SI-SEL).*

Invece sì, con questa norma. *(Commenti dai Gruppi PD e Misto-SI-SEL).* Qualcuno si alzi in piedi e mi spieghi perché una minaccia è una tortura. Qualcuno mi spieghi perché, quando scrivete - e lo vedremo con i prossimi emendamenti - che anche se non viene commesso il reato, se uno istiga e il reato non viene commesso, è tortura. *(Commenti dai Gruppi PD e Misto-SI-SEL).*

Signor Presidente, l'ho già detto: non siamo nel 1925, nella Camera fascista, dove si impediva di parlare; siamo nel Parlamento italiano. *(Commenti dai Gruppi PD, Misto-SI-SEL e M5S).*

PRESIDENTE. Collegli, se qualcuno dissente dalle parole del senatore Giovanardi chiedi la parola e rispondi nel merito.

GIOVANARDI (GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)). Capisco il senso di vergogna di chi sta per votare norme di questo tipo perché non ha argomenti. Non rispondete a me, ma alle decine di migliaia di poliziotti, carabinieri e finanzieri che sono sulla strada tutti i giorni e intervengono mettendo a rischio la propria incolumità e rischiando di rovinare la vita loro e delle loro famiglie. Si dia una risposta a costoro, invece di dare una risposta a una visione ideologica delle cose.

Gli emendamenti cercano, se non altro, di tornare al punto di equilibrio raggiunto in Commissione. Io non voterò questa norma. Il senatore Caliendo dice che il testo concordato lo voterebbero, ma, per l'ennesima volta, un accordo politico ha portato a stravolgere in Aula il testo approvato in Commissione. La Commissione ha votato un testo e in Aula ne arriva

un altro concordato con il Movimento 5 Stelle. Ma vi sembra una cosa seria, quando si parla di ordine pubblico? Voterò con convinzione tutti gli emendamenti che tenteranno di riportare questo testo alla tortura e non a qualcosa di diverso che si vuole inserire per penalizzare e umiliare le Forze dell'ordine.

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, vorrei richiamare la sua vigilanza sul rispetto del Regolamento perché, ferma restando l'ovvia libertà di parola e di intervento di qualsiasi senatore, ogni dichiarazione non può trasformarsi in un ennesimo intervento di discussione generale. Penso che l'Assemblea non meriti questo maltrattamento da parte di taluni colleghi. (*Proteste del senatore Giovanardi. Applausi dai Gruppi PD e Misto-SI-SEL*). La prego di far osservare il Regolamento. Chi deve intervenire, lo faccia. Esprimerà il suo voto sull'emendamento.

Considerando che siamo solo all'inizio delle votazioni sugli emendamenti, se permettiamo questo andazzo, temo che i nostri lavori non ne trarranno alcun beneficio.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, ciascun senatore ha il diritto a fare per dieci minuti la propria dichiarazione di voto. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut*). Se le argomentazioni sono fuori tema, sarà mio dovere richiamare il senatore e toglierli la parola. La motivazione di cui si sta parlando, condivisibile o no, non spetta a me giudicarlo, rientra nei temi che stiamo trattando.

FALANGA (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (AL-A). Signor Presidente, intervengo per illustrare le ragioni per le quali voteremo contro l'emendamento 1.4.

Il nostro voto è contrario perché riteniamo che il punto centrale della questione stia nel termine «reiterate». Le argomentazioni del presidente D'Ascola in tema di qualificazione del fatto - e il termine «reiterate» qualifica in maniera più corretta una condotta - sono indubbiamente condivisibili. Quel «reiterate» non va interpretato come una sorta di reato continuato, ma come una serie di atti che, nel loro insieme, possono costituire l'ipotesi delittuosa. L'emendamento dei senatori Gasparri e Malan elimina il termine «reiterate». Pertanto, se diciamo che siamo contro l'emendamento del senatore Buccarella, che ha soppresso il termine «reiterate», non possiamo condividere l'emendamento 1.4 che, al pari di quello del Movimento 5 Stelle, espunge dal provvedimento il termine «reiterate». Per noi quel termine è essenziale, perché rischiamo di avere Forze dell'ordine intimidite. **È un reato di particolare delicatezza e merita una specificazione. Esso deve essere ben dettagliato dal legislatore. La condotta deve essere puntuale e precisa: non la si può lasciare all'interpretazione della giurisprudenza che si formerà su questo testo. Per noi il termine «reiterate» è importante, perché qualifica in maniera più specifica la condotta che deve essere sanzionata.** L'emendamento non prevede tale termine e per queste ragioni noi voteremo contro.

BUEMI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI, relatore. Signor Presidente, i colleghi non se ne abbiano a male: sanno che non ho timore di prendere posizioni anche un po' fuori dal conformismo e dall'appartenenza, ma a proposito dell'emendamento 1.4, ritengo che l'azione emendativa sia stata già compiuta dai colleghi Gasparri e Malan, in quanto nel loro testo non è presente il concetto della reiterazione. Quindi, proprio accogliendo le preoccupazioni dei colleghi di non mettere a rischio l'azione del pubblico ufficiale rispetto ad interpretazioni forzose, abbiamo accolto l'emendamento del collega Di Maggio, che esplicita tale concetto. È un po' lapalissiano, perché prevedere in una norma qualcosa che già esiste nell'ordinamento vigente è ridondante, ma lo abbiamo fatto proprio per rassicurare le Forze dell'ordine. Pertanto, coloro che agiscono nella legittimità della norma, su mandato del magistrato, anche usando la forza, perché in quel caso è necessaria, non devono temere niente. Abbiamo cercato di recuperare la preoccupazione di una interpretazione forzosa da parte della magistratura rispetto a comportamenti limite, anche attraverso un emendamento, che personalmente ritengo non fosse necessario accogliere, perché tale norma esiste già nell'ordinamento vigente. Lo abbiamo fatto comunque, per rassicurare ulteriormente coloro che, tutti i giorni, sono chiamati ad affrontare tali questioni, sicuramente di grande delicatezza.

Vorrei ricordare semplicemente ai colleghi che hanno proposto l'emendamento in esame, per il quale abbiamo rivolto l'invito al ritiro, a riflettere sul fatto che nel loro emendamento tale concetto è stato abbandonato.

VOLPI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, desidero intervenire sull'ordine dei lavori, se me lo consente. Abbiamo lasciato la discussione sull'argomento in esame la scorsa settimana, con un contenzioso a metà tra il procedurale e il politico. Lo abbiamo fatto, dicendo che, forse, su un argomento come questo avremmo dovuto e potuto trovare un punto di convergenza, essendo saltato nella Commissione di merito - come è stato confermato poc'anzi dal presidente D'Ascola - un accordo che trovava un punto di raccordo tra il testo e le proposte dei senatori della Commissione. Mi appello a tutti, ai Capigruppo e in particolare a quelli della maggioranza, perché credo che sul tema in esame ci sia la necessità di trovare il massimo della convergenza e dell'unanimità

all'interno dell'Assemblea. Si tratta infatti di uno di quei temi per cui c'è la necessità di trovare il massimo sostegno, senza cadere in scivolate che, come sta dimostrando anche questa seduta, non trovano soluzione.

Mi permetto dunque di affermare quanto segue. Il presidente della Commissione D'Ascola ha ammesso, o meglio, ha confermato - «ammesso» è una brutta espressione - che, nell'*iter* del disegno di legge, si è trovata una formulazione diversa nel passaggio dalla Commissione all'Assemblea. Mi permetto di usare una parola, signor Presidente, che è ormai nel vocabolario della lingua italiana e quindi non sto dicendo una parolaccia: a me le "supercazzole" non piacciono. Nella scorsa seduta è stato chiesto al Presidente della Commissione perché avesse cambiato idea.

Senatore Buemi, la prego di ascoltarmi: abbia almeno rispetto per l'opposizione, visto che molto spesso fa il filosofo, qua dentro (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Al Presidente della Commissione, dunque, è stato chiesto più di una volta di spiegare: non ci dica semplicemente che è stato convinto dal buonsenso, anche perché la conoscono come persona estremamente seria e di grande libertà intellettuale. Voglio dunque capire da chi è arrivato l'ordine di cambiare quello che era stato deciso in Commissione. Lo dica con chiarezza: è stato il Governo, il commissario Lumia, o qualcun altro? Da chi ha preso l'ordine? Ce lo dica, dopodiché ci adegueremo tutti.

Mi appello quindi al Capogruppo del Partito Democratico perché si faccia parte attiva e sollecita - mi pare che lo stia già facendo, visto che sta esaminando l'emendamento - per trovare una soluzione che consenta a tutti i senatori di votare in serenità un provvedimento che riguarda la tortura; si lascino perdere le supercazzole. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

QUAGLIARIELLO (GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)). Signor Presidente, mi permetto di intervenire sull'ordine dei lavori dopo l'intervento del collega del Movimento 5 Stelle, ritenendo utile e doveroso ribadire quanto lei ha già detto.

C'è un problema di compatibilità con la materia, ma nel momento in cui questo problema si risolve in quest'Assemblea qualsiasi senatore, indipendentemente dal fatto che in quel momento si trovi in maggioranza o in opposizione, deve essere libero di esprimersi con il proprio stile, che magari non è il mio, ma - ripeto - il suo. Questo è il principio cardine di un Parlamento libero che funziona. Non si può dare la parola a un senatore solo per associarsi, come pure è stato detto da quei banchi. Credo che questo sia qualcosa che non fa bene alla nostra istituzione.

Se mi consente una sola battuta sul merito, quanto detto dal senatore Giovanardi è tutto opinabile, ad eccezione di un passaggio, in quanto è **un dato di fatto che tutti i sindacati di polizia hanno espresso perplessità sul punto specifico del provvedimento che stiamo discutendo**. Questo, cari colleghi, è qualcosa che dovrebbe far riflettere tutti, perché se la perplessità viene da un settore, essa è settoriale, mentre se è generalizzata vuol dire che va al di là delle impostazioni che le differenti sigle sindacali hanno sulla materia.

Visto che, anche molto recentemente, ci siamo trovati in quest'Assemblea ad avere un punto di condivisione quando abbiamo applaudito tutti quanti l'operato delle Forze dell'ordine (ripeto: lo abbiamo fatto unanimemente, senza alcuna distinzione di posizione politica o di occupazione dei posti nell'emiciclo), di fronte a una manifestazione di perplessità unanime avremmo l'obbligo di un momento di riflessione aggiuntiva per cercare di raggiungere quella stessa unanimità che, in momenti difficili del Paese, siamo in grado di esprimere.

MANCONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCONI (PD). Signor Presidente, senatrici e senatori, intervengo per una prima precisazione, a mio avviso importante.

Sono tra i pochissimi senatori di quest'Assemblea ad avere rapporti assidui, costanti, frequenti, di confronto aperto, di discussione franca e di relazione costante con numerosi sindacati di polizia. Dunque, conosco bene perplessità e dubbi che vengono da quelle organizzazioni e penso che quanto è stato prima detto corrisponda a un faticoso e spesso doloroso dibattito all'interno di quelle stesse organizzazioni. La materia è infatti delicatissima, talvolta incandescente, e - dunque - produce confronto acceso e anche acute lacerazioni. Tuttavia, siamo ben lontani - lontanissimi - dall'aver un atteggiamento univoco da parte di quelle associazioni maggiormente rappresentative sul tema in questione.

Dunque, una dichiarazione comune non corrisponde ad un'unità di atteggiamento; anzi. Basta avere la pazienza di ascoltare quei sindacati, interloquire con loro e avere il confronto ravvicinato che ho da molti anni, per capire che gli atteggiamenti sono estremamente articolati, anche sul tema delicatissimo del delitto di tortura e delle diverse articolazioni di questa normativa, così come sulle questioni relative a questo o quell'emendamento.

Dopodiché sollevo una questione. Il Presidente, rispondendo ad un collega, ha detto che ciascuno ha il suo tempo a disposizione per intervenire e che spetta poi al Presidente valutare la conformità dell'intervento alla materia e la compatibilità con quanto viene detto. Chiedo quindi al Presidente di considerare con attenzione e con il dovuto rispetto, che è proprio delle relazioni esistenti all'interno di quest'Assemblea e anche dell'attenzione per lo stile di ognuno (come sollecitava il senatore Quagliariello), se gli interventi del simpaticissimo e brillantissimo senatore

Giovanardi siano compatibili con la materia, nel momento in cui qualunque suo intervento prende a pretesto questo o quell'emendamento per esprimere le sue opinioni su persone che sono state vittime di gravi fatti di cronaca.

Seguendo i suoi interventi abbiamo avuto, nei mesi, nei giorni e nelle ore precedenti, un elenco dettagliato di persone rispetto alle quali ci sono indagini della magistratura in corso o sentenze della magistratura già emesse o sentenze che dovranno ancora essere emesse. Per tutte queste vicende il simpaticissimo e brillantissimo senatore Giovanardi esprime il suo parere (*Commenti del senatore Giovanardi*), sostanzialmente denigrando la figura delle vittime e, con un'esemplare manifestazione di *pietas* cristiana, trattando queste vittime come se fossero tutti indistintamente criminali (*Applausi dai Gruppi PD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e Misto-SI-SEL*), parlando di loro come nemici dello Stato e come coloro che, alla resa dei conti, se la sono cercata.

Questo vale persino per l'ultimo episodio citato stamattina, quello di Riccardo Magherini, per il quale è accaduto quello che il senatore Giovanardi ha detto, omettendo però di ricordare che per quella vicenda, avvenuta nel marzo del 2014 a Firenze, ieri tre carabinieri sono stati condannati per omicidio colposo. (*Applausi dai Gruppi PD e Misto-SI-SEL*).

GIOVANARDI (*GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)*). L'ho detto!

MANCONI (*PD*). Questo fatto ovviamente sarà sottoposto a nuovo giudizio. Poiché qui ci sono garantisti a tutto tondo e garantisti pelosi, ed essendo io garantista su tutte le questioni e incondizionatamente, rispetto e approvo la sentenza della magistratura, ma so che non è una condanna definitiva; attendo pertanto il giudizio di secondo grado e il giudizio in Cassazione. Ma intanto resta il fatto che Riccardo Magherini, descritto con quelle parole brutali dal senatore Giovanardi, ieri, in un tribunale della nostra Repubblica, è stato considerato vittima di un omicidio colposo da parte di tre appartenenti all'Arma dei carabinieri. Tre e solo tre, sia chiaro. La condanna di questi tre carabinieri in primo grado, a mio avviso, non infanga in alcun modo l'onore dell'Arma, non offende in alcun modo la loro divisa, ma anzi è utilissima per dire che, se ci sono tre carabinieri responsabili di omicidio colposo nei confronti di Riccardo Magherini, ci sono centinaia di carabinieri che non sono responsabili né di illegalità, né di omicidio colposo.

Un po' di equilibrio, per cortesia, senatori. (*Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC), Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, Misto-SI-SEL e Misto*).

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, prima il senatore Buccarella, censurando, non si capisce con quali ragioni, l'intervento del senatore Giovanardi, diceva che si deve intervenire nel merito. Lei ha già ricordato opportunamente, signor Presidente, che ognuno, nel tempo che ha a disposizione in base al Regolamento per illustrare le motivazioni per cui condivide un emendamento, userà argomenti vari. Quelli usati dal senatore Giovanardi possono essere condivisi o no, ma erano tutti connessi alla materia. Dico allora al senatore Buccarella, ma con spirito costruttivo, che non è che quando voi... (*Commenti del senatore Buccarella*). Mi faccia dire la mia.

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, si rivolga al Presidente, che è da questa parte.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Però volevo anche l'autorizzazione del senatore Buccarella ad esprimere il mio parere, così mi sento confortato nella mia libertà.

Stavo dicendo, senatore Buccarella, che spesso il suo Gruppo dice: "Cittadini che ci ascoltate fuori da qui". È una prassi, è un modo. I lavori parlamentari vengono diffusi da radio, televisioni, canali appositi. Non so quanti li seguano, ma è un bene che i cittadini li possano seguire.

Ci sono cittadini, sindacati delle forze di polizia e appartenenti alle forze di polizia con i quali il senatore Manconi dice di intrattenere rapporti. Anch'io, è notorio, ho contatti e rapporti, forse più graditi di quelli dell'onorevole Manconi, con queste organizzazioni. Ovviamente ha diritto di avere tutti i contatti, ma forse ha poche condivisioni. Non entro nel merito delle sentenze e non voglio riaprire alcune questioni. Tra l'altro, sono state dette cose false.

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, le ricordo che lei ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Ad esempio, è stato detto che il senatore Giovanardi è giovanissimo: è una cosa falsa. Non so se sia simpaticissimo e brillantissimo, questo è opinabile, ma giovanissimo certamente non è.

Quanto all'ordine dei lavori, vorrei fare una precisazione riguardo a quanto ha detto prima il senatore Falanga, il quale, nel motivare il suo voto contrario al mio emendamento 1.4, ha detto che non contiene la parola «reiterate». Ha ragione, si presentano vari emendamenti, ed io sono per la parola «reiterate», però dico al senatore Falanga, a me stesso e alle forze di polizia che ci ascoltano e che non condividono questo provvedimento riguardo alla questione delle lesioni, delle aggressioni, delle violenze che la sentenza di Firenze o le sentenze sui fatti di Genova ci sono state anche senza il provvedimento che stiamo esaminando. Quindi, se un appartenente alle Forze dell'ordine è responsabile di un omicidio colposo, di lesioni o di altro, ci sono già leggi per questo. Non è che senza il provvedimento in esame si possa portare una persona in questura o alla stazione dei carabinieri e la si possa prenderla a pugni: non lo si può fare. Qui ci sono giuristi molto più bravi di me, a cominciare dal presidente D'Ascola.

Diceva il senatore Falanga che manca la parola «reiterate», però invito il senatore Falanga a riflettere sulla seconda parte dell'emendamento, dove si dice: «Il fatto non è punibile se sono inflitte sofferenze o patimenti come conseguenza di condotte o sanzioni legittime ad esse connesse o dalle stesse cagionate». Perché ho riproposto questa formula? Perché avete soppresso in Commissione ciò che la Camera aveva inserito. Faccio un esempio...

PRESIDENTE. No, senatore Gasparri. L'ordine dei lavori è una cosa, il merito degli emendamenti è un'altra.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Ho quasi finito, signor Presidente. Mi conceda altri trenta secondi.

Io voglio impedire che se un esponente delle Forze dell'ordine va ad arrestare un camorrista nel quartiere di una città e i parenti si frappongono, il poliziotto, che per eseguire l'ordine d'arresto gli dà uno spintone (e fa bene, dovendo arrestare un latitante della camorra), si veda poi denunciato dal parente del camorrista come torturatore. Questa legge aiuta anche la camorra, oltre a mortificare le forze di polizia. *(Applausi dei senatori Mandelli e Rizzotti)*.

PRESIDENTE. Tenderei ad escludere che questo c'entri con l'ordine dei lavori.

Collegli, mi ero augurato che nel giro di una settimana ci fosse qualche riflessione sull'argomento, ma vedo che siamo rimasti allo stesso punto della settimana scorsa. Auspico pertanto una soluzione politica. Diversamente, penso che i Capigruppo debbano fare una riflessione su quali possano essere le alternative; altrimenti a settembre o a ottobre saremo ancora qui a parlare di questo provvedimento.

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo la votazione per parti separate dell'emendamento 1.4, che, essendo composto di due periodi, viene a proposito. In particolare, il secondo periodo reintroduce ciò che aveva introdotto la Camera per quanto riguarda la tutela nel caso si tratti di sofferenze inflitte «o patimenti come conseguenza di condotte o sanzioni legittime ad esse connesse o dalle stesse cagionate».

Ha ragione il presidente D'Ascola, dicendo che poi nel processo viene considerato anche...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Malan, ma la proposta di votazione per parti separate non richiede una motivazione. Lei la propone, poi se c'è l'accoglimento da parte dell'Assemblea, bene. Diversamente, si vota l'intero emendamento. *(Il senatore Russo fa dei cenni)*.

Vedo che il senatore Russo fa cenno di essere contrario.

Metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 1.4.

Non è approvata.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4 presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.202.

1.202

GASPARRI, MALAN, GIOVANARDI, GALIMBERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: «Chiunque», inserire le seguenti: «, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti del presente Titolo,»;

b) dopo il secondo comma, inserire il seguente:

«Il reato non sussiste quando le sofferenze fisiche o psichiche derivano unicamente da sanzioni legittime, sono ad esse inerenti o da esse provocate».

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, nell'emendamento 1.202 ritorna l'argomento al quale avevo accennato precedentemente.

La Camera aveva introdotto un comma che così recita: «Ai fini dell'applicazione del primo e del secondo comma, la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti».

La Camera aveva approvato questo comma, ma in Commissione al Senato questo è stato soppresso nell'ambito di un accordo che, come è stato detto più volte, è stato raggiunto per dare un equilibrio al provvedimento. Tale accordo prevedeva che fossero inseriti il termine «reiterate» e altri elementi. Poi, però, il parere del relatore ci ha portato a considerare che si stesse andando in direzione opposta. Per tale ragione, a questo punto, visto che non è stato inserito il termine «reiterate», sarebbe opportuno reintrodurre questo concetto, che qui proponiamo con altre parole e che tutela

le Forze dell'ordine rispetto alle sofferenze e a tutte le altre definizioni contenute nel testo, che siano però legate, come conseguenza, a sanzioni legittime ad esse connesse o dalle stesse cagionate.

Ha ragione il presidente D'Ascola nel dire che, in sede di processo, viene valutato il fatto che determinate azioni vengono condotte per ordine nell'adempimento di un dovere, e pertanto già è presente l'elemento esimente. Certo, in sede di processo il fatto viene valutato, ma è molto facile, stando seduti in Parlamento o in un bell'ufficio giudiziario, giudicare se un poliziotto o un Carabiniere, in un'azione di ordine pubblico, magari fatto oggetto di lancio di oggetti, di assalti e di minacce alla propria incolumità, avrebbe potuto mettere in atto quelle misure, che sono conseguenza e adempimento del suo dovere, in modo tale da creare un po' meno sofferenza. Oppure, quando questo poliziotto o carabiniere è oggetto di insulti, di minacce di morte può darsi che gli scappi una parola di troppo.

Tuttavia, poiché agisce in un determinato contesto, corriamo allora il rischio molto forte che, anche considerando l'aspetto esimente dell'adempimento del dovere e delle funzioni pubbliche, questo poliziotto o questo carabiniere possa essere condannato. E teniamo presente che noi parliamo anche di circostanze in cui il suddetto agente interviene a tutela dell'incolumità altrui e in situazioni dove mette a repentaglio la propria incolumità. A quel punto c'è il grave rischio che subentri il ragionamento su chi glielo faccia fare.

Chi glielo fa fare di andare incontro a un attacco fisico, con lancio di oggetti da parte di persone ostili, se poi, nell'immediato, rischia la propria incolumità personale? E sappiamo quanti poliziotti e carabinieri sono morti nella tutela dell'ordine pubblico.

In secondo luogo, si potrebbe chiedere chi glielo faccia fare di affrontare un processo che, nella migliore delle ipotesi vuol dire mesi e mesi (se non probabilmente anni) di gogna, sospensione dal servizio con l'obbligo di pagarsi l'avvocato. Perché è questo che succede.

Di conseguenza, cosa avviene? C'è da fare quell'intervento? Va bene, lo faccio, ma diciamo che non corro troppo velocemente per essere sufficientemente tempestivo ed efficace nel mio intervento. Corro un po' più lentamente, mi do da fare un po' di meno e magari un innocente rimane nelle mani del criminale, perché il poliziotto o il carabiniere, dissuaso dalle norme che qui stanno passando, tutto sommato, non ha voglia di essere l'eroe che si prende la sanzione, perché poi non passa per eroe, ma per il torturatore, perché il reato si chiama tortura, non si chiama eccesso di zelo nella tutela dell'ordine pubblico.

Di questo stiamo parlando e, purtroppo, come succede e non per la prima volta su questo provvedimento, si confondono e si equiparano condotte, come quelle alle quali ho accennato, con quel comportamento assolutamente odioso, riprovevole e da punire con severe sanzioni che è la tortura vera e propria.

Purtroppo però denominazioni così vaghe ed ampie sono soggette per forza alla discrezionalità del giudice. La questione non è se esso sia un bravo o un cattivo giudice; se sottoponiamo al suo giudizio definizioni nelle quali entra il criminale efferato, sadico torturatore e, nella stessa fattispecie, viene ricompreso il poliziotto che sta facendo il suo dovere e che forse può causare qualche sofferenza di troppo, perché ha avuto la mano pesante (quando gli altri - altro che mano pesante - stanno minacciando la sua vita!), si dà vita ad un problema serio e di qui la necessità di approvare l'emendamento 1.202. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).* Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto, annunciando il voto contrario all'emendamento 1.202, in particolare per quanto riguarda la lettera *b*), che intende inserire, dopo il secondo comma, la precisazione che indica la possibilità di provocare sofferenze fisiche derivanti da sanzioni legittime. Non credo che esistano modalità di sanzione con cui si preveda di fare violenza o procurare sofferenza fisica a qualcuno. Credo che ciò non possa essere la conseguenza di una sanzione, semmai un fatto contingente, ma scritto in questa modalità, a mio avviso, crea ancora più confusione rispetto all'intendimento del presentatore.

Vorrei intervenire onestamente anche sull'ordine dei lavori, per quanto ha detto soprattutto chi l'ha preceduta alla Presidenza. Forse conviene pensare a un'armonizzazione e alla previsione di tempi certi per arrivare alla conclusione dell'esame e al voto di questo provvedimento. È un provvedimento che si aspetta da tempo, un testo che ha fatto più volte la navetta tra le due Camere. Credo occorra arrivare a un punto e non consentire di svolgere interventi sull'ordine dei lavori o in dichiarazione di voto che esulino dall'oggetto della dichiarazione.

Abbiamo sentito anche prima qualcuno accusare il Gruppo del Movimento 5 Stelle di odiare le Forze dell'ordine. Io, che pure sono molto critico nei loro confronti, non credo che si possa far passare in questi termini. Siamo stati accusati di votare con la vergogna addosso, in un modo o nell'altro. Non so se qualcuno voti con vergogna certe cose, ma spero che non lo faccia con noi. Quindi, per evitare - e spero che questo mio intervento non porti a ciò - di esacerbare ulteriormente gli animi, credo che il mio vada ragionevolmente considerato come un invito ad armonizzare i tempi. Credo infatti che il dibattito svoltosi nei tre passaggi

parlamentari, nelle Camere e nelle Commissioni, si sia ormai esaurito e si possa arrivare al dunque, a quanto la democrazia prevede, vale a dire il voto: chi ha i numeri per bocciare un provvedimento lo fa e chi ha i voti per approvarlo deve poterlo fare.

GIOVANARDI (GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)). Signor Presidente, per fortuna - lo dico anche ai sindacati di polizia - che c'è il Resoconto stenografico di quello che diciamo. Io ho detto su Firenze che i responsabili sono stati condannati a sette mesi e otto mesi, che condivido la sentenza e che non c'erano le percosse. Cinque minuti dopo il senatore Manconi mi ha accusato di non aver detto le cose che sono sul Resoconto. Quindi, sono mistificazioni continue del ragionamento svolto da chi interviene.

Non sono andato io a Firenze a incidere sul processo dell'avvocato Anselmo. È stato il senatore Manconi a fare le conferenze stampa a Firenze. Io dico solo, rispettando tutte le sentenze, che quando intervengono condanne per omicidio colposo, ne prendo atto, ma diverso è quando gli imputati vengono assolti.

Pensiamo al caso Uva, a quelli che hanno postato le foto dei soggetti coinvolti dando loro degli assassini, rivolgendo quindi insulti a loro, alle loro famiglie, ai loro figli. Ebbene, gli assassini sono stati assolti. I tre agenti di custodia del caso Cucchi sono stati assolti, e di nuovo quest'Assemblea, come anche il Presidente della Regione Emilia, li ha citati come dei criminali.

Ma, allora, quando i poliziotti sono condannati, sono colpevoli; quando sono assolti, sono colpevoli lo stesso, addirittura di tortura perché in tutto questo dibattito, caro senatore Manconi, i casi che ha citato sono anche di persone assolte non solo dalla magistratura ma anche dalle indagini svolte dal Senato con una Commissione di inchiesta presieduta dall'allora senatore Marino. Andate a leggere cosa dice la relazione della senatrice Albertina Soliani del PD. Io lo condivido, ma qui c'è una sovrapposizione ideologica sulla base della quale è evidente l'esistenza di un pregiudizio.

Spiegate mi perché, dopo che un soggetto passa tre o quattro anni della sua vita sotto processo e viene assolto, anziché essere contenti perché vuol dire che si è comportato bene, che non ha fatto nulla di sbagliato, che ha fatto il proprio dovere, si continui a criminalizzarlo. Si dice addirittura - si vedano le dichiarazioni della professoressa Di Cesare sul «Corriere della Sera» - che gli imputati sono stati assolti o condannati solo per omicidio colposo, perché non c'è il reato di tortura. Quindi, o un soggetto viene assolto o gli imputano un reato colposo; se però ci fosse stata la tortura gli avrebbero dato l'ergastolo per un reato doloso. Sono mistificazioni che non faccio io, ma voi che continuate a dire queste cose in quest'Assemblea. (Commenti del senatore Airola).

È evidente che un sindacalista di polizia, quando sente citare casi in cui i poliziotti e i carabinieri coinvolti sono stati assolti perché non c'entravano niente e si sente dire che dovevano finire comunque all'ergastolo, e le loro foto appaiono sui *media* come assassini, inizi a preoccuparsi per quanto siamo o state facendo.

Le modifiche scritte per emendare il testo del provvedimento, compresa questa proposta emendativa, fanno fronte ad una campagna ideologica e mediatica di cui è capofila l'avvocato Anselmo.

Avvocato Anselmo, è stato Giovanardi a dire nelle interviste, che «i processi li vinco sui *media*, non li vinco nelle aule dei tribunali»? Smentite che non abbia detto queste cose l'avvocato Anselmo, divo televisivo. Perché perdere tempo in tribunale, avvocati? Ha detto che lui influenza l'opinione pubblica, lo ha scritto e se ne vanta; infatti, lo trovate in tutti questi processi. Dunque, non devo forse essere preoccupato come parlamentare di una giustizia che viene pubblicamente influenzata da persone che si vantano di costruirla tramite le menzogne, e molte volte tramite le calunnie? Pensiamo ancora al caso Uva: quattro pubblici ministeri, tre prima del processo, propongono l'assoluzione perché gli imputati non c'entrano nulla; poi viene fatta l'imputazione coatta; poi il pubblico ministero di causa, due mesi fa, di nuovo propone l'assoluzione perché non c'entrano niente. Vengono assolti e devo ancora vedere scritto e sentire dire in Parlamento che sono assassini e non mi devo indignare di queste cose? Non c'è forse odio? Scusate, se carabinieri e poliziotti assolti o condannati sono sempre colpevoli, questo cos'è? Non è un pregiudizio nei loro confronti?

Io accetto le sentenze, ma per quello che c'è scritto: se si parla di negligenza e imprudenza, hanno commesso un errore; se è dolo, come per i fratelli Savi, è giusto che stiano in galera per sette ergastoli, perché hanno commesso reati dolosi. Se però confondiamo la tortura con fattispecie che con questa non c'entrano nulla, è evidente che commettiamo un errore gravissimo.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, dico anzitutto al senatore Giovanardi - senza che se ne abbia a male - che se parlasse un po' più piano, sarebbe meno faticoso anche che per lo stenografo.

Vede, signor Presidente, resto molto stupito per la richiesta del senatore Orellana che vuole addirittura il contingentamento dei tempi, quando appare del tutto evidente che c'è una tattica dilatoria dei tempi in corso, perché alcuni Capigruppo di maggioranza

e qualcuno di opposizione si sono appartati con il relatore per trovare evidentemente una quadra su un emendamento che altrimenti avrebbe difficoltà a essere digerito. È una dinamica parlamentare legittima, corretta, ma sarebbe meglio se fosse fatta in Commissione, o quantomeno se ci fosse una circostanza che consentisse a tutte le parti di partecipare a questa dinamica.

Credo, Presidente, che non sfugga alla sua attenzione la necessità di ritrovare serenità nella gestione di questo provvedimento, perché anche i termini che scaturiscono dal dibattito sugli emendamenti dicono che si sta rischiando, ogni volta, di cascare nell'ipocrisia oppure in dichiarazioni che sono quantomeno ben lontane dalla realtà.

Chiedo quindi di sospendere la seduta e di rinviare il provvedimento e invito ad una riflessione in tal senso i Capigruppo o, comunque, i Gruppi, in modo da poter ritrovare una quadra che consenta di tornare in Aula e procedere in maniera spedita definendo cosa fare di questo provvedimento, senza continui *stop and go* e - ripeto - senza conciliaboli fuori dalla porta dell'Aula, che mantengono all'oscuro il resto dei senatori su quanto sta avvenendo in merito al provvedimento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

FALANGA (AL-A). Signor Presidente, anche l'emendamento 1.202 meriterebbe, a mio avviso, una votazione per parti separate. Chiedo quindi che siano votate separatamente le due parti, la seconda delle quali sarebbe quella relativa alla lettera *b*), laddove si propone di inserire il comma che recita: «Il reato non sussiste quando le sofferenze fisiche o psichiche derivano unicamente da sanzioni legittime, sono ad esse inerenti o da esse provocate». Ebbene, questa seconda parte mi pare possa essere condivisa da tutta l'Assemblea. Se la sofferenza non è causata da una condotta di percosse o quant'altro, da parte di chicchessia, ma è la causa diretta della sanzione legittima, per esempio l'arresto, mi domando come l'esclusione dell'ipotesi delittuosa in questo caso possa non essere condivisa dall'Assemblea.

Colgo l'occasione, Presidente, per dire che non apprezzo chi in una conversazione privata, in una conversazione o in un dibattito istituzionale come questo parla con toni severi, affidando il proprio linguaggio anche ad aggettivi che attengono alle caratteristiche della persona alla quale risponde, e poi che cosa fa? Va via e non aspetta che altri gli diano risposte in ordine alle sue affermazioni. Rispetto molto il senatore Manconi, ma egli abbia rispetto e non si allontani dall'Aula quando altri parlano, dando risposte al suo intervento.

MANCONI (PD). Eccomi!

PRESIDENTE. Il senatore Manconi fa notare la sua presenza al centro dell'emiciclo, visibile da parte di tutti.

C'è condivisione sulla richiesta del senatore Falanga di votare per parti separate l'emendamento 1.202?

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Non sono d'accordo e, dovendo procedersi alla votazione, le chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 1.202.

Non è approvata.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.202, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.203.

1.203

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo le parole: «chiunque», inserire le seguenti: «gravi e».

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei un chiarimento su questo emendamento, perché così come è scritto mi sembra dar luogo a una frase che non ha senso. Mi chiedo, infatti, cosa voglia dire l'inserimento delle parole: «gravi e» dopo la parola: «chiunque». Ritengo si tratti di un errore di scrittura che credo sarebbe bene chiarire.

STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo di ritirare l'emendamento per via di un'errata formulazione.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.203 è stato dunque ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.300 (testo 2), identico all'emendamento 1.204.

1.300 (testo 2)

DE CRISTOFARO, DE

PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA, MINEO, MUSSINI, ORELLANA (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere la parola: «reiterate».

1.204

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, MUSSINI

Id. em. 1.300 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere la parola: «reiterate».

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, mi dispiace parlare parzialmente in disaccordo con il senatore Manconi, dal momento che ho sempre condiviso con lui due linee: la prima è quella di credere che non siano necessarie pene più alte per creare deterrenza, la seconda è che non credo nell'uso della forza, per il principio fissato all'articolo 2 della Costituzione. Per la dignità della persona umana, l'uso della forza, anche quando è legittimo, va limitato, tuttavia, un conto è dire questo e un conto è introdurre un reato di tortura, che è cosa ben diversa.

Quando introdurremo il reato di tortura, se un agente di polizia dovesse provocare lesioni, sarà punito per quelle lesioni anche essendo contemplato il reato di tortura, così come quando dovesse arrecare una lesione da cui derivi l'omicidio colposo, sarà punito per l'omicidio colposo anche essendo stato immesso nell'ordinamento il reato di tortura. Dobbiamo quindi renderci conto che la Camera aveva introdotto una giustificazione ben più forte dell'uso legittimo della forza. Leggete, potete farlo tutti, perché, prima di votare questo emendamento, vi pregherei di rendervi conto di quali sono le conseguenze. **La Camera, dove pure avete una maggioranza schiacciante, si era posta il problema di come evitare la possibilità che le azioni delle forze di polizia fossero condizionate dalla paura di incappare in un procedimento penale: non un procedimento penale dal quale venir condannati, ma dal fatto che sia iscritto. La Camera allora aveva scritto che ai fini dell'applicazione «la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dalla esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti». Non so se vi rendete conto che siamo al di là di quanto proposto dallo stesso emendamento del senatore Di Maggio, che pure condivido, nel momento in cui afferma che vi è una violazione delle funzioni o l'abuso del diritto. Per quanto riguarda il testo approvato dalla Camera vi era una limitazione ulteriore.**

In Commissione, l'indicazione del presidente D'Ascola di inserire la parola «reiterate» ci ha convinto - ripeto: tutti - a sopprimere questo comma approvato dalla Camera, perché il «reiterate» toglieva tutti i dubbi e dava la possibilità che la forza di polizia non fosse preoccupata. Ciò non toglie che, invece, se ci fossero state delle azioni sbagliate, queste avrebbero dovuto essere colpite, giudicate, individuati i responsabili e condannati. È questa la ragione per la quale doveva essere messo il «reiterate» e tolto l'ultimo comma.

Ora, stando ai pareri dei relatori, molto probabilmente voteremo a favore dell'emendamento del senatore Di Maggio per riequilibrare la mancanza del «reiterate». Vi rendete conto che stiamo affrontando una questione di equilibrio? Vi chiederai, quindi, un'attenzione molto forte: non è una questione di difesa corporativa di interessi, non vi è una posizione politica tale da non dover essere condivisa. Ripeto: la mia posizione parte da quella del senatore Manconi, come concetto e come decisione, però dove arriviamo? Qual è il risultato? **Io voglio che la forza di polizia che commette una semplice lesione sia punita e condannata per lesioni; se invece commette le ipotesi che sono configurate in questo testo deve essere condannata per tortura. Ecco perché, allora, è sbagliato togliere quel «reiterate». Ragionateci. Non è vero che inserire il «reiterate» implica un reato continuato, significa tre volte, una minaccia e tre pugni. Questo è il «reiterate» e rientra nella fattispecie ed è una fattispecie penale. Non si può giocare su queste cose. Voi volete eliminarlo non ho capito per quale questione. Ve lo dico sinceramente: non sono riuscito a capire la ragione per la quale eliminare la parola «reiterate» proposta da uno dei relatori, il presidente D'Ascola, e votata da tutti noi. Qual è la ragione?**

Ho molto apprezzato che non tutto il Partito Democratico abbia presentato emendamenti. Ho molto apprezzato che gli altri si siano attenuti a quella regola. Qual è la ragione, allora, per cui oggi dovrei tornare a un testo - badate - di contraddizione? Infatti, si introdurrebbe l'eccezione per cui, se il poliziotto ha commesso abuso dei poteri oppure ha determinato alcune situazioni non corrette da un punto di vista delle proprie funzioni, in quel caso non è punibile. Vi rendete conto che era molto più corretto dire «reiterate»?

Non dobbiamo incidere sulle condanne, perché chi è responsabile deve essere condannato, ma dobbiamo stare attenti a non creare allarmismo nelle forze di polizia, dobbiamo stare attenti a non creare una situazione di preoccupazione di essere iscritti nel registro degli indagati. È questa la ragione che vi rassegno e addirittura invito il collega Di Maggio a ritirare il proprio emendamento, se viene mantenuto il «reiterate», perché questo significherebbe dare un equilibrio maggiore all'intero sistema dal punto di vista tecnico-giuridico.

Avete dei consulenti, presidente Zanda, dei professori di diritto penale: chiedete loro se è corretto quello che sto dicendo oppure no. (*Commenti del senatore Zanda*).

Presidente Zanda, non è così, perché non è la stessa cosa parlare di abuso dei poteri nell'esercizio delle funzioni perché anche se non lo scriviamo, c'è già nel nostro ordinamento. Non condannerei mai qualcuno per quelle ragioni. Vada a leggere e si informi dai suoi esperti e consulenti se è corretto quello che ho detto. Avete professionisti di diritto penale come il collega Cucca e altri: domandate qual è la ragione. Non ho ancora capito se la logica è solo quella di appartenenza e di lotta sulla base di non so quale principio.

Dobbiamo colpire la tortura? Certamente sì. Dobbiamo condannare chi commette questi fatti? Certamente sì. Dobbiamo evitare che le forze di polizia siano bloccate dalla preoccupazione? Certamente sì. Tra queste due affermazioni passa un equilibrio che era stato raggiunto in Commissione. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

GIOVANARDI (*GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)*). Signor Presidente, mi atterro strettamente alla norma.

Tolto il termine «reiterate», che succede? Che chiunque con violenze cagioni acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico si piglia tredici anni di carcere; se è un pubblico ufficiale da cinque a dodici; se c'è la morte, la pena è l'ergastolo.

Torno all'episodio di Preiti e ai carabinieri che davanti a palazzo Chigi, dopo che Preiti ha sparato a un collega, gli sono saltati addosso bloccandolo per terra supino ammanettandolo dietro la schiena. Preiti si lamentava e urlava perché la posizione era chiaramente scomoda. Sulla base della norma così scritta e tolto il termine «reiterate», qualora il signore che ha sparato al carabiniere fosse deceduto, chi è intervenuto, secondo chi ha scritto questa norma, deve prendersi l'ergastolo perché la sua è tortura: è uno che con violenza sottopone una persona sotto il suo controllo a una situazione che lo porta alla morte. Poi c'è il dottor Thiene, consulente, che dice che può capitare che una persona tenuta in quella posizione possa arrivare alla morte. Datemi allora una risposta: io dico che è un comportamento legittimo quello delle forze dell'ordine che fermano e bloccano una persona, un violento, un assassino, uno stupratore, un drogato che sta causando danni alla gente o uno che dà martellate in testa alla gente, come è successo a Torino; rilevo invece che in tutte queste fattispecie, secondo la norma così scritta, si tratta di tortura. Basta leggerla. Il termine «reiterate» serviva a dire che i carabinieri che hanno bloccato il potenziale assassino non ricadono nell'ipotesi di condotta reiterata, perché l'hanno semplicemente bloccato; tolto il termine «reiterate», chiunque con violenza provochi trauma psichico o sofferenze fisiche infligge una tortura. Questo state scrivendo. In tutti i casi in cui si procederà ad arresti di criminalità organizzata e ci sarà resistenza o in tutti i casi in cui polizia e carabinieri intervengono per bloccare una persona che non si vuole far bloccare e quindi c'è una colluttazione, nel momento in cui entrerà in vigore questa norma, ci sarà per tutti loro una denuncia e quindi un processo di anni, uno spostamento di sede, un trauma per i figli, una canea mediatica, il solito circo mediatico che girerà per tutta l'Italia a dire che loro sono assassini.

C'è un Paese al mondo dove per la Polizia e i Carabinieri viene introdotta una norma di questo tipo? Se rileggiamo la norma europea ci rendiamo conto che neanche lontanamente dice una cosa del genere. Ed infatti, in Commissione abbiamo detto che se l'Europa ce lo chiede, perché non introduciamo immediatamente la norma europea sulla tortura? È chiarissimo quello che dice la norma europea: la tortura è il caso Regeni. Quello sì, si capisce benissimo che è un caso di tortura. Quello che stiamo introducendo non è tortura, diventa una spada di Damocle sui poliziotti e i carabinieri. Naturalmente, nessuno di coloro che vogliono approvare questi emendamenti si alza in piedi per dire se quello che è successo davanti a palazzo Chigi è legittimo o no. Personalmente, credo che i carabinieri abbiano fatto bene a non sparare al potenziale assassino che ha massacrato un collega, che abbiano fatto bene a saltargli addosso per immobilizzarlo; credo che facciamo malissimo invece ad approvare una legge che criminalizza quei comportamenti e che, all'articolo 1, li definisce tortura.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, nel corso di questa discussione, fermi restando ovviamente i legittimi convincimenti degli onorevoli senatori, vorrei solo ribadire a nome del Governo che non vi è, da parte nostra, nel parere favorevole all'accoglimento dell'emendamento in esame, alcuna indicazione che possa in qualche modo ledere non solo la sicurezza, ma anche l'autonomia delle Forze dell'ordine.

Si tratta di una norma che chiarisce, sulla base di una interpretazione che è stata qui già fornita dal presidente della Commissione D'Ascola, quale sia il contesto entro il quale si verifica la condizione della tortura, che non può essere assimilata ad un reato abituale. Non farò qui il catalogo degli esempi concreti, che ovviamente appartengono alla discussione dei singoli senatori, ma mi pare altrettanto importante segnalare che questo reato è previsto in condizioni particolari di privazione della libertà e quindi non può avvenire all'interno di circostanze che vedano un conflitto tra le Forze dell'ordine e i soggetti che potrebbero eventualmente reagire.

Si tratta di una precisazione che, peraltro - e anche questo è molto importante dal nostro punto di vista - raggiunge un equilibrio sulla base delle diverse formulazioni che sono state successivamente indicate dalle Assemblee e dalle Commissioni, perché il testo che ci proveniva dalla Camera dei deputati riportava il sostantivo «minaccia» al singolare, senza l'aggettivo «gravi». Il punto di equilibrio, al quale non mi sottraggo e che penso sia auspicato e auspicabile per l'approvazione di una legge che da molto tempo è attesa dal nostro Paese ed è sollecitata non solo da contesti europei ma anche da alte Corti del nostro Paese, è rappresentato dalla cancellazione del termine «reiterate» con il mantenimento del termine «minacce» al plurale. Esso assicura che l'effettivo esercizio dell'azione penale nei confronti di chi si macchia di questo reato sia equilibrato, garantista per coloro che esercitano la funzione di pubblico ufficiale, nel caso della circostanza aggravante, e certamente rispettoso di coloro i quali hanno subito la tortura e non hanno trovato, come dice la Cassazione e non come dicono alcuni commentatori, il reato di tortura all'interno del codice penale italiano.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Migliore, perché credo che non sottrarsi al dibattito e al confronto rappresenti un contributo importante ai nostri lavori, specialmente quando ci sono discussioni complesse. Mi rivolgo poi al senatore Orellana, che invocava la cosiddetta ghigliottina o il contingentamento dei tempi: stiamo parlando di argomenti delicati e importanti. Il Parlamento non lavora a cottimo e sono contrario a quelle statistiche, che riportano quante votazioni abbiamo fatto e quante leggi abbiamo approvato. Non siamo mica una fabbrica, che deve produrre una quantità di decisioni; dobbiamo produrre decisioni di qualità. Ci lamentiamo che le leggi sono troppe e poi che non ne approviamo abbastanza. Forse, a volte, sarebbe meglio dedicare un po' di tempo a sopprimere le leggi: il presidente Calderoli, quando è stato al Governo, si è prodotto in *performance* anche visibili di riduzione della normativa.

La discussione in Assemblea deriva dalla complessità dell'argomento ed anche dal fatto che c'è stato un cambiamento su un punto sostanziale - mi riferisco all'intervento del sottosegretario Migliore - da parte dei relatori. Ciò non è certo illegittimo, anche perché esiste la doppia lettura tra Camera dei deputati e Senato (vedremo poi se cambierà, qualora cambiasse la Costituzione, comunque essa si conserverà su molte materie anche se vincessero il sì, cosa improbabile, e si manterrà se vincessero il no, ma questa è un'altra storia). Anche il passaggio dalla Commissione all'Assemblea non prevede un testo necessariamente conforme, altrimenti a cosa servirebbe? Non mi scandalizzo quindi che i relatori cambino idea ed elimino il termine «reiterate» e che il Sottosegretario ci dia una spiegazione: questo è il dibattito legislativo. Lo dico ai colleghi: anche se è mezzogiorno del giovedì, non è che dobbiamo timbrare il cartellino e produrre una quantità di leggi.

Questo è un punto delicato: stiamo discutendo - lo dico con molta pacatezza - della possibilità di intervento delle forze di polizia e delle Forze dell'ordine, di quando è legittimo l'uso della forza da parte dello Stato e di quale sia il limite di tale uso legittimo. È chiaro che se io e il sottosegretario Migliore volessimo fermare un cittadino e trattenerlo, non avremmo questa facoltà, ancorché un comune cittadino potrebbe tentare di trattenerne uno scippatore per strada nelle more dell'intervento delle forze di polizia. La nostra possibilità è però limitatissima, se non inesistente e ciò è un bene, altrimenti ognuno regolerebbe i suoi conti con chi gli è antipatico, come fosse lo sceriffo della città. La forza di polizia (quindi le Forze dell'ordine e anche i militari che vigilano a San Luigi dei Francesi, al Palazzo di Giustizia a piazza Cavour a Roma e in tanti altri posti in Italia) ha facoltà maggiori di uso della forza.

L'ordine pubblico è il tema principale e mi rivolgo ai colleghi, soprattutto ai senatori del Movimento 5 Stelle, che sono i promotori di questo emendamento che espunge dal testo la parola «reiterate» e che ha avuto il parere favorevole dei relatori e del PD, cambiando la natura del provvedimento licenziato dalla Commissione. Sottosegretario Migliore, la tortura è proprio nel concetto della reiterazione dell'atto: si trattiene una persona, la si picchia e si fa un uso abituale della violenza che si protrae nel tempo con atti plurimi. Senza addentrarmi in discussioni giuridiche, filosofiche o etiche complesse, questa è la tortura.

Il tema della tortura è molto opinabile. Sottosegretario Migliore (gliel'ho già detto in una precedente occasione e torno a ripeterlo in questa sede), c'è stata una polemica sul regime del 41-*bis* e lei ha precisato i termini della sua posizione, che non era per abolirlo; invece il senatore Manconi, che ha parlato prima, è un acerrimo critico del regime carcerario del 41-*bis*, ma non immagino assolutamente che, per questo, sia promotore di tesi favorevoli alla mafia o a cosa nostra; egli sostiene un punto di vista critico perché, nella sua posizione garantista a 360 gradi, ritiene - più volte ho letto suoi

interventi in tal senso - che anche le misure di particolare afflizione che vengono applicate a mafiosi e camorristi per impedire di guidare le cosche dall'interno del carcere, possano a volte rappresentare un eccesso. Qualcuno ne ha parlato anche in termini di tortura: il vetro divisorio, la difficoltà dei contatti con i familiari, la possibilità di una limitata fisicità nel rapporto, i limiti alle telefonate, alle lettere e a quant'altro. È una tortura? Cosa è? A mio avviso, è una giusta sanzione che lo Stato ha inflitto.

Nella scorsa legislatura con una proposta di legge avanzata da me e dal collega Vizzini, poi condivisa dal Governo e dal Ministro della giustizia, si è inasprito il regime del 41-*bis* perché dalla magistratura ci era stato segnalato che spesso i ricorsi al giudice di sorveglianza consentivano la cancellazione dei provvedimenti del 41-*bis*. Da ciò nacque una polemica e la maggioranza e il Governo di centrodestra proposero un provvedimento che - mi pare - fu condiviso dal 90 per cento dell'Assemblea.

Io, che ho una lunga esperienza parlamentare, molti anni fa mi adoperai alla Camera dei deputati per prorogare il regime del 41-*bis* che allora era ancora a termine, mentre ora è stabile, grazie ai Governi Berlusconi. Prima del 2001 il regime del 41-*bis* veniva rinnovato di due anni in due anni e da deputato mi adoperai per farlo prorogare. Per alcuni anche quel regime è tortura. A mio avviso, le misure di particolare severità nei confronti di mafiosi e camorristi sono una giusta punizione. È sui giornali di oggi la polemica su Provenzano, che è morto in un ospedale; era malato, ma ciò nonostante gli venivano applicate delle misure di particolare severità. Se la magistratura ha ritenuto di confermarle fino all'ultimo dei giorni di uno dei più efferati boss delle cosche, avrà avuto le sue ragioni, che apprezzo e condivido. Quindi, occorre fare attenzione perché da una norma sulla tortura alla fine si può considerare tutto tortura.

Torno al tema della discussione. Sottosegretario Migliore, lei ha fatto delle specifiche, ma perché la Camera dei deputati ha reintrodotto il termine «reiterate»? Condivido l'appello rivolto dal senatore Caliendo al senatore Di Maggio: senatore Di Maggio, ritiri quell'emendamento che serve solo come foglia di fico insufficiente a questo provvedimento che, lo so anche io, deve derivare dall'adempimento di trattati internazionali. Voglio però assicurare chi ci ascolta da fuori: in Italia le violenze non sono consentite e i processi su cui stiamo discutendo questa mattina e che non tratterò, come quelli recenti di Firenze o altri, si sono svolti non certo perché oggi in Italia c'è il libero arbitrio del detentore dell'uso legittimo della forza, che prende una persona, la ferma e la arresta.

A volte accadono delle tragedie ai posti di blocco: se qualcuno non si ferma, la reazione può determinare anche conseguenze letali, ma non sempre ne scaturisce una condanna. «Fermi o sparo!» è un potere di chi opera a un posto di blocco e che noi per fortuna non abbiamo.

Dunque, attenzione all'ordine pubblico e alle manifestazioni, che spesso poi in Italia sono sfociate in violenze, in distruzione di negozi o di mezzi privati, nell'incendio di automobili e quant'altro. Da qualche mese in Italia fatti di questa ampiezza non si verificano, mentre a Parigi si sono verificati l'altra sera durante la finale degli europei. Per fortuna gli europei non sono stati funestati da eventi terroristici; però coloro che non potevano accedere ai megaschermi della Torre Eiffel hanno incendiato le automobili. Ora, io non conosco la legislazione francese nel dettaglio; ma quando uno incendia automobili e sfascia negozi la polizia o i carabinieri fanno uso legittimo della forza, usando il manganello e altri strumenti di ordine pubblico (si è discusso molte volte dell'utilizzo degli idranti a tal fine). Io credo che questo sia legittimo. Questo provvedimento, scritto malamente, rischia di inibire un uso legittimo della forza, perché le Forze dell'ordine, di fronte al rischio di essere processate, rinviate a giudizio e iscritte nel registro degli indagati (come è stato detto dal senatore Caliendo), vengono frenate. Peraltro dovranno pagarsi anche le spese per la propria difesa.

Pongo un altro quesito ai colleghi: se si approva questo provvedimento e si amplia la possibilità di perseguire le forze di polizia, chi pagherà - lo dico anche al senatore Di Maggio, in riferimento al suo emendamento - le spese legali di tutti questi carabinieri e poliziotti? Le pagheranno loro stessi. Ha detto Renzi che rinnoverà loro il contratto, che però non è stato ancora rinnovato. Speriamo che lo rinnovi, oltre agli 80 euro, per consentire loro di pagarsi le spese legali, che probabilmente cresceranno, perché aumenteranno le possibilità di denuncia per presunte torture.

Ho fatto prima l'esempio dell'arresto di camorristi e di mafiosi: quante volte quartieri o Comuni interi sono insorti per impedire l'arresto di un latitante di 'ndrangheta o di un latitante camorrista? Non so come siano andate queste operazioni, ma, se hanno scansato la gente per entrare e portarsi via il camorrista e hanno mollato uno spintone a qualcuno, questa è tortura o è uso legittimo della forza, per poter arrestare il latitante?

Ecco perché la discussione si protrae. Colleghi, non vorrei che, partendo da un intento giusto, quello di combattere la tortura (chi è mai a favore della tortura?), si faccia una norma raffazzonata, che poi impedisca una maggiore vigoria nel garantire l'ordine pubblico e la lotta alle cosche. Il capogruppo Zanda di queste materie è antico conoscitore, perché, nelle sue molteplici vite, ha a lungo seguito le vicende delle forze di polizia e delle forze di sicurezza. Ne ho voluto parlare con pacatezza e senza polemiche personali; altrimenti arriviamo a sollevare tante questioni e a dire che qualcuno non può parlare e qualcun altro non può dire. Dobbiamo parlare, innanzitutto perché questo è il Parlamento e poi perché stiamo discutendo di un disegno di legge importante. Quando poi ci saranno i processi a carico di terzi, si vedranno le conseguenze, se la legge sarà fatta male. Lo dico anche ai colleghi del Movimento 5 Stelle, che, avendo fatto la scelta di sopprimere la parola «reiterate», avranno più difficoltà ad andare dal loro sindaco vice questore

di Nettuno. Noi ci andremo e gli mostreremo chi difende le forze di polizia. Perché la vita è lunga: si può avere un successo momentaneo, ma tutti abbiamo il diritto di illustrare le posizioni di ciascuno. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, anche noi interveniamo in dichiarazione di voto su questi emendamenti.

È gravissima la situazione che si è venuta a creare, non solo per una questione attinente al merito di questo emendamento e al merito del disegno di legge, ma soprattutto per una questione che riguarda il metodo. Non è possibile - ripeto, non è possibile - arrivare a fare un'elaborazione in Commissione, dove viene discusso e riflettuto sull'introduzione della parola «reiterate» proprio al fine di bilanciare il contenuto di una norma. Ricordo che è stata proprio la Commissione a togliere l'inciso che era stato varato dalla Camera e che diceva che, ai fini dell'applicazione del primo e del secondo comma, la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. La parola «reiterate» era doverosa, perché era comunque un punto di equilibrio; eliminandola, signor Sottosegretario, si elimina anche il punto di equilibrio. Guardiamo alla norma in sé e pensiamo: questo disegno di legge e nello specifico questa norma, per come la volete introdurre, dove prevede quelle condotte degradanti per la dignità umana? Dove vengono inserite quelle ipotesi che riguardano quelle particolari forme di maltrattamento e quelle ipotesi di trattamento degradante? Dove è qui il reato di tortura? Non c'è alcuna differenza tra una condotta di violenza o di minaccia grave, perché non prevede nient'altro che un tipo di evento, ovvero l'aver provocato una sofferenza fisica o un trauma psichico. Però ribadisco la domanda, perché qui sembra che anche il Sottosegretario dica che questa norma non vada ad incidere sulla condotta della Polizia: come mai il Capo della Polizia Alessandro Pansa in audizione al Senato ha detto, al di fuori della moderazione istituzionale, che questa è una norma contro la Polizia? *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL), e della senatrice Rizzotti).* L'ha detto lui, non lo dico io; lo dicono i sindacati di polizia.

Vi chiedo: quando si va ad eseguire un arresto, ci si trova di fronte una persona accomodante e disposta ad essere ammanettata, oppure quando si vanno a mettere le manette è facile imbattersi in una condotta violenta tale da provocare anche una sofferenza fisica? È troppo facile. Questa modifica della norma comunque non cambia il contenuto di una previsione che noi non condividiamo, ma almeno la parola «reiterate» serviva a bilanciare un sistema. Invece noi adesso ci troviamo di fronte a delle ipotesi che alla fine verranno lette dalle stesse Forze dell'ordine come norme varate da questo Parlamento, con l'accordo del Governo, per andare contro il loro operato o che comunque creeranno situazioni imbarazzanti. Infatti aprire un procedimento penale o un procedimento disciplinare nei confronti di un membro delle Forze dell'ordine significa rovinarlo, anche se quest'ultimo dopo ottiene l'assoluzione. Non è la parola «reiterate», colleghi, che vi può far sistemare la coscienza e introdurre un reato di tortura nel nostro ordinamento.

Mi chiedo con sorpresa, anche sotto il profilo del metodo: perché aver creato questo caos in Assemblea, come ha sottolineato prima il senatore Caliendo? Vorremmo avere la motivazione del perché sia stata eliminata la parola «reiterate»: se non la aveste eliminata, probabilmente avreste avuto una larga maggioranza. *(Applausi del senatore Crosio).*

Non comprendo perché siate riusciti a rendere difficoltoso con le vostre stesse mani un disegno di legge che poteva avere un certo tipo di percorso. Non lo comprendo se non pensando che qui ci sia un'intenzionalità. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL), e della senatrice Rizzotti).*

DE CRISTOFARO (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, sarò breve anche perché mi sembra abbastanza evidente che sia in atto un palese tentativo ostruzionistico. Evidentemente l'approvazione di questa norma vede una parte del Parlamento poco favorevole, dunque non voglio contribuire anch'io con i miei interventi a rendere la discussione ancora più complessa.

Ho l'impressione che vi sia un punto che sfugge alla discussione che stiamo facendo. Non conosco - lo dico anche alla senatrice Stefani - le motivazioni che porteranno l'Assemblea a compiere una scelta piuttosto che un'altra. So però quali sono le motivazioni che mi hanno indotto a presentare assieme al mio Gruppo l'emendamento 1.300, di cui stiamo discutendo, che sopprime la parola «reiterate».

Abbiamo presentato questo emendamento per un'unica, esclusiva motivazione: noi stiamo tentando di introdurre una norma per attuare nell'ordinamento giuridico del nostro Paese una convenzione internazionale, che peraltro risale al 1984. E pensiamo - per questa ragione, ripeto, abbiamo presentato questo emendamento - che evidentemente il criterio guida, nel momento in cui si applica e si attua nel nostro ordinamento giuridico una norma prevista da una convenzione internazionale, debba essere quello della massima conformità del nostro testo al testo della convenzione stessa.

Noi crediamo che le modifiche apportate al testo in Commissione, in particolare sul termine riguardante la reiterazione e successivamente su quello relativo al cosiddetto trauma psichico, mettano profondamente in discussione questo punto. Esse rendono cioè il testo, laddove fosse approvato così come ha fatto la Commissione, diverso da quello invece previsto dalla Convenzione internazionale.

Questa è la ragione per cui noi abbiamo presentato l'emendamento in questione. Riterremmo, evidentemente, molto sbagliato se il Parlamento, approvando una norma differente da quella prevista dalla Convenzione, desse una interpretazione tutta italiana. Dico ai miei colleghi che tutti i Paesi del mondo che hanno applicato la Convenzione hanno parlato di tortura esattamente nei termini che sono stati discussi dall'ONU addirittura nel 1984. L'anomalia di questa discussione italiana è veramente la dimostrazione di come mai nel 2016 stiamo ancora discutendo di qualcosa deciso nel 1984. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL).*

MANCONI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCONI (PD). Signor Presidente, senatrici e senatori, intervengo per sgombrare il campo da una possibile fonte di equivoci, anche pesante, e per fare chiarezza. Ho apprezzato come il senatore Gasparri abbia esposto le sue critiche alle posizioni da me espresse sul regime del 41-*bis*.

È importante precisare che, al di là delle mie posizioni personali, il riferimento d'obbligo è a un rapporto sull'applicazione del regime del 41-*bis* della Commissione per la tutela dei diritti umani che lo ha approvato a grande maggioranza, con i voti contrari del partito cui appartiene il senatore Gasparri e del Movimento 5 Stelle.

Il lavoro d'indagine svolto, durato oltre due anni, è passato attraverso visite nei reparti di tutte le carceri dove il regime del 41-*bis* viene applicato e una lunga serie di audizioni. Nel rapporto, massimamente apprezzato, con parole addirittura lusinghiere, da giuristi come Gherardo Colombo e Giovanni Maria Flick, mai, neanche una volta, quel sistema e quel regime vengono assimilati alla tortura. Non c'è mai una sola formula, una sola parola che possa produrre un tale equivoco.

L'indagine da noi realizzata e che - lo ripeto - ha conosciuto un lungo lavoro e una lunga discussione, parte dalla *ratio* del 41-*bis* che ha, come suo solo ed esclusivo fine, interrompere e non consentire in alcun modo la prosecuzione delle relazioni tra le persone detenute sottoposte al 41-*bis* e la criminalità esterna. Questo è lo scopo, il fine esclusivo di quel regime.

Noi, dunque, abbiamo valutato l'applicazione di quel sistema solo ed esclusivamente attraverso questo criterio e questo indicatore, rilevando come spesso, nell'applicazione concreta a quello scopo esclusivo del regime di 41-*bis*, si aggiungano poi affezioni, inutili restrizioni, limiti imposti che, ovviamente, risultano illegali perché non contemplati dalla norma che prevede il 41-*bis*.

Dico però con serenità, perché non c'è dubbio su questo, che mai, in alcun momento di quel rapporto, si assimila il regime di 41-*bis* al delitto di tortura. Questo è per fare chiarezza e perché la nostra discussione non sia condizionata da fattori che possano inquinare la chiarezza assoluta e l'atteggiamento di ciascuno di noi. *(Applausi della senatrice Cirinnà).*

DI MAGGIO (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (CoR). Signor Presidente, è utile anche richiamare quanto ho detto all'inizio di questo dibattito, e cioè che il Parlamento - e una Camera come la nostra - dovrebbe evitare, su argomenti così delicati, di comportarsi con il tipico atteggiamento del tifo calcistico: tanto più autorevoli saranno le nostre decisioni, quanto meno ci si schiererà su diverse contrapposizioni e fazioni.

Mi perdoni, senatore De Cristofaro, ma credo non ci sia neanche un tentativo ostruzionistico o dilatorio. Credo che qui - come ha giustamente rilevato la collega Stefani che ha vissuto insieme a me tutta la fase istruttoria all'interno della Commissione - vi sia il tentativo necessario di trovare dei punti di equilibrio.

Ecco allora che le diverse posizioni, ognuna per parte propria, hanno sicuramente delle proprie legittimità nel dibattito che stiamo affrontando in Assemblea. E devo dare atto che i relatori e il Presidente della Commissione hanno contribuito al tentativo di trovare un punto di equilibrio, che evidentemente in Aula porta a momenti di esasperazione. Credo allora che sia necessario ritrovare un po' di tranquillità e buonsenso nella ricerca di quel momento essenziale che una norma come quella in esame richiede e del quale ha bisogno.

Dobbiamo colmare una lacuna che - come giustamente sosteneva il senatore De Cristofaro - è ormai datata al 1984 ed è l'individuazione del reato di tortura all'interno del nostro ordinamento. Ma il nostro non è un ordinamento che non prevedeva, già *a priori*, tutte quelle norme che comunque ricadono nel reato di tortura, perché le norme per i casi di omicidio, minacce e lesioni sono già previste nel nostro ordinamento.

Quindi, la fatica di trovare un equilibrio, affinché non ci siano posizioni da tifo calcistico, mi sembra doverosa.

Ricordo poi al collega, senatore Gasparri, che l'emendamento che la Commissione ha approvato e che mi ha chiesto di ritirare non è poi così tanto una foglia di fico, se lo stesso emendamento 1.202, che lei ha presentato, prevede esattamente la stessa cosa che ho chiesto io con il mio. Quindi, non credo sia una foglia di fico, ma ritengo vada a tutela delle Forze dell'ordine, che - come molto spesso è stato spiegato in quest'Aula - vedono in questo provvedimento qualcosa che possa censurare il loro comportamento.

Credo che non sia così e che l'animo del legislatore sia di prestare ulteriori garanzie: questa è anche l'ottica e il senso dell'emendamento che ho presentato. *(Applausi del senatore Liuzzi).*

ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole all'emendamento 1.300 (testo 2) e, anzi, chiedo al senatore De Cristofaro se posso aggiungere la mia firma, condividendo le motivazioni che per esso ha addotto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

BUCCARELLA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, era facilmente prevedibile che questo dibattito sarebbe stato oggetto delle strumentalizzazioni di chi, probabilmente non in perfetta sincerità e onestà intellettuale, si vuole ergere in quest'Aula come difensore delle Forze dell'ordine: atteggiamento rispettabilissimo, ma forse meno rispettabile, almeno da parte di chi parla, quando non sussiste un ragionamento logico sulle norme che stiamo per votare.

Allora dico solamente una cosa ai colleghi che sono intervenuti per difendere la necessità di mantenere il termine «reiterate» nel testo di legge. Ricordiamo che quello che stiamo auspicabilmente per approvare - auspicabilmente per l'ultima volta nel passaggio in questo ramo del Parlamento - è un reato cosiddetto comune; non è un reato proprio, non è un reato dei poliziotti e dei carabinieri, ma fortunatamente - come abbiamo sempre sostenuto - potrà interessare chiunque porrà in essere quei comportamenti che abbiamo cercato di definire come tortura, nella piena consapevolezza della complessità che ciò comporta, perché qualsiasi testo si possa provare a elaborare potrà sempre essere oggetto di critiche più o meno fondate.

Vorrei fare un invito ai colleghi senatori che esprimono queste perplessità: proviamo a pensare alla prossima volta - senza voler andare indietro nel tempo - in cui accadranno quegli episodi drammatici e odiosi, come per esempio le rapine in villa, quando l'anziano imprenditore veneto, lombardo o siciliano, sarà sequestrato in casa, legato, sottoposto a tortura, magari per avere la combinazione della cassaforte. Avrete il coraggio di sostenere che una semplice tortura - perché non reiterata - fa sì che quel reato non sussista?

Non pensiamo solo ai poliziotti o ai carabinieri: pensiamo a mafiosi, ai rapinatori, e a tutte le volte in cui le argomentazioni di chi vuole mantenere l'aggettivo «reiterate» dovranno confrontarsi con realtà che non riguardano Forze dell'ordine, ma episodi di criminalità molto incisivi, molto odiosi. Ecco, sarei molto curioso di vedere una tesi difensiva per un rapinatore, magari pure extra comunitario - mettiamoci anche l'aggravante - che sequestra e sottopone a tortura un cittadino italiano, o straniero a sua volta, pur non essendo poliziotto. Sarà necessario prevedere la reiterazione delle torture? Non basterà il taglio di un orecchio? Non basterà un *waterboarding* fatto a casa nel tinello per dire che è tortura?

Colleghi, abbiate allora un po' di onestà intellettuale e andiamo avanti velocemente. (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Liuzzi*).

MARIN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MARIN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, sottosegretario Migliore, colleghi, tanto per cominciare intervengo in dissenso dal Gruppo, pur condividendo tutto quello che hanno detto i senatori Gasparri, Caliendo, Malan e gli altri del Gruppo.

Dico una cosa ai colleghi: **tutti gli istituti che fanno indagini demoscopiche, Sottosegretario, ci dicono che i cittadini, quando viene richiesto loro in chi hanno fiducia, rispondono Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza. Le Forze dell'ordine in generale hanno oltre il 90 per cento della fiducia dei cittadini italiani.**

Voglio dire a questa Assemblea, al Senato e al Parlamento italiano che la risposta degli italiani rispetto alla fiducia che hanno nella politica è sotto il 10 per cento. Questo è il motivo del mio intervento. Voglio stare con i cittadini, senza se e senza ma, come il Gruppo di Forza Italia, dalle parte delle Forze dell'ordine.

I cittadini ci dicono che fanno un lavoro di cui dobbiamo ringraziarli ogni giorno; ci sono martiri ed eroi, e questa non è retorica. Ma se il Capo della Polizia ci dice che quello che facciamo non va bene; se le Forze dell'ordine lanciano un grido disperato di allarme e chiedono al Parlamento della Repubblica di cambiare quanto stiamo facendo perché mettiamo in imbarazzo il loro lavoro, allora dobbiamo prenderne atto.

La parola «reiterate» è utilissima. Bene ha fatto prima il senatore Gasparri - e ancor prima, sotto un profilo più tecnico, il senatore Caliendo - a dire che gli interventi che vengono svolti dalle Forze dell'ordine sono per il 90 per cento delle volte di emergenza. E voi pensate che le persone che vanno ad arrestare, su cui devono intervenire in flagrante, e da cui spesso devono difendersi, non useranno poi questo emendamento - che sopprime la parola «reiterate» - per accusare le Forze dell'ordine stesse che invece lavorano ogni giorno, senza soluzione di continuità, per i cittadini? E gli stessi cittadini riconoscono loro questo perché - come dicevo prima - la fiducia degli italiani nei confronti delle Forze dell'ordine è altissima ed è assolutamente decuplicata rispetto alla fiducia che hanno invece nella politica.

Ma se le Forze dell'ordine ci dicono che questo intervento non va bene - e vado a concludere - le dico che io, il senatore Fazzone, chi ha avuto modo di frequentare fortemente le Forze dell'ordine, siccome in esse crediamo, ci rifiutiamo di pensare che il Senato della Repubblica possa votare contro di loro, e per questo non parteciperemo al voto. *(Applausi del senatore Amidei).*

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, la piega che sta prendendo la discussione mi porta ancora una volta a chiedere di sospendere la seduta e di verificare con maggiore serenità il contenuto degli emendamenti, e soprattutto come poi gli stessi vengono interpretati.

Quanto detto dal senatore Buccarella poco fa è nettamente in contrasto con l'opinione espressa prima dalla senatrice Stefani, piuttosto che da me, pur essendo lo stesso tipo di emendamento.

È evidente che, nel momento in cui si inserisce nel provvedimento un avverbio, un aggettivo o una formula, lo stesso, a seconda di come lo si guarda, può essere interpretato a favore o contro le Forze dell'ordine, a favore o contro addirittura un criminale. Dico allora di fare attenzione, perché da questi equivoci nascono poi delle grandi ingiustizie. Io vorrei veramente che non ci fosse da parte di qualche senatore l'intenzione di equiparare l'azione legittima che svolge con difficoltà un tutore delle Forze dell'ordine rispetto invece a quella di un criminale che si comporta come tale nei confronti di gente che subisce il crimine. Non è la stessa cosa. Non possiamo equiparare questi due elementi. Non possiamo equiparare il carabiniere, l'agente di polizia, un rappresentante delle Forze dell'ordine al criminale che ti sequestra in casa. Ma di cosa stiamo parlando?

Ribadisco allora che, se la modifica del provvedimento può generare un siffatto tipo di equivoci, dobbiamo fermarci. Sappiamo infatti che poi, nell'applicazione reale, nascono grandi disequazioni e di tutto c'è bisogno tranne che di creare incertezza nei tutori delle Forze dell'ordine e nei cittadini circa da che parte sta lo Stato.

È ora di finirla con queste cose. E mi rivolgo anche al Governo. Fermatevi, fermiamoci, mettete i puntini sulle i e date un senso a questo provvedimento che non deve essere un qualcosa di ambiguo o di equivoco che rischia addirittura di equiparare l'agente di polizia, un rappresentante delle Forze dell'ordine a un criminale che sta commettendo un crimine. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

AUGELLO (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGELLO (CoR). Signor Presidente, desidero solo annunciare le ragioni del mio voto sull'emendamento in questione.

Non sono intervenuto finora, perché mi risulta evidente che, pur nelle buone intenzioni degli estensori del provvedimento, si è fatta una certa fatica e ne è uscito un mezzo pasticcio nel cercare di stabilire quale sia il confine tra il reato di tortura propriamente detto e l'abuso delle prerogative dell'uso legittimo della violenza, che è proprio delle forze di polizia. Non si può, però, sentir dire qualunque cosa.

Sono da sempre persona attenta a distinguere i momenti in cui effettivamente degli abusi sono stati svolti in passato da parte delle forze di polizia e i momenti in cui invece sono state fatte delle speculazioni e strumentalizzazioni sui comportamenti delle stesse forze di polizia. Tanto per essere chiari, io sono di quelli che ha presentato un'interrogazione sul caso Magherini, di cui si è parlato oggi. Non si può, però, sentire dire qualunque cosa.

È evidente che la norma che stiamo discutendo cambia ben poco dal punto di vista di un sequestratore di persona che entra all'interno di una villa e sevizia il proprietario, provocandone la morte, per avere il numero della combinazione della cassaforte. È evidente che in quel caso, dal punto di vista penale, quel soggetto già si becca l'ergastolo, essendo presenti tutte le aggravanti possibili (l'omicidio volontario). E non è certo il reato di tortura che cambierà la qualità della vita del proprietario della villa, dei suoi eredi o parenti. Viceversa, se quel soggetto, che ha provocato la morte del proprietario di una villa, dà vita ad una rivolta carceraria e, nel corso della sua repressione, perde la vita in una colluttazione con degli agenti, ciò può determinare un problema agli stessi agenti. Il confine passa lì ed è evidente che, nel caso di specie, la norma in questione non mi convincerebbe minimamente neppure se ricomprendesse il termine «reiterato».

È evidente, però, che in ogni caso quel reiterato tendeva a stabilire una delle caratteristiche specifiche del reato di tortura. È certo, infatti, che la tortura non è una violenza occasionale esercitata nei confronti di una persona che non è in condizioni di libertà. La tortura è un atto di violenza che deve essere reiterato, avendo generalmente una precisa finalità: come minimo ridurre in uno stato di prostrazione psicologica e psichica la persona che in quel momento non si trova in condizioni di libertà e, come massimo, ottenere alcune informazioni da quella stessa persona.

È, quindi, evidente che nella legge dovrebbe essere prevista una differenza abissale tra un atto che costituisce un abuso dell'esercizio legittimo della violenza e uno che costituisce una tortura vera e propria. Pertanto, lasciatemi dire che la parola «reiterate» era già una piccola toppa a colori in una vicenda che, nell'intero articolato, non riesce a fissare il confine. È questa la ragione per cui le forze di polizia la valutano con grande preoccupazione. Ed è la ragione per cui io,

nonostante presti una grande attenzione rispetto alla necessità di sanzionare gli abusi posti in essere (soprattutto in alcuni anni storici particolarmente difficili di questo Paese) da parte delle forze di polizia, non posso però negare l'evidenza di essere di fronte a un testo che sostanzialmente - peraltro in un contesto storico completamente mutato - chiude la stalla dove sono scappati i buoi; e soprattutto la chiude male, perché crea oggettivamente una serie di problemi enormi sui rischi professionali nello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria nel nostro Paese.

Da questo punto di vista, credo addirittura che siano stati fin troppo cauti i colleghi che, in Commissione, erano addivenuti all'accordo riguardo alla possibilità di introdurre una soluzione del problema con il termine «reiterate», perché ritengo non avrebbe fissato alcun confine. In questo caso, molto più semplicemente, due atti di violenza che costituiscano un abuso di prerogative legittime, ma siano atti di violenza, diventano un reato di tortura, e questo è oggettivamente inaccettabile.

QUAGLIARIELLO (GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per formulare una proposta e, se si vuole, un appello all'Assemblea. Viste le condizioni del nostro lavoro e dato che in realtà manca circa un'ora alla conclusione della seduta, vorrei riprendere con forza e con spirito costruttivo l'invito venuto dal senatore Candiani a operare una sospensione dei lavori che sia in qualche modo anche una ricerca vera ed effettiva di una soluzione, tenuto conto che il dibattito di oggi è stato sicuramente lungo ma ricco e si è svolto nel merito.

Io credo che tutte le forze politiche hanno il dovere di tentare di arrivare su questo punto alla maggioranza più ampia possibile. Ovviamente non c'è alcuna certezza che ciò possa avvenire, ma io credo anche che inviti ad andare avanti e a fare presto, se sono legittimati da una ricerca effettiva di soluzioni di consenso, vista la materia, potranno magari avere più forza alla ripresa dei nostri lavori.

Chiederei quindi alle forze di maggioranza ed alla maggioranza occasionale che si verrebbe a formare su questo emendamento (mi sembra, infatti, che ci siano perplessità profonde nelle anche nelle forze che abitualmente votano a favore del Governo) di prestare attenzione al tema specifico e di accedere a una sospensione dei lavori che sia in realtà un invito alla ricerca di una soluzione condivisa. *(Applausi del senatore Candiani)*.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, io credo che il Parlamento - e il Senato, naturalmente - abbia un debito con la società italiana e con l'ordinamento internazionale e che questo debito debba essere onorato: è il debito di introdurre finalmente nel nostro ordinamento, con vent'anni di ritardo, il reato di tortura. Credo, quindi, francamente che le richieste di rinviare la decisione non possano essere accolte. Credo che noi tutti dobbiamo tener presente quali sono le condizioni nelle quali siamo arrivati finalmente a discutere il provvedimento in esame.

Debbo dirvi che questa mattina, ma anche in precedenza, ho avuto più volte la tentazione di chiedere alla Presidenza del Senato di convocare una riunione della Conferenza dei Capigruppo, perché penso che le nostre discussioni siano sempre proficue, che naturalmente serva confrontarci, ma che sia anche necessario che il nostro dibattito abbia, poi, un esito in una votazione. Siamo arrivati alla seduta di questa mattina dopo aver già ampiamente usato molto del nostro tempo, anche nelle sedute precedenti.

Ora stiamo discutendo di una questione specifica e, se permettete, con tutto il rispetto nei confronti delle varie opinioni che sono state espresse, il dibattito di Aula non ha favorito finora la chiarezza e l'intelligenza del problema di cui stiamo parlando. Infatti, conversando con molti colleghi, ho notato - e mi scuso con gli amici con cui ho parlato - che la questione in esame non era chiara. E non era chiara perché - lo ripeto, come ho già detto altre volte - il dibattito d'Aula è difficile, è molto complicato. Il dibattito d'Aula che mischia posizioni politiche a posizioni di merito rende ancora più difficili questioni che già lo sono di per se stesse.

È chiaro che, se arriviamo con vent'anni di ritardo a introdurre un reato rispetto al quale abbiamo anche un'obbligazione internazionale, avendo firmato una Convenzione, esistono delle ragioni profonde. Sono in gioco, infatti, due diritti, che sono egualmente fondanti della società. È in gioco, naturalmente, il diritto dello Stato a far valere, anche con la forza, la legge. È un diritto fondamentale, senza il quale le democrazie non possono sopravvivere. Ma è in gioco un altro diritto altrettanto importante, un diritto che è un principio di civiltà: l'utilizzo di strumenti che possano essere definiti di tortura - e mi sembra che la formula che è stata proposta, di cui ora stiamo discutendo, la definisca in modo adeguato - sia punito.

Esiste un'enorme differenza tra l'uso legittimo della forza e la tortura ed è questo il punto. Noi siamo con le Forze dell'ordine, le difendiamo e - come giustamente è stato ricordato - le plaudiamo per il sacrificio, che le porta spesso anche a perdere la vita nel corso del loro lavoro.

CENTINAIO (LN-Aut). Ma...?

CANDIANI (LN-Aut). Ma...?

ZANDA (PD). Ma noi vogliamo che il nostro Stato usi la forza legittimamente.

La formula di definizione che ci viene proposta (e che la Commissione ci propone nel disegno di legge) prevede che «Chiunque, con violenze» - poi parlerò del «reiterate» - «o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà (...)». E lo sottolineo. Parliamo di «violenze», «minacce gravi», «agendo con crudeltà», «cagiona (...) sofferenze fisiche» a una persona che è privata della libertà personale. Voi capite che in una democrazia questo è comunque inaccettabile.

Questa formula ha avuto una vita, una storia. La Commissione la sta esaminando da più di due anni, senza ricordare quando l'ha esaminata nelle precedenti legislature. Il termine «reiterate» è comparso e scomparso. La Commissione ha approvato in una prima fase una versione nella quale l'espressione «reiterate violenze» non compariva. Credo che avesse ben deciso in quella circostanza - e lo dico per eliminare ogni possibilità che questa mia affermazione venga interpretata politicamente - quando la Commissione era presieduta dal senatore Palma. Il termine «reiterate» non compariva nella versione approvata durante la Presidenza del senatore Palma. Quella era la soluzione corretta, e perché?

La norma recita: «Chiunque, con violenze o minacce gravi» e non «con violenza o minaccia grave». Il plurale rende assolutamente inutile il termine «reiterate». (*Applausi dal Gruppo PD*). Nella stessa formulazione della norma - voi sapete che nelle leggi le parole debbono essere misurate ed è dannoso aggiungerne inutili - era assolutamente inutile aggiungere la parola «reiterate».

Credo che noi su questo abbiamo discusso ampiamente. Tutti siamo intervenuti e tutti dobbiamo sapere e avere chiaro che non stiamo parlando dell'uso legittimo della forza da parte delle Forze dell'ordine, perché questo noi lo chiediamo. Vogliamo che la legge venga rispettata cercando di non usare la forza. Ma, se è necessario, allora la forza legittimamente deve essere usata, ma non devono essere usate la tortura, la violenza o la minaccia inutile. (*Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Questo non lo vogliamo.

Prego allora l'Assemblea, perché credo che sarebbe da parte nostra un segno di consapevolezza, di votare. Abbiamo discusso a lungo; abbiamo dibattuto. Siamo ancora fermi alla definizione del provvedimento. Siamo in una fase della legislatura molto delicata, perché stiamo terminando la sessione estiva. Abbiamo dei provvedimenti molto importanti da esaminare. Francamente penso che l'importanza del tema, l'approfondimento fatto e la consapevolezza che ormai tutti i senatori hanno del problema rendano necessario votare.

Debo dirvi: aiutate l'Aula. E lo dico con molta sincerità. Lo strumento del contingentamento dei tempi non mi piace. (*Commenti dai Gruppi M5S e FI-PdL XVII*). Ma piace molto meno l'uso dell'ostruzionismo, perché è molto peggio del contingentamento. (*Applausi dal Gruppo PD*).

FALANGA (AL-A). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (AL-A). Signor Presidente, noi del Gruppo AL-A condividiamo le premesse del senatore Zanda. È indubbio che il provvedimento e, in particolare, la questione in esame siano estremamente delicati.

Senatore Zanda, condivido che bisogna indubbiamente calibrare in maniera corretta ed equilibrata la doverosa tutela dei cittadini, a cui lei faceva riferimento, con la copertura normativa della necessaria operatività dei tutori dell'ordine.

Devo dire che ella ha fatto qualche considerazione suggestiva e interessante: ha risolto la questione del termine «reiterate», ovvero ne ha giustificato l'eliminazione, con l'utilizzo al plurale dei sostantivi «minacce» e «violenze». Certo, presidente Zanda, è indubbiamente suggestivo chiedersi che necessità ci sia di aggiungere la parola «reiterate», se già le minacce e le violenze sono previste al plurale, con ciò intendendo che ci debbano essere più minacce e più violenze. Il presidente Zanda ha anche aggiunto una considerazione per la verità interessante, dicendo che il termine è inutile e chiedendosi perché mai, nella nostra attività legislativa, non si debbano eliminare tutte le parole inutili. Mi viene però da domandare, presidente Zanda, ma se il termine «reiterate» è tanto inutile, perché si applica tanto a volerlo eliminare? (*Applausi del senatore Candiani*). Se già l'uso al plurale delle parole «minacce» e «violenze» configura la fattispecie delittuosa solo quando vi sono più condotte minacciose e violente, mi domando per qual ragione togliere detto termine. Il nostro ordinamento giuridico è colmo, zeppo, di parole talvolta inutili, che creano molto spesso delle difficoltà di interpretazione alla magistratura e agli organi giudicanti: uno in più o uno in meno...

Presidente Zanda, ancorché lei dica che non vi è un significato politico in una maggioranza, che questa mattina, su tale questione, si realizza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, ciò verrà valutato dalla pubblica opinione.

Uscirà da questa Assemblea un provvedimento che, per siffatta ragione, non voteremo, presidente Zanda. E tra un attimo ragioneremo anche sulla soppressione del termine «gravi». Anche a tal proposito sono stati presentati degli emendamenti con cui si vuole eliminare tale parola. Essa fu eliminata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, perché al Senato, in prima lettura, abbiamo redatto e stilato la norma senza la parola «reiterate». È vero, dunque, quello che dice in proposito il presidente Zanda, ma avevamo anche previsto l'espressione «gravi minacce». Quando è giunto il testo del provvedimento approvato dalla Camera dei deputati, ho vissuto un momento di confusione: non ho capito se tale provvedimento proveniva da un organo istituzionale del Parlamento o da un *coiffeur*, perché l'attività correttiva del provvedimento licenziato dal Senato mi sembrava svolta più da *shampiste* che da operatori del diritto.

Caro presidente Zanda, per rafforzare quell'equilibrio tra le due posizioni che dobbiamo calibrare, chiediamo che ci siano una maggiore incidenza e una maggiore qualificazione del delitto di tortura, perché si realizza con ciò quella calibratura che - a nostro avviso - è necessaria tra la tutela dei diritti del cittadino, a cui tanto il presidente Manconi fa spesso riferimento, e la tutela dell'operatività delle Forze dell'ordine. Se ciò è inutile, così come dice il presidente Zanda, mi domando perché mai oggi si rifiuta, per qualcosa di inutile, l'appoggio del mio Gruppo in questa Assemblea, che non è mancato in altri momenti e che non mancherebbe neanche oggi.

Ma noi non siamo disponibili a realizzare quell'intendimento tenebroso, oscuro, antipatico e odioso di accettare quando servono e di non accettare e non gradire quando non servono. Questo ci sta stancando, siamo stanchi di questo modo di fare.

È per questa ragione che, condividendo le argomentazioni del senatore Quagliariello, mi sento di dire, signori cari, che non è vero che non c'è una valenza anche politica. Riflettete, perché domani le nostre dichiarazioni e i commenti della stampa potranno lasciar immaginare alla pubblica opinione ciò che forse è vero: una maggioranza diversa in questo Senato della Repubblica. *(Applausi del senatore Quagliariello).*

LO GIUDICE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE (PD). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire solo per confermare che accolgo la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.205, avanzata nella scorsa seduta dai relatori, la quale, analogamente all'emendamento 1.204, è volta ad espungere la parola «reiterate».

In questo modo se l'emendamento fosse approvato, al pari degli emendamenti 1.204 e 1.300 (testo 2), il comma 1 dell'articolo 613-*bis* del codice penale reciterebbe: «Chiunque con violenze o minacce gravi (...)». Si tratterebbe della stessa formulazione approvata da quest'Assemblea, quasi all'unanimità (234 voti favorevoli, 3 astenuti e nessun voto contrario) in prima lettura nella seduta del 5 marzo 2014.

CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, stiamo parlando di violenza, tortura e minacce e non accetto le minacce di chi vuole e chiede il contingentamento dei tempi. Non ci sto a chi minaccia l'Assemblea dicendo «o si fa come diciamo noi, o chiediamo il contingentamento dei lavori».

Presidente Zanda, il motivo è semplice. Nel corso degli ultimi anni di lavori parlamentari ci siamo un po' abituati ai soliti cappi del contingentamento, dell'apposizione della fiducia e di tutte le altre tecniche parlamentari cui ricorrerete per impedire a quest'Assemblea di intervenire ed esprimere le proprie opinioni. Non ci stiamo perché tutte le volte che il dibattito parlamentare va oltre i tempi che voi avete previsto, si convoca la Conferenza dei capigruppo, dove voi fate le vostre proposte, intervenite e ci impedito di trattare, parlare e far capire anche a chi sta fuori quali sono le posizioni dei vari Gruppi parlamentari e dei singoli parlamentari.

Ho ascoltato con attenzione l'intervento del Capogruppo del Partito Democratico. **Vedo svolgersi in quest'Assemblea un dibattito tra chi è a favore e sta dalla parte delle Forze che quotidianamente lavorano per mantenere l'ordine pubblico nel Paese e chi - invece - le Forze dell'ordine le vuole continuamente umiliare.** *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti).*

Mi dispiace, presidente Zanda, ma questo Governo e questa maggioranza non stanno lavorando per le Forze dell'ordine. Se così fosse, infatti, non vi sarebbe ogni settimana un sindacato diverso delle Forze dell'ordine e di polizia davanti a Montecitorio a protestare e a dire che il Governo se ne deve andare a casa. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).* Mi spiace, ma, nonostante il vostro immenso lavoro, come voi dite, chi oggi rappresenta l'ordine pubblico ed è chiamato a tutelarlo non è contento di voi. Non è contento del lavoro che state facendo e a decine ci stanno scrivendo che ciò che sta avvenendo in quest'Aula è scandaloso nei confronti di tutti gli uomini e le donne delle forze di polizia che, oggi come oggi, fanno i salti mortali per mantenere l'ordine pubblico in questo Paese. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti).*

Quindi noi non vogliamo punire le Forze dell'ordine, noi non vogliamo limitare le Forze dell'ordine, noi non vogliamo sentir dire che d'ora in poi le Forze dell'ordine non possono più fare quello che vogliono. Non lo vogliamo sentire, perché le Forze dell'ordine stanno mantenendo l'ordine pubblico in questo Paese, cari colleghi. Di conseguenza, stare dalla parte delle Forze dell'ordine in questo momento vuol dire stare dalla parte di chi chiede l'ordine pubblico, di chi chiede una società diversa rispetto a quella che state portando avanti voi, rispetto allo schifo di questo Paese. Basta leggere i giornali o ascoltare la televisione per vedere quello che succede.

A questo punto, presidente Zanda, la invito non a chiedere il contingentamento, ma la invito a chiedere a questo Governo - che secondo me non sa neanche di cosa stiamo parlando - di porre la questione di fiducia. Chiedete la fiducia, così almeno la finiamo lì *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*, e così almeno fuori, ancora una volta, vedranno da chi è composta questa maggioranza. Questa è una maggioranza ormai variabile sugli argomenti, in cui chi è seduto alla mia destra fuori parla bene e dentro razzola

male. E finalmente anche i cittadini vedranno cosa fanno i colleghi alla nostra destra. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Commenti del senatore Cappelletti).*

Stai zitto!

GIOVANARDI (GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatore Centinaio, lasciamo parlare il senatore Giovanardi.

GIOVANARDI (GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)). Signor Presidente, il presidente Zanda ha fatto riferimento alla Convenzione di New York del 1984. Ne do lettura: «Ai fini della presente Convenzione, il termine "tortura" indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o di intimidire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione». Io vorrei sapere cosa c'entra questo testo, che designa efficacemente che cos'è la tortura... *(La senatrice Comaroli discute animatamente con la senatrice Montevocchi).*

PRESIDENTE. Senatrice Comaroli, torni al suo posto. *(Il senatore Centinaio si avvicina ai banchi del Gruppo M5S e discute animatamente con i senatori dello stesso Gruppo. Intervengono i senatori Questori De Poli e Malan).*

I senatori Questori dovrebbero aiutare a mantenere l'ordine; mi sembra invece che dove sono loro ci sia il disordine. Senatore Malan, guardi che lei è l'equivalente di una forza dell'ordine: quindi, nel caso, usi la forza.

Prego, senatore Giovanardi, ci distraiga.

GIOVANARDI (GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)). Vorrei far presente che la Convenzione di New York dice cose totalmente diverse da quelle di questo disegno di legge. Se la Convenzione di New York fosse recepita immediatamente dal Parlamento italiano, a me andrebbe benissimo, perché spiega cos'è la tortura e cosa viene definito tortura: estorcere confessioni, estorcere informazioni, discriminazioni di cui è fatta oggetto la persona. Ciò è assolutamente lontanissimo dal testo di cui stiamo discutendo. Coprirsi con una convenzione internazionale per introdurre concetti totalmente diversi non è onestà intellettuale, perché - ripeto - basterebbe introdurre nel nostro ordinamento la Convenzione di New York ed avremmo già risolto il problema dei nostri ritardi.

Ma dico di più al senatore Manconi. Questo glielo devo dire, perché, quando si discute, ci vuole onestà intellettuale. Lei mi ha prima accusato di non aver ricordato che i Carabinieri di Firenze sono stati condannati. Ho qui il Resoconto stenografico prodotto in corso di seduta: dopo aver ricordato che la persona offesa era in preda alla cocaina, che ne aveva combinate di tutti i colori, che i cittadini hanno chiamato i carabinieri, che questi ultimi sono intervenuti e sono stati assolti dall'accusa di percosse, ho aggiunto che l'hanno tenuto fermo in terra, gli hanno messo le manette, avrebbero dovuto prevedere che poteva avere un infarto e che hanno preso sette mesi di condanna per omicidio colposo. Ho detto che non discutevo la sentenza di condanna a sette mesi e che avremmo visto l'appello.

Caro senatore Manconi, intanto mi aspetto che lei mi dia atto della mia onestà intellettuale, visto che lei ha detto che il senatore Giovanardi non ha ricordato che sono stati condannati. Sono stati condannati a sette mesi per omicidio colposo, perché non hanno previsto che tenere quel signore in quella posizione poteva provocare, visto che era strafatto di cocaina, una certa conseguenza.

Detto ciò, veniamo al sodo. Per me quei carabinieri hanno delle esimenti, mentre il giudice li ha condannati per omicidio colposo, ed io lo accetto; ma per metà di quest'Aula è tortura, perché è una settimana che sento dire da Presidenti di Regione e da colleghi in quest'Aula che quell'episodio dei tre carabinieri è tortura, quindi dovrebbero andare all'ergastolo. Guardate la differenza tra una Convenzione - alla quale si richiama il dibattito per due ore - secondo la quale la tortura è quando prendi una persona e le infliggi dolore o forti sofferenze per estorcere confessioni o informazioni, oppure per obbligarlo a dire cose che accusino qualcun altro (questa è la Convenzione internazionale) e un dibattito in cui si discute invece di interventi legittimi di polizia e carabinieri chiamati dai cittadini per intervenire in situazioni difficili, dove può capitare - ahimè - che qualche volta siano assolti perché non hanno fatto niente, ed altre volte che sia omicidio colposo perché c'è stata negligenza. Tutta la discussione delle forze politiche in quest'Aula è per designare come tortura da punire con l'ergastolo questo intervento dei poliziotti e dei carabinieri, dove non c'è alcuna traccia della tortura di cui parla la Convenzione internazionale.

Presidente Zanda, di questo stiamo parlando. Mi spieghi allora dove la Convenzione internazionale si applica alle norme scritte in Commissione. Mi dica perché non recepiamo nel nostro ordinamento il testo della Convenzione di New York sulla tortura: a me starebbe benissimo, perché si colpisce la vera tortura, come ha detto il collega Augello, e non cose diverse che non hanno niente a che fare con la tortura.

È evidente che c'è un pregiudizio verso le Forze dell'ordine grande come una casa, perché si vogliono criminalizzare comportamenti colposi, non dolosi. Qui si parla di atteggiamenti, in tutti i casi che abbiamo citato (che sono i casi

di scuola che vengono ripetutamente citati anche dal senatore Manconi), al limite della negligenza e dell'imperizia, non di reati dolosi condannabili fino all'ergastolo.

Quindi rimane questo nodo incredibile. Se passerà questa norma basterà che un giudice vada a vedere i lavori parlamentari per scoprire che la maggioranza che voleva approvare questo provvedimento definiva come tortura fattispecie che la stessa magistratura aveva indicato come colpose (e continuava ad insistere sulla colpa e sulla criminalizzazione anche quando gli agenti erano stati assolti). Continuano ad essere riportati i nomi di questi agenti pienamente assolti, che non avevano alcuna responsabilità, come torturatori e come assassini: andate a vedere sui *social network*. E queste cose trovano cassa di risonanza in Parlamento.

Noi stiamo parlando della tortura e vogliamo introdurre il reato di tortura, mentre voi state lavorando su una fattispecie ideologica che criminalizza poliziotti e carabinieri quando intervengono per fare il loro dovere. Poi possono sbagliare: può succedere che in una colluttazione fisica, quando c'è da intervenire con la forza, possano anche sbagliare. Se avranno sbagliato, saranno condannati per omicidio colposo. Verranno condannati per colpa.

AIROLA (M5S). Basta!

GIOVANARDI (GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)). Ma da questo a farli passare per dei criminali in maniera preventiva, vuol dire che veramente c'è una prevenzione verso le Forze dell'ordine.

ZANDA (PD). Domando di parlare. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Ci volete morti!

PRESIDENTE. Collegli, qui l'unica cosa certa è che il Regolamento lo conosco e lo applico. Il senatore Giovanardi è intervenuto in dichiarazione di voto, è poi intervenuto il sottosegretario Migliore, ed un senatore per Gruppo per dieci minuti può intervenire.

Credo che in questo momento il presidente Zanda voglia intervenire sull'ordine dei lavori.

ZANDA (PD). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per una precisazione materiale. **Il testo che stiamo trattando, cioè il primo articolo che definisce il reato, non prevede un reato specifico per le Forze dell'ordine...**

AIROLA (M5S). Lo state facendo apposta!

ZANDA (PD). ...ma si rivolge a chiunque torturi, che faccia parte delle Forze dell'ordine o che sia un qualsiasi cittadino. Quindi è inutile che l'onorevole Giovanardi continui a parlare delle Forze dell'ordine.

QUAGLIARIELLO (GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)). State parlando delle Forze dell'ordine!

ZANDA (PD). Le Forze dell'ordine, eventualmente, nel caso dovessero compiere un atto che corrisponde a questa fattispecie, vedranno applicata un'aggravante, come previsto nel nostro ordinamento ogni volta che le Forze dell'ordine commettano un reato che è punito per tutti i cittadini.

Quindi, l'articolo di cui lei sta parlando non parla di Forze dell'ordine. È un reato generale che si applica a tutti. Se lo legga l'articolo, se non lo ha fatto! (*Applausi dal Gruppo PD*).

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, la possibilità che ho concesso rispetto all'intervento del senatore Giovanardi è già stata utilizzata dal suo vicino, senatore Gasparri.

Quindi, per cosa chiede di intervenire?

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, io ho sentito il senatore Lo Giudice accettare la proposta dei relatori sul suo emendamento, il che equivale a dare parere favorevole anche all'emendamento 1.204, presentato dal senatore Cappelletti e altri esponenti del Movimento 5 Stelle. Forse i relatori si vergognano a riconoscere di avere espresso un parere favorevole a un emendamento del Movimento 5 Stelle. (*Commenti del senatore Buemi*).

La prima questione è che vi siete adeguati all'emendamento 1.204. Poi vi è la seconda questione avanzata dal senatore Zanda, il quale aveva già fatto, sull'ordine dei lavori, un intervento divisivo, non certo volto a calmare le acque. Da un lato, egli ha spiegato la ragione per la soppressione del termine «reiterate» e, dall'altra, ha anche ventilato la minaccia del ricorso al contingentamento dei tempi. Da ultimo, egli viene a spiegare che la fattispecie di cui al primo comma riguarda chiunque e che l'aggravante del secondo comma è destinata al pubblico ufficiale. Ma volete leggere il testo, per favore? La fattispecie del primo comma si applica al pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Quindi, per valutare quale sia il comportamento rilevante del pubblico ufficiale ai fini dell'aggravante si deve tenere conto di quanto descritto al primo comma. Ecco perché era necessario inserire il termine «reiterate».

AUGELLO (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGELLO (CoR). Signor Presidente, faccio soltanto notare che, rispetto all'economia dei lavori che stiamo svolgendo in quest'Aula, dovremmo fare in modo che gli interventi sull'ordine dei lavori siano effettivamente tali.

Il presidente Zanda, persona che tra l'altro io stimo, non ha fatto un intervento sull'ordine dei lavori. Non solo: egli ha prima fatto un intervento nel quale, sostanzialmente, lasciava capire che si potevano contingentare i tempi, ma che questo gli sarebbe dispiaciuto (anche questo intervento, tra l'altro, non è propriamente sull'ordine dei lavori), dopodiché ha fatto un secondo intervento di merito. Obiettivamente, non credo che questo possa farlo nessuno. Io vorrei soltanto richiamare la sua attenzione, da questo punto di vista. Tra l'altro, l'intervento era di merito e anche fuor di luogo, perché la questione da lui posta era talmente evidente che, nel corso del dibattito, ne avevamo discusso tutti. Ricordo, tra gli altri, gli interventi del senatore Buccarella e del sottoscritto. **È a tutti noto che questa legge non viene applicata limitatamente alle Forze dell'ordine. È altrettanto noto a tutti che le cose sono messe in modo tale che essa verrà applicata solo alle Forze dell'ordine.** (*Applausi dei senatori Quagliariello e Rizzotti*). Questo è il punto saliente della questione. Oramai su tale punto ci siamo confrontati e non mi sembra il caso di fare delle eccezioni, seppur preziose e meritevoli. Altrimenti, infatti, a parte che da qui dentro non ne usciremmo più, non si capirebbe il senso di un intervento sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.300 (testo 2), presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.204, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, e 1.205 (testo 2), presentato dal senatore Lo Giudice e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo sia registrato che nella precedente votazione il mio voto intendeva essere contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

A seguito della precedente votazione l'emendamento 1.206 è precluso.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.207, presentato dai senatori Stefani e Centinaio, fino alle parole «dell'articolo 61».

1.207

STEFANI, CENTINAIO

Le parole da: «*Al comma*» a: «dell'articolo 61» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo la parola: «reiterate» inserire le seguenti: «e con il concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «agendo con crudeltà».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.208.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.209.

1.209

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» primo comma, sostituire la parola: «gravi» con le seguenti: «gravissime e reiterate».

GIOVANARDI (GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)). Signor Presidente, naturalmente prendo atto che l'approvazione dell'emendamento che ha espunto dal testo la parola «reiterate» si è posto sul piano di snaturare completamente - è bene dirlo - la Convenzione internazionale di New York. Quindi questo provvedimento non c'entra niente con quello che la Convenzione ci impone di fare. Non c'entra niente con la tortura come è stata indicata a livello internazionale. Stiamo introducendo nel nostro ordinamento una spada di Damocle davanti a tutti i carabinieri e poliziotti che sicuramente - non che voglia dare loro un suggerimento - avranno dei bei problemi quando, in difesa di 60 milioni di cittadini italiani che si trovano in difficoltà e li chiamano per aiutarli, sapranno che, per volontà di questo Parlamento e di questa maggioranza, il loro intervento, se succede qualcosa di fortuito e non voluto, può portarli all'ergastolo o comunque a un processo che dura anni, con il solito circuito di persone che girano l'Italia per criminalizzarli e per fare conferenze stampa, con tutti gli avvocati Anselmo e quello che abbiamo visto in azione in questi anni, per portare a una criminalizzazione preventiva delle Forze dell'ordine ogni volta che intervengono.

Mi dispiace perché - torno a dire - bastava introdurre la norma internazionale nel nostro ordinamento e avevamo già risolto il problema. Tutti sapevamo che la tortura era quella. Tutti sappiamo - anche nell'immaginario collettivo - cos'è una tortura: quando una persona, cui è tolta la libertà, viene messa lì e viene sottoposta a pressioni fisiche e psicologiche di ogni tipo, con l'acqua, inducendo sensazioni di annegamento, lasciandola al buio; tutte quelle cose che continuamente gli provocano una debilitazione fisica o psichica.

Qui siamo arrivati invece alla minaccia o allo schiaffo, perché durante una colluttazione basta che uno per due volte un agente dica a un delinquente «fermati», «fermati o ti arresto», «fermati o ti sbatto in galera», «fermati o ti rovino» e abbiamo qualificato questo comportamento come tortura. Così è scritto: abbiamo qualificato questo comportamento come tortura. Avete scritto questo, a prescindere dagli esiti. Poi, certo (avete detto), c'è il processo e ci sarà lo psicologo o psichiatra davanti al boss mafioso che dichiarerà: «Quando mi hanno arrestato e trascinato in galera, mi hanno strattonato e maltrattato; ora ci vedo doppio, ho un male in testa, ho delle sindromi e sto malissimo». Il boss a quel punto sposterà una denuncia perché ha subito un grave trauma psichico. E che cosa succederà davanti a questa denuncia? I poliziotti finiranno nel registro degli indagati, dopodiché andranno sotto processo e verrà chiamato un perito il quale dovrà stabilire se effettivamente il trauma psichico ci sia stato o no. E questa sarebbe la tortura della Convenzione di New York? E questo sarebbe quello che succede nei Paesi del Terzo mondo, dove prendono le persone, le sequestrano, le tengono per giorni e sono sottoposte alle efferatezze e alle sevizie più terribili? Questo è paragonabile alle fattispecie di cui abbiamo parlato?

Adesso non rifaccio tutta la cantilena dei nomi, ma siete stati voi a farla. Siete voi, a tutti i livelli, compresi i vostri Presidenti di Regione, a tirare fuori come una cantilena questi nomi e a criminalizzare la Polizia per fatti semplicemente colposi che voi trasformerete nel reato di tortura.

Questo emendamento almeno propone di sostituire la parola «gravi» con «gravissime e reiterate», perché - come è stato giustamente ricordato dai colleghi che sono intervenuti - dalla Diaz fino agli altri casi le condanne ci sono state: abbiamo le percosse, abbiamo l'omicidio colposo, abbiamo tutta una serie di comportamenti che vengono, giustamente o ingiustamente - a seconda dei punti di vista, a seconda anche della persona e dell'opinione pubblica - sottoposti a sanzioni penali.

Ma oltre a questo, qui si aggiunge invece una fattispecie che porta all'ergastolo. Per la centesima volta faccio la domanda, ma la farò anche fuori, all'opinione pubblica, raccogliendo consensi: i carabinieri che davanti a Palazzo Chigi hanno fermato quello che ha cercato di ammazzare un collega sono degli eroi o sono dei potenziali assassini? Risposta del Senato della Repubblica: se quando i carabinieri hanno messo le manette all'aggressore, Preti, costui avesse avuto un infarto, sarebbero andati sotto processo e la condanna sarebbe stata l'ergastolo, perché ne avrebbero provocato la morte, tenendolo in quella posizione con violenza, così com'è stato omicidio colposo in altri casi. Ma qui lo avete trasformato in un comportamento da ergastolo; dunque: eroi o criminali?

Nei prossimi episodi in cui dovranno intervenire poliziotti e carabinieri, per l'ordine pubblico o per arrestare un camorrista o, come ha ricordato il collega Gasparri, quando andranno a prendere un latitante in alcuni quartieri di alcune città del Sud, cosa faranno se verranno aggrediti? Non interverranno e lo lasceranno lì perché dovrebbero intervenire con la forza? Intervendo con la forza, la forza la dovranno usare e se ci sarà una colluttazione dovranno bloccarlo con la forza. Se bloccandolo con la forza causeranno lesioni, che cosa succederà? E se la colluttazione durerà mezz'ora perché quello resisterà, picchierà, menerà, e ci vorranno tre, cinque o sei poliziotti per fermarlo, andranno tutti sotto processo perché avranno causato lesioni?

Sapete cosa succede a quelli che sono stati assolti? Per quattro anni hanno dovuto cambiare sede, hanno dovuto trasferirsi con la famiglia, subire pressioni dal punto di vista economico che li hanno rovinati; le loro foto sono state postate sui siti dando loro degli assassini. Hanno dovuto tutelare anche i loro figli dal fatto che a scuola li accusavano di essere figli di assassini. Poi certo, sono stati assolti, ma serve a qualcosa essere stati assolti? Assolutamente no, perché quelli che li hanno accusati continuano ad accusarli come se niente fosse, come se il processo non fosse mai avvenuto. Questo è il circuito infernale in cui collocate le forze di polizia.

Non so chi siano gli amici sindacalisti del senatore Manconi. Io ho visto il SIULP, il SAP, il COISP, il FIASP, il sindacato dei funzionari, cinque o sei dei maggiori sindacati di Polizia che raggruppano il 90 per cento degli agenti, scrivere cose terribili su questo provvedimento. Non so lui, presidente di una Commissione, con quale sindacato di polizia stia parlando, perché quelli con cui ho parlato io sono tutti maggioritari, di centrodestra e di centrosinistra: rappresentano tutto il grande ambito delle forze di polizia, dagli agenti ai funzionari. Non so se abbiate avuto occasione di leggere quello che hanno scritto, che poi coincide con quello che ha detto l'ex capo della polizia Pansa, e cioè che con queste norme non potranno più fare il loro lavoro, il loro dovere di tutelare i cittadini.

Come ho detto all'inizio, prima si tutelano i cittadini che vengono aggrediti dalla criminalità, poi le Forze dell'ordine che devono intervenire mettendo a rischio la loro vita, poi giustamente anche i criminali: le persone che commettono reati devono essere tutelate, ma in quest'ordine. Non possiamo invece cambiare l'ordine per cui prima vanno tutelati

i criminali, poi eventualmente i cittadini e poi magari le Forze dell'ordine. A me sembra veramente una cosa surreale. Vorrei vedere un dibattito di questo tipo al Congresso degli Stati Uniti; cosa succederebbe se qualcuno parlasse così della polizia degli Stati Uniti e non quando spara. L'ho detto prima: è una cosa assolutamente fuori luogo; viva i carabinieri e i poliziotti italiani, che piuttosto si fanno ammazzare pur di non ammazzare qualcuno; perché usano le armi solo quando sono tirati per il collo, molte volte troppo tardi.

Per chi va alle feste della Polizia e dei Carabinieri è molto triste sentire il rullo di tamburi e vedere le vedove, i figli dei poliziotti e dei carabinieri uccisi, vedere il Capo dello Stato e il Ministro dell'interno che si commuovono. Andate a vedere in quali situazioni sono morti e come sono stati ammazzati.

Per fortuna, nella nostra cultura, polizia e carabinieri, se proprio non sono tirati per il collo, non usano le armi (*Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri*). Ma proprio perché non usano le armi, bisogna che pure affrontino uno scontro con quelli che devono fermare. Oggi sapranno che invece di avere la tutela del Parlamento, voi approverete un disegno di legge che certamente creerà un automatismo, poiché se dal loro intervento qualcuno avrà subito una lesione o sarà scappato il morto, automaticamente scatterà l'accusa di tortura, con queste conseguenze.

State tranquilli che con questa norma ci saranno commissioni, comitati ed altre espressioni sociali che automaticamente partiranno con la denuncia. Automaticamente arriverà l'avvocato famoso, andrà dalla famiglia e dirà: «Ci penso io, c'è da prendere un milione di euro; comunque andiamo a processo, che qualcosa succede». Questa è la cronaca, non lo dice Giovanardi, lo dice Anselmo, e avrei voluto che qualcuno avesse avuto qualcosa da dire su un avvocato che scrive e si vanta - naturalmente avendo tanti clienti, perché è bravo - che lui è in grado, condizionando i *media*, la televisione, la radio, e il TG3, di vincere i processi.

Vi rendete conto a che punto siamo arrivati? Ci si vanta di vincere contro le Forze dell'ordine non nelle aule dei tribunali, ma nell'ambito dei *media* che stravolgono i fatti e ne danno una interpretazione totalmente non veritiera.

Ribadisco che accetto le sentenze. Non è che non le accetto: posso condividerle o no, ma le accetto. È l'altra parte che, quando le sentenze finiscono con l'assoluzione, non le accetta e continua a dire che carabinieri e poliziotti sono comunque degli assassini.

MARTON (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, vorrei chiederle un chiarimento. Abbiamo appena votato un emendamento del senatore Cappelletti che abrogava la parola: «reiterate». Sono consapevole che quello che si sta andando a votare adesso è un altro emendamento che sostituisce la parola: «gravi» con le parole: «gravissime e reiterate». Si aggiunge nuovamente la parola «reiterate» ma in questo caso dopo la congiunzione «e» e ritengo che questo sia il motivo per cui l'emendamento sia stato reso ammissibile. Mi chiedo però se non era il caso di votare prima l'emendamento 1.209, affinché quello del senatore Cappelletti fosse votato dopo, espungendo la parola: «reiterate», visto che in questo modo si sta reintroducendo un qualcosa per la cui espunzione l'Assemblea ha già votato.

Chiedo quindi alla Presidenza la motivazione e se non sia il caso di ritenere precluso l'emendamento 1.209.

PRESIDENTE. Prima vengono posti in votazione gli emendamenti soppressivi e poi quelli sostitutivi.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 1.209, sia che il testo rechi le parole: «gravissime e reiterate», sia che, secondo l'osservazione del senatore Marton, resista solo la parola: «gravissime» (non ho ben capito la questione). Ad ogni modo intervengo a sostegno dell'emendamento 1.209, integro o eventualmente mutilato, perché anche la parola: «gravissime» fornisce un elemento in più in caso di probabili giudizi. Vorrei dire che votando questi emendamenti noi intendiamo ribadire quello che si sta verificando in termini assolutamente lineari, trasparenti e democratici. Qualcuno stamattina ha mostrato insofferenza per alcuni interventi; colleghi, fate male, perché c'è un tempo per la discussione e c'è un tempo di votazione, quindi credo sia giusto soppesare le parole e valutare tutto.

Io sono molto amareggiato per il voto di poco fa, ma lo considero un fatto di chiarezza: si è eliminata la parola «reiterate» e si è anche usato il pretesto di dire che neanche io l'avevo usata nell'emendamento a mia firma, ma quel testo era stato scritto anche prevedendo una seconda parte che chiariva in maniera molto esplicita la limitazione dell'applicazione di queste norme a chi faceva un uso legittimo della forza. Gli emendamenti vanno quindi intesi nella loro interezza; si poteva anche togliere la parola «reiterate» e inserire altri criteri tesi a evitare una presunzione di colpa nei confronti di chi fa un uso legittimo della forza.

Tuttavia, il dibattito di questa mattina e la votazione di poco fa hanno introdotto un elemento di chiarezza, cari colleghi. Mettetela come volete, ma sull'emendamento del Movimento 5 Stelle, il PD, altri Gruppi della sinistra e - lo devo registrare con rammarico - anche alcuni senatori del partito del Ministro dell'interno di questo Paese, che tutti i giorni

ha a che fare con le forze di polizia e i sindacati, hanno condiviso l'abrogazione della parola «reiterate». (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut*). Me ne dichiaro dispiaciuto, perché avrei auspicato altre scelte e non lo dico in maniera polemica o strumentale. Si è trattato, però, di un momento di chiarezza. Io sono sostenitore di una democrazia bipolare; adesso siamo un po' tripolari, ma in questa fase c'è stato un momento bipolare in cui le posizioni del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico sono coincise e, dall'altro lato, ci sono state altre realtà che hanno difeso un altro principio.

Non siamo, però, il partito della tortura contro quello dell'antitortura. Non si faccia neanche questo giochino: noi vogliamo l'antitortura, le Convenzioni internazionali. È stato spiegato con puntualità dai senatori Caliendo e Giovanardi, gli emendamenti della senatrice Stefani sono chiari, come lo sono anche le posizioni espresse nei giorni scorsi dal senatore Palma, con la competenza di persona che ha vissuto parte della sua vita immerso nelle fonti del diritto e nella loro applicazione. Insomma, abbiamo spiegato chiaramente che il testo si doveva votare con modalità diverse.

Abbiamo anche visto un dibattito tra di voi. Infatti, senatore Esposito, **qualche no TAV - quelli che usano le balestre e le biglie contro le forze di polizia - magari dirà di aver subito torture appena sarà stato stratonato o manganellato, cosa che io mi auguro non avvenga, perché chi non vuole la TAV può partecipare al corteo, può anche fare un *sit in* o interrompere per due ore un cantiere, se lo vuole; comprendo le ragioni della dialettica democratica, ma tirare bulloni con le balestre (ho visto nelle foreste scene ancestrali) non è una cosa che si possa fronteggiare con un'ondata di *e-mail*. Diranno: «Ci hanno torturato!» e io so che molti colleghi dello schieramento a me avverso politicamente - ma certo non nemico, siamo avversari - non condividono questa scelta. Temiamo, infatti, l'interpretazione surrettizia, l'applicazione strumentale. Mi rivolgo a quelli che ci ascoltano fuori da qui: pensiamo alle spese legali. Colleghi del Nuovo Centrodestra, voi esprimete il Ministro dell'interno: facciamo in Parlamento un ordine del giorno o qualcosa per vedere se si può concorrere alle spese legali degli appartenenti alle Forze dell'ordine. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut*). Se saranno condannati pagheranno loro, perché, se hanno commesso un atto di tortura, di violenza o di lesioni, hanno sbagliato. Del resto, anche in assenza di questo provvedimento, ci sono stati tanti estromessi dal servizio, anche alti dirigenti della Polizia di Stato, dopo le vicende di Genova. In questo Paese, quindi, il diritto c'è, anche in mancanza di questa legge.**

Ci sono, poi, discussioni che proseguono. Ho visto che a un sindacato di polizia viene impedito di ricordare le vicende del G8 del 2001; alcuni le possono ricordare e quelli che invece hanno subito aggressioni non le possono ricordare. (*Applausi dei senatori Giovanardi e Rizzotti*). E se un sindacato di polizia, il COISP, fa una manifestazione immagino che farà un discorso, un intervento, non andrà con le *molotov* e le biglie in piazza Alimonda, dove il questore gli dice che non deve andare (colgo così l'occasione per solidarizzare con uno dei vari sindacati).

Penso che sostenere questo emendamento e gli altri (tra l'altro, comunque oggi il provvedimento non sarebbe concluso, quindi possiamo anche soppesare meglio le ragioni di quell'emendamento nella seduta successiva) sarebbe stato un atto di saggezza. È vero, come ho detto prima, che si può cambiare in Assemblea ciò che si è deciso in Commissione (ci mancherebbe, altrimenti cosa ci stiamo a fare), tuttavia quando il cambiamento è importante e delicato forse un momento di riflessione sarebbe utile.

Sappiamo che la Commissione giustizia è sempre portatrice di dubbi, perché è la Commissione che tratta temi delicatissimi, che riguardano il diritto penale: sono questioni importanti e materie fondamentali e non è un caso, quindi, che richiedano un supplemento di discussione.

Voterò, quindi, a favore dell'emendamento 1.209 e degli altri emendamenti e interverrò su questi. Voi dite che farete il contingentamento. Senatore Zanda, quell'affermazione *in cauda venenum* se la poteva anche risparmiare: lo sappiamo che si può fare il contingentamento. Avete messo la fiducia su tutto, pure sulla legge elettorale che non vi piace più, figuratevi se ci possiamo meravigliare! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti*).

Adesso dovete prima ritirare la fiducia. Ora c'è la mucca nel corridoio (mi è piaciuta quell'espressione di Bersani) e noi siamo le mucche; del resto, voi avete Mucchetti, che è un amico e collega, quindi ognuno ha i suoi bovini. Io do dei bovini a noi stessi, perché credo che quella mucca nel corridoio siamo noi. (*Ilarità*). No, non ridere, Crosio, che siamo noi: l'ha detto Bersani, che è uno creativo nelle immagini.

Anche questa delle forze di polizia è una mucca grossa, è un toro nel corridoio. (*Applausi della senatrice Rizzotti*). **Vi siete messi contro un pezzo del Paese.** (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, LN-Aut e dei senatori Giovanardi e Quagliariello*).

FALANGA (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (AL-A). Signor Presidente, mi permetto di ricordare a quest'Assemblea il concetto di gravità. Cos'è la gravità? La gravità è una componente oggettiva della condotta e, in quanto tale, è ponderabile dall'esterno. Pertanto, eliminare questa componente oggettiva del reato, che deve essere valutata dall'esterno, significa sostanzialmente affidare alla dimensione soggettiva tutte le prevedibili conseguenze in tema di certezza del diritto.

Il requisito della gravità - lo ricordo in particolare al Sottosegretario presente in Aula - è un concetto già ampiamente presente e noto nel nostro sistema penale. Si pensi, ad esempio, alle minacce gravi di cui all'articolo 612, secondo comma, del codice penale. Appare, quindi, importante connotare questa fattispecie delittuosa di quei caratteri ponderabili dall'esterno.

Il primo tentativo, venuto dalla Camera, di eliminare la parola «grave» già mi pare essere stata un'operazione - lo ripeto - non curata e governata da un operatore del diritto, ma piuttosto da altri esercenti, con tutto il rispetto per le diverse professioni.

Oggi, il senatore Lo Giudice mi pare abbia adeguato il proprio emendamento a quello presentato dal senatore Cappelletti. Per la verità, anche questa furbizia di riformare il proprio emendamento denota una disonestà intellettuale e politica, perché non si ha neanche il coraggio di dire che si ritira il proprio emendamento e si vota l'emendamento del senatore Cappelletti. Sarebbe stato più onesto. Si deve evitare la preoccupazione cui il presidente Zanda ha fatto cenno nel suo intervento. Non ha una valenza politica. Poiché non ha una valenza politica, non si ha il coraggio di dire che si ritira l'emendamento e si appoggia l'emendamento del senatore Cappelletti. Signori, questi giochetti vanno bene, li comprendo e, forse, sono anche disponibile a praticarli, ma non su un tema così delicato come il reato che stiamo oggi immaginando.

Condivido le affermazioni del presidente Zanda. **Siamo debitori da venti anni di un provvedimento su questo tema. Le obbligazioni si adempiono, si pagano, ma non con monete false. Presidente Zanda, le obbligazioni si adempiono con monete vere e noi quest'oggi, in questo Senato, stiamo adempiendo ad un'obbligazione, verso la quale eravamo inadempienti da venti anni, pagando con una legge falsa. E lo è perché non risponde alle Convenzioni che hanno determinato il nostro reclamato inadempimento.**

Per queste ragioni, anche io sostengo l'emendamento perché la parola «grave» diventa addirittura «gravissima». In questo modo si connota con maggiore forza l'elemento oggettivo, esterno alla norma e ponderabile, che vincola l'organo della magistratura ad affermare la responsabilità di un poliziotto o di altro soggetto che con violenza gravissima determina una sofferenza o un trauma. Piuttosto che rafforzare tale elemento, in un primo momento alla Camera l'hanno eliminato, non so sulla base di quale ragionamento. Si è scelto di eliminare qualcosa che è già presente nel nostro sistema penale. Per quale ragione? Si dice che si tratta di parole inutili, in più o in meno. Se tutte le parole sono inutili, approviamo solo il titolo della legge ed eliminiamo le parole del testo, tanto sono tutte inutili e in tal modo adempiamo all'obbligo derivante dalle Convenzioni internazionali. In quel caso, voterei a favore di un provvedimento di tal genere. *(Applausi dal Gruppo AL-A)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.209, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.210, presentato dai senatori Stefani e Centinaio, fino alle parole «dell'articolo 61».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.211.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.212.

1.212

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» al primo comma, dopo la parola: «gravi» inserire la seguente: «reiterate».

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Mi sembrava che avessimo concluso i lavori, per passare agli interventi di fine seduta. Se continuiamo, desidero intervenire.

PRESIDENTE. Sono le ore 13,30 e la discussione è stata molto pesante. Se si intende anticipare di poco tempo la conclusione della seduta, per poter consentire la riunione delle Commissioni permanenti, e nessuno è contrario, per me non c'è problema.

Quindi, se tutti sono d'accordo, propongo di concludere la votazione dell'emendamento in esame e di passare poi agli interventi di fine seduta.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Vuole forse parlare il senatore Caliendo al mio posto?

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, non mi potete chiedere di anticipare la conclusione della seduta, per poi mettervi a parlare.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, essendo l'ultima votazione, non infliggerò torture: è il caso di dirlo. L'emendamento in esame torna sul termine «reiterate»: esso è ammissibile e di questo termine abbiamo parlato tutta la mattinata.

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, lo dico anche per rispondere al senatore Marton, in questo caso non si reintroduce la parola «reiterate», perché nella versione originale del testo tale aggettivo faceva riferimento alle violenze e alle minacce gravi. Collocando tale aggettivo come chiede di fare l'emendamento 1.212 della senatrice Stefani, lo si riferisce esclusivamente alle minacce e dunque è cosa diversa rispetto al testo votato in precedenza.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Ritengo comunque che reintrodurre, anche se parzialmente, il termine «reiterate» sia una cosa utile e dunque reitero la posizione favorevole all'emendamento 1.212. Dunque, considerando che è l'ultima votazione della seduta, non insisto con ulteriori argomentazioni, che mi riservo per altre occasioni.

FALANGA (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (AL-A). Signor Presidente l'emendamento 1.212, che ha come prima firmataria la senatrice Stefani e che è in votazione, è un emendamento di estrema intelligenza, se mi è consentito dirlo, ed è apprezzato da me non in quanto senatore, ma in quanto modesto operatore del diritto. La senatrice Stefani ha fatto una distinzione tra le minacce e le violenze, prevedendo che le violenze possano anche non essere gravi, ma le minacce lo debbano essere. La distinzione è intelligente, perché mentre la violenza è qualcosa che si può verificare con agio anche dall'esterno le minacce devono essere reiterate e non può bastare una sola minaccia. Per questo credo che l'operazione chirurgica fatta dalla senatrice Stefani doveva essere accolta e sarebbe potuta diventare un lodo, un punto di mediazione.

La senatrice Stefani propone intelligentemente di introdurre il termine «reiterato» con riferimento alle minacce, escludendolo con riferimento alle violenze. Dunque, non accettare neanche questa mediazione significa avere - mi sia consentito - un atteggiamento di arroganza, di prepotenza e di minaccia, che non si conviene in ad una forza politica in Senato. Noi votiamo sempre, a prescindere dal resto, sulla base dei nostri convincimenti circa la bontà o no del provvedimento in esame. In questo ci distinguiamo, nel senso che votiamo ciò che condividiamo e non votiamo ciò che non condividiamo.

Senatrice Stefani, la ringrazio per questo emendamento e mi dispiace, creda, che apprezzato da me, non sia stato apprezzato dagli altri. *(Applausi dal Gruppo AL-A)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.212, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.213 è stato ritirato.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

All'esito delle Assemblee e delle votazioni sopra riportate e sinora svolte, questo che segue è attualmente il testo degli articoli 1 e 2 del disegno di legge relativo all'introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano:

Art. 1.

(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura)

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-bis. - (Tortura). -- **Chiunque con reiterate violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni.**

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni o da un incaricato di un pubblico servizio nell'esecuzione del servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione

personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613-ter. - (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). -- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale».

Ebbene, tolta la locuzione *“reiterate”* dal primo comma e considerato che già in precedenza era stato soppresso quel comma 3 che pretendeva che *“Ai fini dell'applicazione del primo e del secondo comma, la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti”*, è di tutta evidenza che non vi è alcun intento di introdurre nell'ordinamento italiano una norma che identifichi un reato inaccettabile quale è quello di *“tortura”*, ma che vi è l'intenzione di mettere in galera i Poliziotti e gettare via le chiavi anche se questi non commetteranno alcunché di illecito.

Nella migliore delle ipotesi assisteremo a decine e decine di processi (chiaramente sempre condotti in gran parte sui *media*) che obbligheranno i Poliziotti a spese legale insostenibili con le comprensibili ricadute anche sulle proprie famiglie!

La Convenzione di New York del 1984 che molti parlamentari hanno pure richiamato nei propri interventi, afferma esattamente quanto segue: *«Ai fini della presente Convenzione, il termine «tortura» indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o di intimidire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione»*.

Beh, quanto sottolinea detta Convenzione è chiaramente tutt'altra cosa di quanto si vuole legiferare in Italia con lo scopo – lo ribadiamo! – di crocifiggere i Poliziotti.

È di tutta evidenza che, nel caso in cui il testo in argomento non subisca sostanziali modifiche nel prosieguo dei lavori parlamentari, ogni Poliziotto dovrà ben valutare come modulare il proprio intervento a tutela della Sicurezza del Paese e dei Cittadini ...

Noi continuiamo a lottare per impedire questo scempio!!